



PERFORMANCE

ANNO 2022

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 4

“Elaborazione di un testo coordinato delle leggi regionali calabresi disciplinanti la costituzione e la regolamentazione delle Autorità Garanti”

DOSSIER ISTRUTTORIO

Ricognizione delle fonti legislative, statali e regionali, e del contenzioso, anche costituzionale, in materia di Difensore civico

NORMATIVA EUROPEA.....	3
Statuto “Regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (Statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom”	3
NORMATIVA NAZIONALE	11
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 5	11
Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: “Difensore civico, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti”.....	13
NORMATIVA DELLA REGIONE ABRUZZO	19
Legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 “Istituzione del Difensore civico”	19
NORMATIVA DELLA REGIONE BASILICATA	26
Legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5 “Garante regionale dei diritti della persona”, testo aggiornato e coordinato con legge regionale 15 dicembre 2021, n. 59.	26
NORMATIVA DELLA REGIONE CALABRIA	38
Legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 “Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria”	38
NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA	41
Legge regionale 11 aprile 2018, n. 16 “Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)”.....	41
NORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	45
Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”	45
NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.....	52
Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 “Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale”	52
NORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO.....	62
Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 “Istituzione del Difensore Civico”	62
NORMATIVA DELLA REGIONE LIGURIA	68
Legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 “Istituzione del Difensore Civico”	68
NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA.....	73
Legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 “Disciplina del Difensore regionale”	73
NORMATIVA DELLA REGIONE MARCHE.....	81

Legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona"	81
NORMATIVA DELLA REGIONE MOLISE	92
Legge regionale n. del 14 aprile 2000, n. 26 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"	92
NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE.....	93
Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1981 "Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico"	93
NORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA	99
Legge regionale 9 luglio 1981, n. 38 "Istituzione del Difensore civico"	99
NORMATIVA DELLA REGIONE SARDEGNA	101
Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizione varie"	101
NORMATIVA DELLA REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE.....	107
Legge della provincia autonoma di Bolzano 4 febbraio 2010, n. 3 "Difesa civica della provincia autonoma di Bolzano"	107
Legge della provincia autonoma di Trento 20 dicembre 1982, n. 28 "Istituzione dell'ufficio del difensore civico"	112
NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA	118
Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 "Disciplina del Difensore civico regionale"	118
NORMATIVA DELLA REGIONE UMBRIA	129
Legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 "Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45"	129
NORMATIVA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA	135
Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 "Disciplina del funzionamento dell'ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)"	135
RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE	146
Consiglio di Stato, sez. V, 16 luglio 2021 (ud. 19 novembre 2020), n. 5365	146
ALTRA DOCUMENTAZIONE.....	153
La "reviviscenza dell'istituto della difesa civica alla luce della legge Gelli-Bianco: il Difensore civico regionale quale garante del diritto alla salute*" di Nicola Posteraro, Dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università degli Studi di Roma Tre	153

NORMATIVA EUROPEA

Statuto “Regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (Statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom”

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 228, paragrafo 4, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Consiglio dell’Unione europea (1),

visto il parere della Commissione europea (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore siano fissati nel rispetto delle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e in particolare all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 228, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(2) La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo (3) è stata modificata da ultimo nel 2008. A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom dovrebbe essere abrogata e sostituita da un regolamento adottato sulla base dell’articolo 228, paragrafo 4, TFUE.

(3) L’articolo 41 della Carta riconosce il diritto a una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini dell’Unione. L’articolo 43 della Carta sancisce il diritto di sottoporre al Mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’operato delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione. Per garantire che tali diritti siano realmente esercitati e al fine di rafforzare la capacità del Mediatore di condurre indagini approfondite e imparziali, consolidandone così l’indipendenza da cui entrambi dipendono, il Mediatore dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti necessari all’efficace esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

(4) La determinazione delle condizioni in base alle quali una denuncia può essere presentata al Mediatore dovrebbe rispettare il principio dell’accesso pieno, gratuito e agevole, tenendo debitamente conto delle specifiche restrizioni derivanti dai procedimenti giudiziari e amministrativi.

(5) Il Mediatore dovrebbe agire nel debito rispetto delle competenze delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione che sono oggetto delle sue indagini.

(6) Occorre stabilire le procedure da seguire allorché dalle indagini del Mediatore emergano casi di cattiva amministrazione. Il Mediatore dovrebbe presentare una relazione completa al Parlamento europeo, al termine di ciascuna sessione annuale. Il Mediatore dovrebbe altresì avere il diritto di includere, in tale relazione annuale, una valutazione sul rispetto delle raccomandazioni formulate.

(7) Al fine di rafforzare il ruolo del Mediatore e promuovere le migliori prassi amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, è opportuno consentire al Mediatore, fatta salva la sua funzione primaria, ovvero la gestione delle denunce, di condurre indagini di propria iniziativa laddove ne riscontri motivo, e in particolare nei casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi.

(8) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), così come integrato dal regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe applicarsi alle richieste di accesso del pubblico ai documenti del Mediatore, ad eccezione di quelli ottenuti nel corso di un’indagine, nel cui caso le richieste dovrebbero essere trattate dall’istituzione, dall’organo o dall’organismo dell’Unione che li ha prodotti.

(9) Il Mediatore dovrebbe avere accesso a tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni. A tal fine, è opportuno che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione forniscano al Mediatore qualsiasi informazione di cui quest'ultimo faccia richiesta ai fini di un'indagine. Laddove l'esercizio delle funzioni del Mediatore implichi la trasmissione al Mediatore di informazioni riservate in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione o delle autorità degli Stati membri, il Mediatore dovrebbe poter accedere a tali informazioni, fatto salvo il rispetto delle norme relative alla loro protezione.

(10) È opportuno che il Mediatore e il personale alle sue dipendenze abbiano l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatto salvo l'obbligo che incombe al Mediatore di informare le autorità degli Stati membri di fatti potenzialmente legati a reati di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine. Il Mediatore dovrebbe altresì poter informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato dei fatti che mettono in discussione la condotta di un membro del personale alle sue dipendenze. L'obbligo della riservatezza che incombe al Mediatore per quanto riguarda le informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni non pregiudica l'obbligo del Mediatore di svolgere le proprie attività nel modo più trasparente possibile, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, TFUE. In particolare, al fine di esercitare correttamente le sue funzioni e di corroborare le sue conclusioni, il Mediatore dovrebbe poter fare riferimento a qualsiasi informazione accessibile al pubblico nelle sue relazioni.

(11) Qualora risultasse necessario ai fini dell'efficace esercizio delle sue funzioni, il Mediatore dovrebbe avere la possibilità di collaborare e scambiare informazioni con le autorità degli Stati membri, nel rispetto del diritto nazionale e dell'Unione applicabile, e con altre istituzioni, organi o organismi dell'Unione, nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile.

(12) Dovrebbe spettare al Parlamento europeo eleggere il Mediatore all'inizio della legislatura e per la durata della stessa, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste. Si dovrebbero inoltre prevedere condizioni generali riguardanti, tra l'altro, la cessazione delle funzioni del Mediatore, la sostituzione del Mediatore, le incompatibilità, la retribuzione del Mediatore e i privilegi e le immunità dello stesso.

(13) È opportuno specificare che la sede del Mediatore è quella del Parlamento europeo come determinata dal protocollo n. 6, lettera a), del suo unico articolo, sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, allegato al trattato dell'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («protocollo n. 6»).

(14) Il Mediatore dovrebbe garantire la parità di genere nella composizione della sua segreteria, nel dovuto rispetto dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (6) («statuto dei funzionari»).

(15) Spetta al Mediatore adottare le disposizioni di esecuzione del presente regolamento, previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. In assenza di un parere da parte di tali istituzioni entro il termine ragionevolmente stabilito in anticipo dal Mediatore, quest'ultimo può adottare le disposizioni di esecuzione in questione. Affinché siano garantiti la certezza del diritto e il rispetto delle norme più rigorose nell'esercizio delle funzioni del Mediatore, il contenuto minimo delle disposizioni di esecuzione da adottare dovrebbe essere definito nel presente regolamento, ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1 - Oggetto e principi

1. Il presente regolamento stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo).
2. Il Mediatore è completamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni e agisce senza alcuna autorizzazione previa.
3. Il Mediatore contribuisce a individuare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, nel debito rispetto dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 228 TFUE, nonché dell'articolo 41 della Carta sul diritto a una buona amministrazione.

L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.

4. Il Mediatore, se del caso, formula raccomandazioni, proposte di soluzioni e suggerimenti di miglioramento per affrontare la questione in oggetto.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Mediatore non può mettere in discussione la fondatezza delle decisioni di un organo giurisdizionale o la sua competenza a emettere una decisione.

Articolo 2 - Denunce

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro può presentare al Mediatore, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione.

2. La denuncia fa chiaro riferimento al proprio oggetto e all'identità del denunciante. Il denunciante può chiedere che la denuncia rimanga in tutto o in parte riservata.

3. La denuncia è presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del denunciante. Prima della presentazione della denuncia, il denunciante deve espletare le necessarie pratiche amministrative presso le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione interessati.

4. Il Mediatore dichiara irricevibile una denuncia qualora essa non rientri nel suo mandato o laddove i requisiti procedurali di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano rispettati. Nel caso in cui una denuncia esuli dal mandato del Mediatore, quest'ultimo può consigliare al denunciante di rivolgersi ad un'altra autorità.

5. Qualora ritenga che la denuncia sia manifestamente priva di fondamento, il Mediatore archivia il fascicolo e ne informa il denunciante. Nei casi in cui il denunciante abbia notificato la denuncia all'istituzione, organo od organismo dell'Unione interessato, il Mediatore informa anche l'autorità in questione.

6. Le denunce relative ai rapporti di lavoro tra le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e il rispettivo personale sono ricevibili soltanto se la persona interessata ha esaurito tutte le procedure amministrative interne, in particolare quelle di cui all'articolo 90 dello statuto dei funzionari, e l'autorità competente dell'istituzione, organo o organismo dell'Unione interessato ha adottato una decisione o se i termini per la risposta sono scaduti. Il Mediatore ha inoltre il diritto di verificare le misure adottate dall'autorità competente dell'istituzione, organo o organismo dell'Unione interessato onde garantire la protezione delle presunte vittime di molestie e ripristinare un ambiente di lavoro sano e sicuro, nel rispetto della dignità delle persone interessate, nel corso di un'indagine amministrativa, a condizione che le persone interessate abbiano esaurito le procedure amministrative interne relative alle misure in oggetto.

7. Il Mediatore informa l'istituzione, organo o organismo dell'Unione interessato di una denuncia registrata non appena tale denuncia sia stata dichiarata ricevibile e sia stata adottata la decisione di avviare un'indagine.

8. Le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giudiziari o amministrativi.

9. Allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giudiziario in corso o concluso relativo ai fatti addotti, dichiara irricevibile una denuncia o decide di porre fine al suo esame, i risultati di qualunque indagine da questi eventualmente svolta in precedenza sono schedati e il fascicolo è archiviato.

10. Il Mediatore informa quanto prima il denunciante delle azioni adottate relativamente alla denuncia e, per quanto possibile, ricerca assieme all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione interessato una soluzione atta a eliminare il caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore comunica al denunciante la soluzione proposta, unitamente alle eventuali osservazioni dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato. Il denunciante può formulare osservazioni o fornire, in qualunque momento, informazioni supplementari che non erano note al momento della presentazione della denuncia.

Qualora sia raggiunta una soluzione accettata dal denunciante e dall'istituzione, organo o organismo dell'Unione interessato, il Mediatore può archiviare il fascicolo senza seguire la procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 3 - Indagini

1. Conformemente alle sue funzioni, il Mediatore conduce le indagini che ritiene giustificate, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia.
2. Il Mediatore informa senza indebito ritardo l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato in merito a tali indagini. Fatto salvo l'articolo 5, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato può, di propria iniziativa o su richiesta del Mediatore, presentare eventuali osservazioni o elementi di prova utili.
3. Il Mediatore può condurre indagini di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga giustificato, e in particolare in casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi, trattandoli come questioni di pubblico interesse. Nel contesto delle succitate indagini, il Mediatore può altresì formulare proposte e presentare iniziative tese a promuovere le migliori prassi amministrative in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione.

Articolo 4 - Interazione tra il Mediatore e le istituzioni

1. Qualora a seguito di un'indagine riscontri casi di cattiva amministrazione, il Mediatore informa senza indebito ritardo l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato delle conclusioni dell'indagine e, se del caso, formula raccomandazioni.
2. L'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato trasmette al Mediatore, entro tre mesi, un parere circostanziato. Su richiesta motivata dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, il Mediatore può concedere una proroga di tale termine. Tale proroga non è superiore a due mesi. Qualora l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato non trasmetta il parere entro il termine iniziale di tre mesi o entro la scadenza prorogata, il Mediatore può concludere l'indagine senza detto parere.
3. Alla chiusura di un'indagine il Mediatore trasmette una relazione all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione interessato e, se la natura o l'entità del caso di cattiva amministrazione individuato lo richiede, al Parlamento europeo. Il Mediatore può corredare la relazione di raccomandazioni. Il Mediatore informa il denunciante del risultato delle indagini, del parere dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato nonché delle eventuali raccomandazioni formulate nella relazione.
4. Il Mediatore può, se del caso, essere ascoltato dal Parlamento europeo, al livello più opportuno, in relazione a un'indagine sull'azione di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo stesso.
5. Al termine di ogni sessione annuale il Mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle indagini che ha svolto. La relazione include una valutazione concernente il rispetto delle raccomandazioni, delle proposte di soluzione e dei suggerimenti di miglioramento del Mediatore. Nella valutazione figura altresì, se del caso, il risultato delle indagini del Mediatore in materia di molestie, denunce di irregolarità e conflitti di interesse in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione.

Articolo 5 - Comunicazione di informazioni al Mediatore

1. Ai fini del presente articolo, il termine «comunicazione di informazioni» si riferisce a tutti i mezzi fisici ed elettronici mediante i quali il Mediatore e la sua segreteria hanno accesso alle informazioni, compresi i documenti, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate.
2. Per «informazione classificata dell'UE» si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designato da una classifica di sicurezza dell'Unione, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio in varia misura agli interessi dell'Unione o a quelli di uno o più Stati membri.
3. Fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità competenti degli Stati membri forniscono al Mediatore, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa e senza indebito ritardo, tutte le informazioni da esso richieste ai fini di un'indagine.
4. Al Mediatore sono fornite informazioni classificate dell'UE nel rispetto dei principi e delle condizioni seguenti:

a) l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che fornisce le informazioni classificate dell'UE deve aver completato le pertinenti procedure interne e, se l'entità che le ha prodotte è una terza parte, quest'ultima deve avere previamente concesso il proprio consenso scritto;

b) deve essere stata accertata la necessità che il Mediatore sia a conoscenza di tali informazioni;

c) deve essere garantito che l'accesso a informazioni riservate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore è accordato solo alle persone in possesso di un nulla osta di sicurezza al livello di sicurezza pertinente, conformemente al diritto nazionale, e autorizzate dall'autorità di sicurezza competente.

5. Per quanto concerne la comunicazione di informazioni classificate dell'UE, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato valuta se il Mediatore abbia efficacemente adottato norme di sicurezza interne e misure fisiche e procedurali atte a proteggere le informazioni classificate dell'UE. A tal fine, il Mediatore e un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione possono anche concludere un accordo che stabilisca un quadro generale per disciplinare la comunicazione di informazioni classificate dell'UE.

6. In conformità dei paragrafi 4 e 5, l'accesso alle informazioni classificate dell'UE è accordato all'interno dei locali dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, salvo laddove diversamente concordato con il Mediatore.

7. Fatto salvo il paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutare di fornire al Mediatore le informazioni contemplate dalla legislazione nazionale sulla protezione delle informazioni classificate o da disposizioni che ne impediscano la comunicazione.

Ciononostante, lo Stato membro interessato può fornire al Mediatore tali informazioni alle condizioni stabilite dalla sua autorità competente.

8. Qualora le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e le autorità degli Stati membri intendano trasmettere informazioni classificate dell'UE o qualsiasi altra informazione non accessibile al pubblico, ne danno preventivamente comunicazione al Mediatore.

Il Mediatore garantisce una protezione adeguata delle succitate informazioni e in particolare non le divulga al denunciante né al pubblico senza il previo consenso dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione o dell'autorità competente dello Stato membro interessati. Per quanto concerne le informazioni classificate dell'UE, il consenso è dato per iscritto.

9. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione che rifiutano di concedere l'accesso a informazioni classificate dell'UE forniscono al Mediatore una motivazione scritta, indicando quanto meno i motivi del rifiuto.

10. Il Mediatore rimane in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 8 solamente fino alla chiusura definitiva dell'indagine.

Il Mediatore può chiedere a un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione o a uno Stato membro di conservare tali informazioni per un periodo di almeno cinque anni.

11. Il Mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, può informarne il Parlamento europeo, il quale agisce di conseguenza.

Articolo 6 - Accesso pubblico a documenti del Mediatore

Il Mediatore tratta le richieste di accesso del pubblico ai documenti, ad eccezione di quelli ottenuti nel corso di un'indagine e conservati dal Mediatore per la durata di tale indagine o dopo la sua conclusione, in conformità delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 come integrato dal regolamento (CE) n. 1367/2006.

Articolo 7 - Audizioni di funzionari e altri agenti

1. Su richiesta del Mediatore, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione sono ascoltati relativamente a fatti concernenti un'indagine del Mediatore in corso.

2. Tali funzionari e altri agenti si esprimono a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.

Articolo 8 - Indagini nel contesto della denuncia di irregolarità

1. Il Mediatore può condurre un'indagine per individuare casi di cattiva amministrazione nel trattamento delle informazioni, come disposto dall'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, che gli siano stati segnalati da un funzionario o da un altro agente conformemente alle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari.

2. In tali casi, i funzionari e gli altri agenti godono della protezione offerta dallo statuto dei funzionari contro eventuali effetti pregiudizievoli da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione derivanti dalla comunicazione delle informazioni.

3. Il Mediatore può altresì indagare sull'effettiva esistenza di un caso di cattiva amministrazione nel trattamento di tale caso da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, anche per quanto concerne la protezione del funzionario o dell'agente interessato.

Articolo 9 - Segreto professionale

1. Il Mediatore e il suo personale non divulgano le informazioni e i documenti di cui siano venuti in possesso nell'ambito di un'indagine. Fatto salvo il paragrafo 2, essi non divulgano, in particolare, informazioni classificate dell'UE o documenti interni delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione forniti al Mediatore o documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, né qualsiasi altra informazione che possa ledere i diritti del denunciante o di eventuali altri soggetti coinvolti.

2. Fatto salvo l'obbligo generale di informazione di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nei confronti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), qualora i fatti appresi nel corso di un'indagine del Mediatore possano costituire o riguardare un reato, il Mediatore riferisce alle autorità competenti degli Stati membri e, nella misura in cui il caso rientra nelle rispettive competenze, alla Procura europea, conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (8), e all'OLAF.

3. Se del caso e previo accordo della Procura europea o dell'OLAF, il Mediatore informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che esercita l'autorità sul funzionario o l'agente interessato, che può avviare le procedure del caso.

Articolo 10 - Cooperazione con le autorità degli Stati membri e con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione

1. Qualora risulti necessario per l'esercizio delle sue funzioni, il Mediatore può cooperare con le autorità degli Stati membri, nel rispetto del diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

2. Nell'ambito delle sue funzioni, il Mediatore può anche cooperare con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in particolare quelli responsabili della promozione e della tutela dei diritti fondamentali. Il Mediatore evita sovrapposizioni o duplicazioni con le attività delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione di cui sopra.

3. Le comunicazioni destinate alle autorità degli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono trasmesse attraverso le loro rappresentanze permanenti presso l'Unione, salvo laddove la rappresentanza permanente interessata accetti che la segreteria del Mediatore possa contattare direttamente le autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11 - Elezione del Mediatore

1. Il Mediatore è eletto, e può essere rieletto, in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE tra candidati selezionati secondo una procedura trasparente.

2. A seguito della pubblicazione dell'invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Mediatore è scelto tra i candidati che:

- sono cittadini dell'Unione,
- sono in pieno possesso dei diritti civili e politici,
- offrono tutte le garanzie di indipendenza,
- soddisfano le condizioni richieste nel rispettivo Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono in possesso di competenze e qualifiche comprovate per l'assolvimento delle funzioni di Mediatore, e

- nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, non sono Stati membri di governi nazionali, deputati al Parlamento europeo o membri del Consiglio europeo o della Commissione europea.

Articolo 12 - Cessazione delle funzioni del Mediatore

1. Il Mediatore cessa di esercitare le sue funzioni alla fine del suo mandato o in caso di dimissioni o licenziamento.
2. Salvo in caso di licenziamento, il Mediatore resta in carica fino all'elezione di un nuovo Mediatore.
3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il nuovo Mediatore è eletto entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo rimanente sino al termine della legislatura del Parlamento europeo. Sino all'elezione del nuovo Mediatore, spetta al principale responsabile di cui all'articolo 16, paragrafo 2, occuparsi delle questioni urgenti di competenza del Mediatore.

Articolo 13 - Licenziamento

Qualora il Parlamento europeo intenda chiedere la destituzione del Mediatore in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE, esso ascolta il Mediatore prima di avanzare tale richiesta.

Articolo 14 - Esercizio delle funzioni del Mediatore

1. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Mediatore agisce in conformità dell'articolo 228, paragrafo 3, TFUE. Il Mediatore si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere di dette funzioni.
2. Al momento di assumere le sue funzioni, il Mediatore si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia a esercitare le funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento nella massima indipendenza e con totale imparzialità, e a rispettare gli obblighi derivanti dalla sua carica, durante e dopo il mandato. L'impegno solenne include in particolare l'obbligo di comportarsi con integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di determinate funzioni o determinati vantaggi dopo la fine del mandato.
3. Per tutto il periodo del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

Articolo 15 - Retribuzione, privilegi e immunità

1. Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il Mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia.
2. Al Mediatore e ai funzionari e altri agenti della sua segreteria si applicano gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato dell'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 16 - Segreteria del Mediatore

1. Il Mediatore riceve un bilancio adeguato, sufficiente a garantire la sua indipendenza e l'adempimento delle sue funzioni.
2. Il Mediatore è assistito da una segreteria. Il Mediatore nomina il principale responsabile della segreteria.
3. Ai funzionari e agli agenti della segreteria del Mediatore si applicano lo statuto dei funzionari. L'organico della segreteria è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.
4. Qualora un funzionario dell'Unione sia distaccato presso la segreteria del Mediatore, tale distacco è considerato un distacco nell'interesse del servizio, conformemente all'articolo 37, primo comma, lettera a), e all'articolo 38 dello statuto dei funzionari.

Articolo 17 - Sede del Mediatore

La sede del Mediatore è quella del Parlamento europeo come determinata dal protocollo n. 6, lettera a).

Articolo 18 - Disposizioni di attuazione

Il Mediatore adotta le disposizioni di attuazione per il presente regolamento, previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quanto meno prescrizioni riguardanti:

- a) i diritti procedurali del denunciante e dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato;
- b) il ricevimento, il trattamento e l'archiviazione di una denuncia;
- c) le indagini di propria iniziativa; e
- d) le indagini di seguito.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom è abrogata.
2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

- (1) Approvazione del 18 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
- (2) Approvazione del 18 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
- (3) Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).
- (4) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
- (5) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
- (6) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
- (7) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
- (8) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 5

Omissis

Capo I bis

Diritto di accesso a dati e documenti

Art. 5

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. All'lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione

dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Omissis

Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: “Difensore civico, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti”

(Testo approvato dalla Assemblea plenaria del 26 settembre 2019)

SOMMARIO:

Introduzione.

ASPETTI ISTITUZIONALI:

- 1. Natura dell’organo di garanzia e previsione statutaria: autonomia, indipendenza e terzietà dell’organo;*
- 2. Requisiti di nomina;*
- 3. Incompatibilità e ineleggibilità;*
- 4. Modalità di elezione;*
- 5. Durata, decadenza, revoca e prorogatio dell’incarico;*
- 6. Indennità.*

ASPETTI FUNZIONALI:

- 1. Programmazione delle attività;*
- 2. Funzioni, interventi e poteri propri dell’organo;*
- 3. Rapporti con le autorità nazionali, regionali e locali;*
- 4. Rapporti con altri enti ed associazioni.*
- 5. Trattamento dei dati personali.*

INTRODUZIONE

A seguito di una richiesta condivisa con gli Organi di garanzia di maggiore uniformità delle legislazioni regionali, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito del Coordinamento degli Organi di garanzia diretto dal Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Devid Porrello, dopo aver svolto un’attenta ricognizione delle leggi regionali esistenti, ha costituito un Gruppo di lavoro ristretto al fine di addivenire ad un’armonizzazione del sistema legislativo regionale, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna amministrazione. Il presente documento è il frutto di una serie di incontri avvenuti tra i mesi di febbraio e luglio 2019 e ha l’obiettivo di fornire delle Linee di indirizzo a cui le Assemblee

legislative si potranno attenere per assicurare una maggiore uniformità delle legislazioni, per la valorizzazione degli Organi di garanzia regionali, nonché per le loro future nomine.

Storicamente gli Organi di garanzia regionali traggono origine dal modello svedese dell’Ombudsman, trovando iniziale declinazione nell’istituto del Difensore civico. L’intenzione era quella di rafforzare la tutela del cittadino nei confronti delle inefficienze e delle iniquità della Pubblica Amministrazione tramite l’intervento di un garante che segnalasse, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni del sistema, con poteri istruttori e di sollecitazione agli organi competenti.

Nel corso del tempo, accanto al Difensore civico, sono state istituite altre figure con funzioni specificamente garantistiche per quelle categorie di interessi definibili come “sensibili” ovvero riconducibili a soggetti “deboli”, come detenuti, minori o anziani (cfr. Delibera ANAC n. 622/2016).

A differenza della Difesa civica, tali ambiti hanno visto l’intervento del legislatore nazionale che, con due distinti provvedimenti, ha proceduto all’istituzionalizzazione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (Legge 12 luglio 2011, n. 112) e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Legge 21 febbraio 2014, n. 10, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146).

Per quanto concerne gli Organi di garanzia regionali, il legislatore nazionale ha rimesso la disciplina della materia alla potestà legislativa regionale, limitandosi a poche indicazioni, di seguito brevemente riportate.

La Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) dedica l’art. 25 alla Difesa civica, delineandone una funzione ispirata alla tutela dei diritti procedurali, con specifico riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ruolo ulteriormente rafforzato con la recente approvazione del D.lgs. n. 97/2016 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”) in materia di accesso civico generalizzato.

L’art. 36 della Legge 104 del 1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) permette al Difensore civico di costituirsi parte civile nei procedimenti in cui la parte offesa sia persona portatrice di handicap.

Ulteriore presa d’atto del rilievo del ruolo del Difensore civico da parte del legislatore nazionale si è avuta con l’approvazione della Legge n. 24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) laddove l’art. 2 attribuisce alle Regioni la facoltà di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale.

Riguardo alla figura del Garante dell’Infanzia, all’art. 3 della Legge n. 112/2011, lo stesso viene citato quale componente della Conferenza nazionale di Garanzia, organo permanente di collaborazione e confronto tra l’Autorità nazionale e i Garanti territoriali.

Compito specifico viene assegnato ai Garanti regionali per l’Infanzia dall’art. 11 della Legge n. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”), nell’ambito della formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati.

Il ruolo dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 12-bis del D.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella Legge 14/2009 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”), che ha modificato gli articoli 18 (poi riformulato dal d.lgs. 123/2018) e 67 dell’Ordinamento penitenziario al fine di accordare una forma di tutela extra-giurisdizionale alle persone in vinculis, per promuovere l’esercizio dei diritti, verificare le condizioni detentive e il trattamento operato dall’amministrazione e segnalare eventuali abusi, ricevendo istanze o reclami, ai sensi dell’art. 35 dell’ Ordinamento penitenziario. Secondo l’art. 67-bis dell’Ordinamento penitenziario, inoltre, le disposizioni previste dall’art. 67 si applicano anche alle camere di sicurezza. Da ultimo, l’art. 19 del decreto – legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale», convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 3, terzo periodo, ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 anche all’interno dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

L’assenza di un preciso quadro giuridico di riferimento, da un lato, ha condotto le Regioni a procedere in modo disomogeneo sotto diversi profili, da un altro, ha reso complessa, in punto di diritto, la qualificazione degli organi di garanzia.

Le considerazioni circa la qualificazione giuridica di queste figure, difatti, non sono univoche. A tal fine, appare però puntuale la precisazione contenuta nella sentenza n. 139 del 2009 del TAR Lazio, che tratteggia una figura non inquadrabile “né nell’organo di governo né nell’organo prettamente amministrativo, ma riconducibile alla definizione ... di supremo garante dell’imparzialità dell’agire dell’ente nel quale viene nominato, cogliendosi eloquenti sintomi che lo conducono ad identificarsi come un’Authority”.

Opinione condivisa anche dalla dottrina, la quale evidenzia al contempo alcune differenze rispetto alle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette, trattandosi nel caso di specie di organi che non dispongono di poteri sanzionatori di comportamenti illeciti, né adottano decisioni suscettibili di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria (cfr. G. GARDINI, “La Difesa civica in Italia: luci e ombre”).

Anche la Corte Costituzionale si è espressa nella stessa direzione, sottolineando essenzialmente l’aspetto preposto alla vigilanza dell’operato dell’Amministrazione regionale, con circoscritti compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, ribadendo la titolarità di funzioni non politiche, ma di tutela della legalità e della regolarità amministrativa (cfr. sentenze n. 313/2003; n.112/2004, n.167/2005, n.326/2010).

Parimenti si è pronunciata l'ANAC, che, richiamando la più recente giurisprudenza amministrativa, nella già citata Delibera n. 622/2016 ha altresì precisato che la carica di Garante, ovvero di tutte le figure ad esso assimilabili, non può ascrivere alle definizioni previste dal D. lgs. n. 39/2013, che si riferisce agli incarichi amministrativi ("Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico") attesa la natura di organo imparziale e indipendente tipica del Garante e le funzioni svolte di mediatore tra conflitti.

In conclusione, per queste ragioni pare pacifico qualificare gli organi di garanzia regionali come "Autorità amministrative indipendenti sui generis" con ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, con peculiarità che li diversificano dalle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette e con funzioni "paragiurisdizionali" a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

A tale riguardo, si vuole altresì sottolineare come l'intento delle presenti Linee di indirizzo vuole essere un primo passo di armonizzazione nei confronti di una legislazione regionale che si è sedimentata nel tempo in modo molto articolato da Regione a Regione; finalità condivisa dagli stessi Garanti nazionali nel corso di un incontro a verbale del 13 febbraio 2018. Trattasi, dunque, di un primo passo che vuole agevolare un processo di armonizzazione legislativa su alcuni aspetti istituzionali e funzionali necessari all'esercizio delle potestà in capo alle diverse figure istituite.

In ogni caso, l'obiettivo della armonizzazione della legislazione regionale non fa venir meno il presupposto della necessità che siano assegnate agli Organi di garanzia regionale risorse per le funzioni delegate da parte del legislatore nazionale.

ASPETTI ISTITUZIONALI

1) Natura dell'organo e previsione statutaria: autonomia, indipendenza e terzietà dell'organo.

- a. Le Regioni e le Province autonome istituiscono specifici organi di pubblica tutela e garanzia dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
- b. Tali Organi sono previsti dagli Statuti regionali e disciplinati con apposita legge regionale; hanno caratteri di specificità in ragione della missione istituzionale che sono chiamati a svolgere, con una specifica denominazione, quale: Difensore civico, Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Garante dei diritti delle persone private delle libertà, Garante dei diritti della persona. Per le Regioni in cui gli Statuti hanno forma di legge costituzionale, si fa esclusivo riferimento alla legge regionale.
- c. Le Regioni e le Province autonome assicurano al Garante e/o Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizione di autonomia, libertà, indipendenza ed efficacia.

2) Requisiti di nomina.

- a. Il Garante e/o Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale, tra cittadine e cittadini, di riconosciuta autorevolezza, indiscussa moralità ed integrità, che si siano distinti per particolari meriti nei campi di esercizio delle funzioni.
- b. Ai fini della nomina sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, il diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche, in materie socio-psicopedagogiche o sanitarie in ragione dell'incarico svolto o altro titolo equipollente ovvero il possesso di specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nei settori di esercizio delle funzioni.

3) Incompatibilità/Ineleggibilità.

- a. Non sono eleggibili a Garante e/o Difensore civico:
 1. i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unione dei Comuni;
 2. i direttori di vertice delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende partecipate regionali a quota maggioritaria;
 3. i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.
- b. Le cariche di cui al punto 1) devono essere cessate da almeno due anni.
- c. L'incarico di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con:

- l'iscrizione a partiti o movimenti politici e/o associazioni sindacali o di categoria;
- l'esercizio di funzioni di amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

d. L'attività di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle Amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. In tal caso, il Garante e/o Difensore civico nominato ha l'obbligo di collocarsi in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico. Durante il mandato, il Garante e/o Difensore civico non potrà esercitare attività di carattere politico. Il Garante e/o Difensore civico, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

e. L'attività di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, che ne impedisca l'effettivo esercizio delle funzioni.

f. Nel caso in cui il Garante e/o Difensore civico nominato sia un lavoratore dipendente, questi può essere collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato ovvero, fermo restando quanto disposto dalla precedente lettera e), può optare per un regime di lavoro a tempo parziale.

4) Modalità di elezione.

a. Il Garante e/o Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

b. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione nel BUR e sul portale del Consiglio regionale, di un avviso pubblico indicante:

- l'intenzione del Consiglio regionale di procedere all'elezione del Garante e/o Difensore;
- i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;
- il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

c. Previo esame istruttorio da parte della struttura competente, fra i candidati così individuati, è eletto il soggetto che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, è eletto il candidato che ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

d. Al fine di garantire la continuità, il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, tali procedure di elezione dovranno concludersi entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico del precedente organo di garanzia, ovvero entro sei mesi dall'approvazione della legge istitutiva se non ancora vigente, ovvero comunque entro il 31 Dicembre dell'anno solare in corso.

5) Durata, decadenza, revoca e prorogatio dell'incarico.

a. La durata del mandato del Garante e/o Difensore civico nominato è pari a cinque anni. Resta salva la possibilità di una sola rielezione al massimo.

b. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante e/o Difensore civico qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità e/o si verificano le cause di incompatibilità previste al punto 3 "Ineleggibilità/incompatibilità" della sezione "Aspetti istituzionali" delle presenti Linee di indirizzo, se l'interessato non provvede ad eliminarle entro quindici giorni.

c. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può revocare il Garante e/o Difensore civico per gravi o ripetute violazioni di legge.

d. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante e/o Difensore civico sono prorogate sino alla data di entrata in carica del successore, la quale dovrà avvenire nei tempi e nei modi stabiliti al punto 4, "Modalità di elezione", della sezione "Aspetti istituzionali", delle presenti Linee di indirizzo. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda alla elezione dell'organo di garanzia almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni dalla legge 15

luglio 1994, n. 444, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

e. Il Garante e/o Difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio, in qualunque momento, purché ne dia avviso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

f. Qualora l'incarico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza naturale, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della causa di cessazione.

6) Indennità.

a. Tenuto conto della possibilità che le funzioni di Garante e/o Difensore civico siano svolte dal medesimo soggetto e della complessità dell'incarico, al Garante e/o Difensore civico compete, per dodici mensilità all'anno, una indennità di funzione definita con proprio atto dal Consiglio regionale.

b. Al Garante e/o Difensore civico spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche all'interno del territorio di competenza, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio ovvero, laddove previsto, un rimborso forfettario.

ASPETTI FUNZIONALI

1) Programmazione attività.

a. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a dotare gli Uffici competenti di adeguate risorse umane e strumentali.

b. Entro il 30 settembre di ogni anno il Garante e/o Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un programma dettagliato delle attività.

c. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esamina il programma e dà indicazioni all'Amministrazione al fine della messa a disposizione delle relative strutture, compatibilmente con le possibilità dell'Ente, delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi proposti nel programma annuale.

2) Funzioni, interventi e poteri propri dell'organo.

Fatte salve le competenze già attribuite dalle leggi istitutive regionali e dalla legislazione di settore, il Garante e/o Difensore civico:

a. entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale e/o al Parlamento una relazione annuale indicante le attività svolte oltre ad eventuali osservazioni o proposte;

b. esprime pareri sui provvedimenti legislativi ed amministrativi di indirizzo sulle materie di competenza;

c. su richiesta motivata, è audito presso il Consiglio/Assemblea legislativa o una sua Commissione ovvero presso la Giunta regionale o l'Assessorato competente;

d. ha accesso senza necessità di autorizzazione in tutti gli Uffici regionali o da essi dipendenti e in tutte le strutture dipendenti o convenzionate in cui si svolgano attività rilevanti per le proprie funzioni;

e. ha accesso a tutta la documentazione che ritenga necessaria delle proprie funzioni in possesso dell'Amministrazione regionale, degli Enti, delle Aziende e delle Società dipendenti o convenzionate, che sono tenute a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta;

f. nell'esercizio delle sue funzioni, rivolge raccomandazioni alle Autorità politiche o amministrative competenti, le quali sono tenute a rispondere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandazione;

g. all'esito del termine di cui alla precedente lettera g), può rendere tramite comunicazione al Consiglio/Assemblea legislativa regionale, una dichiarazione pubblica, sempre accompagnata dalle controdeduzioni dell'amministrazione o dell'ente competente, se fornite entro il predetto termine.

3) Rapporti con Autorità nazionali, regionali e locali.

a. Il Garante e/o Difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni collabora con le analoghe figure nazionali, regionali e locali, in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze.

b. I rapporti con le Autorità nazionali sono garantiti anche dai coordinamenti nazionali dei Garanti e Difensori civici, laddove istituiti.

c. Per quanto riguarda gli organi di garanzia a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, i rapporti con l'Autorità nazionale sono altresì assicurati da ciascun Garante regionale quale membro della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'art. 3, comma 7 della legge 112/2011.

4) Rapporti con altri Enti ed Associazioni.

a. Il Garante e/o Difensore civico esercita, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, le sue funzioni in collegamento con gli enti pubblici locali (Regioni, Province, Comuni) e con le altre istituzioni, le associazioni ed i soggetti del Terzo settore presenti sul territorio e che operano nel settore, anche mediante la stipulazione di Protocolli.

5) Trattamento dei dati personali.

a. Il Garante e/o Difensore civico sono riconosciuti contitolari del trattamento dei dati personali.

NORMATIVA DELLA REGIONE ABRUZZO

Legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 “Istituzione del Difensore civico”

Art. 1

Istituzione e finalità.

1. È istituito nella Regione Abruzzo l'Ufficio del Difensore civico.
2. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

Art. 2

Funzioni.

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:
 - a) delle Unità organizzative dell'Amministrazione regionale ([2]);
 - b) degli enti, aziende o loro consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
 - c) degli enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
 - d) degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale.
2. Nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore civico può:
 - a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 ([3]);
 - b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

Art. 3

Attivazione dell'intervento.

1. Il Difensore civico interviene:
 - a) sulla base di un reclamo presentato dalle singole persone interessate, da persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi;
 - b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza.
2. Il reclamo di cui alla precedente lett. a), può essere presentato per iscritto o verbalmente. Nel secondo caso il Difensore civico può farlo verbalizzare e sottoscrivere dal reclamante.
3. Non possono ricorrere al Difensore civico:
 - a) i dipendenti della Regione e delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, per questioni concernenti il rapporto di lavoro;
 - b) i consiglieri regionali e gli amministratori o i dirigenti delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

Art. 4

Poteri istruttori.

1. Per l'assolvimento dei propri compiti, il Difensore civico può:
 - a) chiedere verbalmente o per iscritto, notizie comunque utili all'esame della questione trattata, consultare tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ed ottenerne le relative copie. Gli uffici interessati sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al Difensore civico, senza potergli opporre il segreto d'ufficio.

- b) accedere agli uffici per effettuare gli accertamenti necessari, anche tramite collegamenti con i sistemi informativi regionali;
 - c) convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento ed i funzionari competenti a provvedere;
 - d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.
2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso in ragione del suo ufficio o che siano comunque da considerare segrete o riservate in base alle leggi vigenti.
3. Quando intervenga d'ufficio, il Difensore civico dà sollecita informazione dell'iniziativa al responsabile preposto al Servizio nonché agli organi rappresentativi degli enti interessati.

Art. 5

Modalità dell'azione.

1. In caso di reclamo presentato dai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. a), il Difensore civico, nei termini previsti dalla normativa vigente, può:
- a) archiviare il reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;
 - b) chiedere al funzionario responsabile di procedere ad un esame congiunto della questione oggetto del reclamo. A seguito di tale esame il Difensore civico, sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti compiuti, esprime verbalmente o per iscritto il suo parere al funzionario responsabile e al reclamante.
2. Qualora il reclamante lamenti un comportamento omissivo o dilatorio degli uffici in riferimento ad un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico procede all'esame di cui alla precedente lett. b), successivamente egli, tenendo presente i principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 ([4]) e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, e le esigenze dell'ufficio interessato, fissa il termine entro il quale il procedimento deve concludersi e ne dà notizia al reclamante e all'assessore competente o all'amministratore o al dirigente delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico può proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per la definizione del procedimento.
4. In ogni caso il Difensore civico può:
- a) segnalare all'assessore competente o al dirigente o all'amministratore delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - b) sollecitare i funzionari responsabili e l'assessore competente o il dirigente o l'amministratore di cui al precedente punto a) affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;
 - c) chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare.
- Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato entro 15 gg. al Difensore civico.
5. L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.
6. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti:
- che possono costituire reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria;
 - che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei Conti ([5]).
7. Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture dell'una o dell'altra istituzione ([6]).

Art. 6

Relazione annuale.

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, con eventuali proposte di modifiche normative o

amministrative, anche in relazione alla struttura e al funzionamento degli uffici regionali, alla distribuzione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli enti locali e strumentali.

2. Detta relazione, tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali, è sottoposta entro 60 gg. all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, è tenuta a convocare il Difensore civico.

3. La relazione del Difensore civico e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Difensore civico può essere ascoltato dal Consiglio regionale in seduta pubblica su aspetti generali della sua funzione, nonché dalle Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti alle materie di loro competenza.

5. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni:

a) al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;

b) al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione di vigilanza.

6. L'ufficio di Presidenza pone a disposizione del Difensore civico i mezzi e gli strumenti per consentire un'adeguata informazione all'esterno della sua attività.

Art. 7

Rapporti con i Comuni e le Province.

1. Il Difensore civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori civici comunali e provinciali.

2. Il Consiglio regionale, su proposta del Difensore civico, può stipulare con Comuni e Province in cui operi un Difensore civico locale, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento ovvero di esercizio unitario della difesa civica, senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfere di funzioni delegate o attribuite dell'ente locale ([7]).

3. Nei Comuni e nelle Province sprovvisti di Difensore civico, la convenzione di cui al comma precedente può consentire al Difensore civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale ([8]).

4. Le convenzioni di cui al comma 3 devono prevedere l'impegno dell'ente locale interessato a porre a disposizione del Difensore civico: locali, servizi e personale adeguati alle funzioni da svolgere ([9]).

Art. 8

Sede e organizzazione.

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.

2. Le strutture periferiche del Difensore civico sono ubicate:

- a Pescara nella sede dell'Unità operativa di collegamento del Consiglio regionale;

- a Chieti e Teramo nelle sedi dei Centri di Servizi culturali ovvero presso altre strutture regionali che dispongano di idonei locali.

3. All'Assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza e sulla base di convenzioni da stipulare con il Difensore civico:

- il Dirigente del Servizio amministrazione del Consiglio regionale per le sedi di L'Aquila e Pescara;

- il Dirigente del Servizio demanio e patrimonio della Giunta regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo.

4. Per le esigenze connesse alla fase di primo impianto delle strutture del Difensore civico, l'Ufficio di Presidenza provvede a dotare le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari al loro funzionamento.

5. La struttura organizzativa del Difensore civico è composta di un Servizio di segreteria con la seguente dotazione organica:

- 1 Dirigente amministrativo;

- 1 Funzionario amministrativo;

- 2 istruttori direttivi;

- 2 istruttori amministrativi;

- 3 videoterminalisti;

- 1 operatore tecnico.

6. In relazione a sopravvenute esigenze funzionali, l'Ufficio di Presidenza può disporre la variazione dei livelli, non superiori al 7°, e dei profili professionali non superiori all'8°, ferma restando la dotazione organica complessiva.

7. La localizzazione delle Unità operative è disposta dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore civico.

8. All'Ufficio del Difensore civico può essere assegnato, nel limite di due unità, anche personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali, nel rispetto delle norme vigenti. In relazione ai posti coperti con l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.

9. Il predetto personale dipende funzionalmente dal Difensore civico e può essere utilizzato presso la sede che lo stesso Difensore civico riterrà più opportuna in relazione alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento della propria attività.

10. È, inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

11. L'assegnazione del personale è disposta, sentito il Difensore civico, dall'Ufficio di Presidenza se trattasi di unità appartenenti all'organico del Consiglio regionale o dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto ed entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'Ufficio di Presidenza, se trattasi di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale.

12. Il contingente di personale assegnato al Difensore civico fa parte dell'organico del Consiglio regionale e ad esso si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai CC.CC.NN.LL. del comparto.

13. Gli oneri derivanti dal trattamento economico principale sono posti a carico del capitolo relativo al personale del Consiglio regionale mentre quelli derivanti da tutte le voci costituenti il trattamento accessorio gravano sul pertinente capitolo di spesa riferito al Difensore civico.

14. Il personale assegnato alle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti nel rispettivo territorio provinciale, provvede all'istruttoria di massima e fornisce agli utenti le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore civico.

15. Per le indagini e questioni di particolare complessità, e nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento del difensore civico, lo stesso può affidare incarichi di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi albi professionali ovvero a professionisti particolarmente esperti nelle materie trattate.

16. Alle spese di funzionamento delle strutture di supporto dell'attività del Difensore civico, comprese quelle derivanti dal precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce, riscaldamento, acqua e telefoniche, collegate con impianti centralizzati, nonché i servizi di fotocopione e tipografici, ove esistenti, i cui oneri restano a carico delle strutture che ospitano le predette strutture, provvede l'Ufficio del Difensore civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti in bilancio, mediante aperture di credito ai sensi e per gli effetti della L.R. 23 novembre 1977, n. 66 recante: "Norme sulla gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati".

17. Tutti gli adempimenti che nella citata L.R. n. 66 del 1977 sono riservati alla Giunta regionale ed all'Ufficio di ragioneria del predetto organo spettano all'Ufficio di Presidenza ed all'Ufficio ragioneria e contabilità del Consiglio regionale ([10]).

Art. 9

Requisiti e cause ostative.

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo e dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o di direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di Difensore Civico. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse.

2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154/1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. Al Difensore Civico si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21 luglio 1983, n. 46, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive; i documenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 46/1983 sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ([11]).

Art. 10

Nomine e durata in carica.

1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.

2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 1, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; qualora anche tale maggioranza non sia raggiunta, è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

3. Il difensore civico dura in carica 5 anni e si intende tacitamente riconfermato una sola volta, ove il Consiglio regionale non provvede nei termini di cui al comma 5". ([12])

4. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, salva l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 3 ([13]), il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.

6. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293 convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444 recante: Disciplina della proroga degli Organi amministrativi ([14]).

Art. 11

Trattamento economico.

([15])

1. Al Difensore civico compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per il Consigliere regionale dalla L.R. 30 maggio 1973, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai Dirigenti della Regione ([16]).

Art. 12

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

- Cap. 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti", art. 47, L.R.C. n. 81 del 1977 - in diminuzione lire 300.000.000;
- Cap. 011438 (di nuova iscrizione e di istituzione al Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 4) denominato "Spese connesse all'istituzione del Difensore civico regionale" - in aumento lire 300.000.000.

2. Lo stanziamento della partita n 4, dell'elenco n 3, allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, è corrispondentemente ridotto.

3. Per gli anni successivi, al finanziamento si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. n. 81 del 1977.

(<>) ([2]) Le parole "dell'attività amministrativa... dell'Amministrazione regionale" sono state introdotte dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998 in sostituzione delle precedenti "dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti di Uffici e Servizi:

a) dell'Amministrazione regionale".

(<>) ([3]) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. La precedente lettera così recitava:

"a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 del presente articolo, informandone il Presidente della Giunta regionale".

(<>) ([4]) L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

(<>) ([5]) I commi sesto e settimo sono stati introdotti dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998 in sostituzione del precedente comma sesto che così recitava:

"6. Il Difensore civico ha l'obbligo di denuncia:

a) all'Autorità giudiziaria, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un reato;
b) alla Procura regionale della Corte dei Conti, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un danno erariale. Dell'avvenuta presentazione della denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale".

(<>) ([6]) I commi sesto e settimo sono stati introdotti dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998 in sostituzione del precedente comma sesto che così recitava:

"6. Il Difensore civico ha l'obbligo di denuncia:

a) all'Autorità giudiziaria, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un reato;
b) alla Procura regionale della Corte dei Conti, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un danno erariale. Dell'avvenuta presentazione della denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale".

(<>) ([7]) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998.

(<>) ([8]) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998.

(<>) ([9]) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998.

(<>) ([10]) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. Il precedente articolo così recitava:

"Art. 8 - Sede e organizzazione - 1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di provincia.

2. Gli Uffici del Difensore civico di Pescara, Chieti e Teramo sono ubicati rispettivamente nella sede di collegamento del Consiglio regionale e nelle sedi dei Centri di servizi culturali.

3. Al Difensore civico - che ne diviene il consegnatario - l'Ufficio di Presidenza assegna i mobili, gli arredi e le attrezzature necessari per l'espletamento del mandato.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Difensore civico, provvede all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.

5. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni".

(<>) ([11]) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 18 agosto 2004, n. 28. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Requisiti e cause ostative. 1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. Non possono ricoprire l'incarico di Difensore civico i cittadini che siano stati candidati nelle competizioni elettorali politico-amministrative o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive o di direzione politica o sindacale negli ultimi 5 anni.

2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi di direzione politica o sindacale e con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

4. Si estendono al Difensore civico le norme della L.R. 21 luglio 1983, n. 46 in tema di "Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti".».

(<>) ([12]) Le parole "si intende tacitamente... di cui al comma 5" sono state inserite dall'art. 32, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 6, in sostituzione delle originarie parole "può essere riconfermato una sola volta".

(<>) ([13]) Le parole "salva l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 3" sono state inserite dall'art. 32, comma 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

(<>) ([14]) Il presente articolo, già sostituito dall'articolo unico, L.R. 7 agosto 1996, n. 64, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 28. Il testo originario era così formulato: «Art. 10 - Nomine e durata in carica - 1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.

2. Il Difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

4. *Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.*

5. *Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.».*

(<>) ([15]) *Vedi anche l'art. 61, L.R. 17 novembre 2004, n. 41.*

(<>) ([16]) *Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. Il precedente articolo così recitava:*

"Art. 11 - Trattamento economico - 1. Al Difensore civico spetta il 60% delle indennità di carica e di presenza stabilite per i consiglieri regionali dalla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di trasporto previsti per i consiglieri regionali."

NORMATIVA DELLA REGIONE BASILICATA

Legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5 “Garante regionale dei diritti della persona”, testo aggiornato e coordinato con legge regionale 15 dicembre 2021, n. 59.

Principi generali

Art. 1

Istituzione del garante regionale dei diritti della persona

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona – Difensore civico, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante ha sede presso il Consiglio Regionale e può svolgere le proprie funzioni anche presso le sedi decentrate della Regione Basilicata.
3. Il Garante svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, “in conformità con quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto regionale”, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e vittime di reato, l’ufficio del Garante delle vittime di reato e l’ufficio del Garante regionale del diritto alla salute e delle persone con disabilità.
4. Il Garante svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni del Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l’ufficio del Garante delle vittime di reato e l’ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III, IV, V e VI della presente legge.

Art. 2

Autonomia e struttura organizzativa

1. Il Garante svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. Il Garante per assicurare il funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, può utilizzare le sedi periferiche della Regione, previa intesa, tramite l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la Giunta regionale.
3. Il Garante per l’esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura organizzativa costituita, nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che ne determina la relativa dotazione organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale assegnato all’Ufficio del Garante dipende funzionalmente dal Garante.
5. Per l’espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Garante si avvale di funzionari regionali in qualità di referenti. A questo scopo, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Garante dispone di un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione.
6. Il Garante può, altresì, avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, può attivare forme di collaborazione con esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere e richiedere pareri e consulenze.

Art. 3

Elezione del Garante e requisiti

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) laurea in giurisprudenza o scienze politiche;
 - 2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente equiparato o equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale vigente;
 - b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere;
2. Il Garante è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale.
3. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede ad ulteriori votazioni e viene eletto a maggioranza assoluta.
4. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 "Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale" e s.m.i.

Art. 4

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Sono ineleggibili a Garante:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
 - b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;
 - c) i Sindaci;
 - d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;
 - e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.
3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
4. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolta nella regione. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.
5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1, 2 e 3.
6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
7. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 "Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale" e s.m.i.

Art. 5

Revoca e rinuncia dell'incarico

1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

Art. 6

Relazioni, audizioni del Garante e diritto di accesso

1. Il Garante presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità.

3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Il Garante inoltre può essere ascoltato, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, dall'Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.

4. Il Garante può rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti. La Regione e gli enti dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza all'Assemblea legislativa regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.

5. Il Garante ha diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati nonché alla documentazione necessaria in loro possesso, fermo restando quanto previsto ai Capi II, III e IV.

Art. 7

Indennità

1. Al Garante spetta il compenso annuo onnicomprensivo, pari al 50% (Cinquanta per cento) dell'indennità complessiva lorda percepita dal Consigliere Regionale, nonché lo stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

CAPO II

Ufficio di Difensore civico

Art. 8

Funzioni della difesa civica

1. L'ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.

2. Per le finalità indicate al comma 1, il Garante:

a) interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 10 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti

locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;

b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l'applicazione delle riforme stesse.

3. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

Art. 9

Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati

1. Il Garante svolge, ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. n. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del D.lgs. n. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;

b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;

c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;

d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;

e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

Art. 10

Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni negli ambiti di competenza e sollecitando l'adozione di provvedimenti. (1)

2. La presentazione della richiesta di intervento del Garante non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.

3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell'ufficio di Difensore civico.

Art. 11

Procedimento

1. Il Garante effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell'istanza presentata.

2. Il Garante, valutata la fondatezza dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, invita i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari. (2)

3. Il Garante può:

a) avere accesso agli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti;

c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto o messo illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.

4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Garante. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante.

5. Il Garante, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.

6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 comunicano al Garante ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Garante.

7. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

8. Il Garante se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4 informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Garante.

Art. 12

Interventi a tutela del diritto di accesso

1. Il Garante può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa, nonché a tutela del diritto di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. n. 97/2016.

Art. 13

Coordinamento della difesa civica

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Garante e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

2. Il Garante può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

CAPO III

Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 14

Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi,

dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CEDU), già proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, riadottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e ratificata in Italia con Legge 2 agosto 2008, n. 130.

2. Il Garante, in particolare:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
- b) collabora all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Partecipa alla "Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", di cui all'art. 3, punto 7, della Legge 12 luglio 2011, n. 112, e collabora con l'autorità Garante nazionale e con i Garanti regionali, presenti nella stessa conferenza, nel promuovere l'adozione di linee comuni di azione da attuare negli ambiti nazionale e regionali e da promuovere e sostenere nelle competenti sedi in Italia, in Europa e nel mondo e nel realizzare forme sistematiche di scambio di dati, di informazione e di esperienze sulla condizione dei minori. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
- c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
- d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;
- e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;
- f) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
- g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;
- i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;
- j) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
- k) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
- l) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l'educazione ai media;
- m) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;

- n) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
- o) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
- p) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;
- q) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
- r) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
- s) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
- t) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e della adolescenza in ambito regionale;
- u) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. Il Garante promuove con gli Enti locali e con gli altri soggetti, in raccordo con la consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l'Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori ed in particolare per la prevenzione dell'uso dell'alcool e della droga, per la tutela degli abusi dell'infanzia e della adolescenza in relazione alle disposizioni della Legge 3 agosto 1998 n. 269 "norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù".

Art. 15

Ambito di intervento e modalità

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 14, il Garante:

- a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990;
- e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

Art. 16

Tutela e curatela

1. Il Garante promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione in Collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

CAPO IV

Ufficio del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità

Art. 17

Funzioni del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità

1. La Regione Basilicata affida all'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle

cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Garante regionale dei diritti della persona, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute e delle persone con disabilità, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria.

3. Il Garante regionale dei diritti per la persona acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge. Nell'esercizio della sua funzione il Garante del diritto alla salute, il Garante regionale dei diritti della persona può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. L'ufficio di Garante dei diritti delle persone con disabilità è svolto al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti dell' persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate), in armonia con l'art. 5 della Legge Statutaria 17 novembre 2016, n. 1 "Statuto della Regione Basilicata" e in conformità ai principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, con la presente legge la Regione Basilicata istituisce presso il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale.

5. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

6. Il Garante in relazione ai compiti concernenti le persone con disabilità si avvale della collaborazione, con funzioni meramente consultive, di un disabile nominato ai sensi della Legge regionale n. 32 del 2000 tra disabili designati dalle associazioni dei disabili operanti in Basilicata tra gli iscritti con disabilità non inferiore al 76%.

Art. 18

Ambito di intervento e modalità

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Garante in collaborazione e in stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, con l'Amministratore di sostegno, gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, svolge e promuove:

a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori;

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela e per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

f) la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

h) l'utilizzo dell'elenco degli amministratori di sostegno previsti dall'art. 3, comma 1 della Legge regionale n. 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6);

i) la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità di competenza della regione e degli enti locali;

j) ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, il Garante:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla raccolta ed elaborazione dei dati alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), c), e) e j) del presente articolo;

c) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67;

e) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;

f) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

g) il Garante può costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la parte offesa è una persona con disabilità, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

h) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti sull'attività svolta.

CAPO V

Ufficio del Garante delle vittime di reato

Art. 19

Funzioni del Garante delle vittime di reato

1. Il Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Ufficio del Garante, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.

3. Si intende per vittima del reato di cui al comma 2 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

Art. 20

Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

c) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 19;

d) può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;

e) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;

f) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 19 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

g) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 19 che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.

3. Per le attività previste da questo articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.

Art. 21
Incompatibilità

1. Al Garante è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.

CAPO VI
Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 22
Funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. L'ufficio di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. L'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Basilicata.

3. L'azione del Garante si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 23
Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. Il Garante, in particolare:

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); (3)

b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;

d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può effettuare visite negli Istituti di pena nel rispetto della normativa statale vigente in materia; (4)

h) interviene nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 24

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 35.640,00 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già destinate all'Ufficio del Difensore Civico ed all'Ufficio del Garante dell'Infanzia e della adolescenza di cui alla Legge regionale 19 febbraio 2007, n.5 "Nuova disciplina del Difensore Civico" ed alla Legge regionale 29 giugno 2009, n.18 "Istituzione del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza", soppresse con il successivo art. 25, stanziata nella Missione 01, Programma 01, Titolo 01 del Bilancio 2020-2022 del Consiglio Regionale della Basilicata.

Capo VII

Norme finali e transitorie

Art. 25

Norma Transitoria

1. Il Difensore civico e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Garante Regionale dei diritti della persona.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge non si procede all'elezione del Difensore Civico e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza per i quali è in corso la procedura di nomina ai sensi della legge regionale n. 32/2000.

Art. 26

Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 5 "Nuova disciplina del Difensore Civico" e la legge regionale 29 giugno 2009, n.18 "Istituzione del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza".

Art. 27

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE:

- (1) lettera modificata dall'art. 45, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
- (2) comma modificato dall'art. 45, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
- (3) lettera modificata dall'art. 45, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
- (4) lettera modificata dall'art. 45, comma 4, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

NORMATIVA DELLA REGIONE CALABRIA

Legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 “Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria”

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 10 luglio 2008, n. 22 e 6 aprile 2011, n. 13)

(Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 18 gennaio 2018, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della presente legge.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 7/2020 pubblicata in G.U. 5 febbraio 2020 n. 6, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della l.r. 16 gennaio 1985, n. 4, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 6 aprile 2011, n. 13).

Art. 1.

Istituzione.

1. È istituito nella Regione Calabria l'ufficio del difensore civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

Compiti.

1. Il difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statuari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.
2. Il ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.
3. Qualora il difensore civico, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma, rilevi che pratiche similari si trovino in identica posizione, opera d'ufficio anche per queste ultime.

Art. 3.

Procedure e norme particolari.

1. Chi abbia in corso una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui al l'articolo precedente ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa ai competenti organi statuari della Regione o degli altri enti. Trascorsi 60 giorni senza che ne abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico, previa comunicazione agli organi statuari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o settore interessato, di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica.
3. In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o settore e tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statuari della Regione.
4. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli stessi organi statuari gli ulteriori ritardi verificatisi.
5. Nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare a norma dei rispettivi ordinamenti.
6. Ove il fatto costituisce reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

7. Il difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente articolo 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto.

Art. 4.

Relazioni.

1. Il difensore civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini o enti che ne abbiano provocato l'azione ed ai competenti organi statutari della Regione di cui al precedente articolo 3, invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.
2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta, sentita la Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.
4. Alla relazione annuale e alle determinazioni del Consiglio regionale viene data pubblicità mediante anche la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5.

Elezione.

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, che lo sceglie tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico - amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione del Consiglio regionale.
2. L'elezione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 6.

(Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza).

1. Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:
 - 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - 2) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo delle sue Sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;
 - 3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
2. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
3. Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento interno del Consiglio per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.
4. Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nella regione Calabria.

Art. 7.

Durata in carica-Revoca.

1. Il difensore civico dura in carica per l'intera legislatura*, non è immediatamente rieleggibile e decade comunque alla scadenza del suo mandato.
2. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per procedere alla designazione del successore.

4. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico.

Art. 8.

Norma Finanziaria.

1. I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti dall'articolo 8 dello Statuto regionale.

Art. 9.**

Indennità.

1. Al Difensore civico spetta il 25 per cento dell'indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo restando che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale.

Art. 10.

Sede e dotazione organica.

1. Il difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

2. Il difensore civico si avvale, per lo espletamento del suo mandato, di un ufficio di segreteria la cui composizione è stabilita dal Consiglio regionale, sentito il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e nei livelli come sopra determinati, è tratto dal ruolo regionale ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

3. All'assegnazione dello stesso provvede l'Ufficio di Presidenza di intesa con il titolare dell'incarico.

4. Per consentirgli un più agevole espletamento delle sue funzioni, gli viene assicurata la disponibilità di appositi attrezzati locali anche presso la Giunta regionale ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza d'intesa con la stessa Giunta regionale.

Art. 11

Spesa.

1. La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1985 e la relativa spesa sarà finanziata con la legge di bilancio dello stesso esercizio.

Art. 12***

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Difensore civico a norma dell'art. 5, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto, ed il Difensore civico cessa dalle funzioni a conclusione della Legislatura in corso ed è immediatamente rieleggibile.

2. In tal caso, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la riapertura dei termini del bando di nomina del Difensore civico al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati in possesso dei requisiti fissati dagli artt. 5 e 6 della presente legge.

**1. L'art. 7, comma 6, l.r. 10 luglio 2008, n. 22 le parole "ha durata di cinque anni" sono sostituite dalle parole "dura per l'intera legislatura".*

2. Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 aprile 2011, n. 13. Il testo originario era così formulato: "Art. 9 (Indennità - 1. Al difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali. 2. Al difensore civico che non risiede nella sede del Consiglio o della Giunta

regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un'autovettura di servizio. 3. In caso di trasferta in località diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta, spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali. 4. Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

*****3.** *Articolo aggiunto dall'art. 7 comma 5, l.r. 10 luglio 2008, n. 22.*

NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA

Legge regionale 11 aprile 2018, n. 16 “Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)”

Art. 1

(Attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale)

1. La Regione Campania affida all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione del Difensore civico presso la Regione Campania). Nell'esercizio della sua funzione di Garante del diritto alla salute il Difensore civico può compiere visite ispettive oppure avvalersi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.
4. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni di Garante per il diritto alla salute si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico già prevista dall'articolo 9 della legge regionale 23/1978 eventualmente incrementata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Il Difensore civico presenta annualmente, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 5 della legge regionale 23/1978, il rendiconto del lavoro svolto quale Garante per il diritto alla salute, nella quale segnala all'Assemblea legislativa anche eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 10 maggio 2017, con il n. 442 del registro generale ed assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla V Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 marzo 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge 8 marzo 2017, n. 24: "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Articolo 2: "Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente".

Commi 1, 2 e 3: "1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale."

Commi 3, 4 e 5.

Legge regionale 11 agosto 1978, n. 23: "Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania".

Articolo 2: "Spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità sanitarie locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente in modo che siano assicurate le tempestività e le regolarità.

Il ricorso al Difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3."

Articolo 3: “Il Difensore civico comunica all’amministrazione competente l’avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto.

Ha diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione regionale e dagli Enti e Aziende indicati al primo comma dell’articolo 2 copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Decorsi dieci giorni dall’acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell’affare o chiede ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all’esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione.

Se il Difensore civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omesso.”.

Articolo 4: “Nei confronti dei preposti agli uffici che ostacolano con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore civico può proporre agli organi competenti dell’Amministrazione di appartenenza la promozione dell’azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisca reato, il Difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di denunciarlo all’autorità giudiziaria.

Si applicano al Difensore civico le norme di cui all’art. 361 c.p.”.

Articolo 5: “Il Difensore civico presenta annualmente entro il 31 marzo una dettagliata relazione avente ad oggetto l’attività svolta nell’anno.

Se, nel corso dei suoi interventi, il Difensore civico viene a conoscenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nella gestione dell’amministrazione regionale o degli altri enti destinatari passivi della legge 11 agosto 1978, n. 23, ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio regionale.

Decorsi trenta giorni dall’invio della relazione, senza che essa sia stata presa in esame, è facultato a svolgere direttamente una indagine conoscitiva, i cui risultati saranno oggetto di una specifica relazione al Consiglio stesso.

Il Difensore civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio ed alla Giunta.”.

Articolo 9: “1. Al difensore civico spetta un rimborso spese pari al 60 per cento della misura prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).

2. Il Difensore civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria la cui dotazione organica è fissata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L’Ufficio di segreteria del Difensore civico è equiparato a tutti gli effetti agli uffici del Consiglio regionale istituiti con la legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In caso di trasferta spetta al Difensore civico il trattamento di missione previsto per il consigliere regionale.”.

NORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 27 settembre 2011, n. 13

Art. 1

Ruolo istituzionale del Difensore civico

1. Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.
2. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.

Art. 2

Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi:
 - a) dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
 - c) delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
 - d) dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
 - e) degli Enti locali in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.
2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste da leggi statali e regionali.
3. Spettano, inoltre, al Difensore civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.
4. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
5. Il Difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale e le società, associazioni o consorzi cui partecipa la Regione a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.

Art. 3

Attivazione dell'intervento

1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 il Difensore civico interviene:
 - a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti

ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'amministrazione a provvedere;

b) d'ufficio con particolare riguardo a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.

2. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate mediante comunicazione scritta o raccolte a verbale presso i suoi uffici.

3. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita la facoltà di reclamo al Difensore civico.

4. Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.

5. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni o i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

6. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art. 4

Procedimento

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato, verificando, in particolare, sia i casi di mancata risposta sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

3. In caso di mancata risposta, o di risposta che ritenga insufficiente o non esauriente, il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, può:

a) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;

b) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente;

d) esaminare, ottenendone copia, i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.

4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.

6. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. Alla scadenza infruttuosa del termine, il Difensore valuta l'opportunità di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali.

7. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.

8. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

10. L'amministrazione o il soggetto interessato devono illustrare adeguatamente i motivi per i quali le valutazioni del Difensore civico non siano state, in tutto o in parte, recepite.

Art. 5

Procedimento disciplinare

1. Il Difensore civico può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.
2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne dà notizia al Difensore civico.

Art. 6

Modalità dell'azione

1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati, opera segnalando agli uffici e organi competenti le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate. Indica, anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati.
2. Il Difensore civico può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico.
3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, può disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e, previa adeguata intese, degli Enti locali.

Art. 7

Requisiti per l'elezione

(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. Il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere per avere in precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale per un periodo di almeno cinque anni.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), ad eccezione degli articoli 6, 7 e 15, comma 4.

Art. 8

Elezione

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. L'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore civico viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Il provvedimento di elezione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché reso pubblico secondo ulteriori modalità ritenute opportune.

Art. 9

Ineleggibilità e incompatibilità

(modificato comma 3 da art. 3 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. Non sono eleggibili a Difensore civico:

- a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Città metropolitana, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
- b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unione di comuni;
- c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- d) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 2, comma 4 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
- e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 1, lettere a), c) ed e) possono essere eletti solo se siano decorsi tre anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.

3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.

Art. 10

Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza

(sostituito comma 1 da art. 4 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.

2. Il Difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

3. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi, che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 9, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.

5. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

Art. 11

Relazioni e pubblicità delle attività

(modificato comma 4 da art. 5 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui all'articolo 2, comma 1, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.

4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie. Il Difensore civico può riassumere in Aula la relazione.

5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché rese pubbliche secondo ulteriori eventuali modalità ritenute opportune.

Art. 12

Convenzioni con gli Enti locali

1. La domanda di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico.

Art. 13

Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali

1. Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i Difensori civici provinciali e comunali al fine di:

- a) coordinare la propria attività con quella dei Difensori civici locali, con la finalità di adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i diversi Difensori civici;
- b) verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a livello provinciale e comunale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale.

Art. 13 bis

Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) (inserito da art. 6 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.

Art. 14

Indennità

(sostituito da art. 7 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 60 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.

Art. 15

Programmazione delle attività del Difensore civico (inseriti commi 2 bis e 2 ter da art. 8 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Difensore civico, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Difensore civico.
- 2 bis. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.
- 2 ter. Le determinate e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.

Art. 16

Sede

(sostituito da art. 9 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. Il Difensore civico ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis.

Art. 16 bis

Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia

(inserito da art. 10 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentito il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. Per l'adozione dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l'Ufficio di Presidenza deve sentire il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.
3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale possono richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali, previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, possono avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
5. In caso di mancata elezione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, possono essere esercitate dal Difensore civico temporaneamente, per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una delibera dell'Ufficio di Presidenza. In tale caso, l'Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2, sentito il solo Difensore civico. Il Difensore è altresì

tenuto a predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 11 e il programma di attività di cui all'articolo 15, anche con riferimento alle funzioni attribuitegli ai sensi del presente comma.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle competenti unità previsionali di base del bilancio della Regione e secondo quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore civico regionale.

Art. 19

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico), nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 “Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale”

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

1 bis. La Regione Friuli-Venezia Giulia istituisce altresì il Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.

1 ter. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.

1 quater. Qualora il Difensore civico regionale riceva un'istanza che possa interessare anche la specifica funzione di garanzia attribuita al Garante regionale dei diritti della persona di cui al Capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per definire la trattazione della stessa o la relativa competenza.

CAPO I BIS DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Art. 1 bis (Istituzione, elezione, durata e revoca)

- 1.** È istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Difensore civico regionale.
- 2.** Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
- 3.** Per l'elezione, la durata in carica e la revoca del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 1 ter (Requisiti e incompatibilità)

- 1.** Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
- 2.** La carica di Difensore civico è incompatibile con quella di:
 - a)** parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;
 - b)** amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
- 3.** Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la carica di Difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.

5. Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dai commi 2, 3 e 4, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

6. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore civico.

Art. 1 quater (Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali. Al Difensore civico, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Art. 1 quinquies (Funzioni)

1. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico interviene, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni, presso:

- a) l'Amministrazione regionale;
- b) gli enti e le aziende dipendenti;
- c) gli enti delegatari di funzioni regionali.

2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.

5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite all'lo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.

8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o all'lo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.

12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

13 bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter e articolo 1 sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.

13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge a marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.

13 quater. Al fine di affiancare e supportare i cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia nell'esercizio effettivo del loro diritto all'abitazione, al Difensore civico sono attribuite anche le funzioni di garanzia per gli utenti degli all'oggi di edilizia residenziale pubblica della Regione.

13 quinquies. Possono rivolgersi all'ufficio del Difensore civico, nella sua funzione di garante per gli utenti degli all'oggi di edilizia residenziale pubblica, i richiedenti, gli assegnatari e gli utenti a qualsiasi titolo di un alloggio di edilizia di cui all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), gestito da un'Azienda territoriale di edilizia residenziale nel territorio della Regione.

13 sexies. Al Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione di garante per gli utenti degli all'oggi di edilizia residenziale pubblica, sono attribuiti tutte le funzioni e tutti i poteri di cui ai commi precedenti del presente articolo.

13 septies. Il Difensore civico riserva una parte della relazione di cui all'articolo 1 septies per l'illustrazione delle attività svolte nella sua funzione di garante per gli utenti degli all'oggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1 sexies

(Struttura di supporto)

1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. L'organizzazione dell'ufficio tiene conto del diritto all'uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca riconosciute e tutelate ai sensi dello Statuto regionale e delle vigenti leggi in materia.

3. Il Difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il Difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma

decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Art. 1 septies

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la trasmissione ai consiglieri regionali, ai fini dell'esame da parte del Consiglio.
2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.
3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.
4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse all'lo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

CAPO II

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Art. 2

(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".
2. Il Garante regionale, organo monocratico della Regione Friuli-Venezia Giulia, indirizzando e coordinando le attività di sua competenza, esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.
3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dall'lo Statuto di autonomia.
4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.
2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltretché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.

Art. 4

(Elezione, durata in carica, revoca)

1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.
3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.
4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato.

Art. 5

(Incompatibilità)

1. Il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. L'incarico di Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.
2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Art. 7

(Funzioni di carattere generale)

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:
 - a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;
 - b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;
 - c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;

- d)** promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;
- e)** formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;
- f)** sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;
- g)**

(ABROGATA)

- 2.** Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.
- 3.** Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

Art. 8

(Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)

- 1.** Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):
 - a)** verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;
 - b)** sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
 - c)** propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione all'lo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
 - d)** stipula protocolli d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui alla lettera g), ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e provvede a darne concreta attuazione a partire dalla sottoscrizione;
 - e)** promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
 - f)** seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
 - g)** seleziona e forma privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati, secondo le indicazioni di legge, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento

dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i minorenni i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità perché siano inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 47/2017 ;

h) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;

i) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;

j) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;

k) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;

l) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;

m) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;

n) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

o) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

Art. 9

(Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014 , nonché dell' articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017 e in particolare:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

- b)** accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;
- c)** facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;
- d)** sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);
- e)** promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;
- f)** propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;
- g)** collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o reclusi in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;
- h)** può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975;
- i)** promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

Art. 10

(Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)

- 1.** Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.
- 2.** Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:
 - a)** assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
 - b)** promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;
 - c)** segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;
 - d)** raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.
- 3.** Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dall'lo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:
 - a)** promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;

c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998.

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 11

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui all'articolo 1 septies, commi 1 e 4, è istituita un'apposita unità organizzativa di livello non direzionale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

Art. 12

(Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.

Art. 13
(Relazione)

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:

- a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
- b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
- c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
- d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.

3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
- b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010);
- c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2010).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

Art. 15
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predisporre il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

NORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO

Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 “Istituzione del Difensore Civico”

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto è istituito il difensore civico della Regione Lazio, il cui ufficio ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
3. La nomina e le funzioni del difensore civico sono regolate dalla presente legge

Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

Art. 2

1. Il difensore civico concorre all'esercizio della partecipazione popolare all'attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività stessa.
2. In particolare, è di competenza del difensore civico l'intervento sull'attività delle strutture:
 - a) del Consiglio e della Giunta regionale;
 - b) degli enti subregionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;
 - c) delle aziende consortili dipendenti;
 - d) degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale;
 - e) delle unità sanitarie locali in relazione agli atti soggetti all'approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale;
 - f) degli enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti difensori civici.
3. Il difensore civico può, altresì, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie, presso gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.
4. Il difensore civico regionale coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'articolo 8 della L. 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 17 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il difensore civico regionale convoca, almeno ogni tre mesi, una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento, con particolare riferimento al settore sanitario.

Articolo già modificato dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40 e successivamente così sostituito dall'art. 2, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

Art. 3

1. Il difensore civico, rilevati irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture di cui al precedente articolo 2, secondo comma, interviene per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti, per sollecitarne la conclusione e per suggerire ai competenti organi istituzionali gli eventuali rimedi:
 - a) a richiesta dei diretti interessati;
 - b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;

c) d'ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il proprio intervento.

2. Qualora sia pendente un ricorso giurisdizionale il difensore civico può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.

3. Il difensore civico non può intervenire su richiesta dei consiglieri regionali.

Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

Art. 4

1. La richiesta di intervento del difensore civico deve essere preceduta da una istanza scritta all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento.

2. Decorsi trenta giorni dall'istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere per iscritto l'intervento del difensore civico, allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita dall'amministrazione, senza altre formalità.

Art. 5

1. L'intervento del difensore civico, dopo aver informato il responsabile politico preposto al servizio competente, avviene nelle forme più sollecite all'lo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, primo comma.

2. Il difensore civico può chiedere in copia, senza alcuna limitazione, i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento, nonché ogni altra informazione che esso ritenga necessaria. L'uso di questi documenti e delle informazioni ricevute è limitato a quanto risulti strettamente necessario all'esercizio del mandato, ferme restando le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati.

3. Il difensore civico può, altresì, nell'esercizio delle proprie funzioni, convocare i dipendenti dell'amministrazione interessata, i quali sono tenuti ad adempiere alla convocazione stessa. I dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempiano alle sue convocazioni sono soggetti ai procedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento delle rispettive amministrazioni.

4. Il difensore civico dà notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nonché ai rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, portando a conoscenza degli stessi le cause di ritardi e disfunzioni eventualmente riscontrati.

5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo essere cessato dalla carica es).

Articolo già modificato dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40, e successivamente così sostituito dall'art. 4, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

Art. 5-bis

1. Il difensore civico, nel caso in cui all'istanza prevista dall'articolo 4 sia allegata la risposta dell'amministrazione interessata, interviene con le seguenti modalità:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati ed i motivi del ritardo.

2. Nel caso di mancata risposta all'istanza prevista dall'articolo 4 o d'iniziativa d'ufficio, il difensore civico sollecita l'amministrazione a fornire notizie sullo stato del procedimento e, sulla base delle notizie ricevute, interviene con le modalità indicate al precedente comma.

3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il difensore civico può convocare il funzionario responsabile del procedimento all'lo scopo di procedere all'esame congiunto della pratica.

4. Il difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone l'apertura di un procedimento disciplinare, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti del funzionario inadempiente.

5. Il difensore civico segnata, altresì, all'amministrazione competente le eventuali cause che ostacolano il regolare e tempestivo svolgimento del procedimento coinvolto dal proprio intervento.

Articolo inserito dall'art. 5, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

Art. 6

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il difensore civico trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le eventuali disfunzioni riscontrate nonché i suggerimenti e le proposte ritenuti idonei ad ovviare alle più gravi difficoltà che intralciano l'attività amministrativa.

Comma così modificato dall'art. 2, comma 145, lettera q), L.R. 14 luglio 2014, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 150, della medesima legge).

2. Il difensore civico può inviare al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottopone le relazioni del difensore civico all'esame della Giunta stessa per le eventuali iniziative di propria competenza, riferendo in merito al Consiglio regionale.

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le relazioni del difensore civico alle commissioni consiliari permanenti, competenti per materia, perché ne facciano oggetto di discussione ed esprimano un motivato parere, avvalendosi, se necessario, delle facoltà previste dall'articolo 13 dello Statuto regionale.

5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del parere delle commissioni consiliari permanenti, e delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale previste dal terzo comma, adotta le determinazioni di propria competenza ed assume ogni altra utile iniziativa affinché vengano rimosse le disfunzioni emerse.

6. Le relazioni del difensore civico sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa e i mezzi di comunicazione di massa delle attività svolte dal suo ufficio.

Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

Art. 7

1. Le candidature per la nomina del difensore civico sono presentate dai consiglieri e dai gruppi consiliari, a norma dell'articolo 77-bis del Regolamento del Consiglio regionale, nonché da almeno 5.000 elettori residenti nella Regione, con le medesime formalità stabilite per l'esercizio dell'iniziativa legislativa, e dalle associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini al Presidente del Consiglio regionale, il quale le sottopone al dibattito consiliare dopo averne dato notizia alla commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Al fine di consentire agli elettori nonché alle associazioni ed alle formazioni sociali di cui al precedente comma di avanzare candidature di personalità da loro ritenute idonee a ricoprire l'incarico di difensore civico, il Presidente del Consiglio informa l'opinione pubblica della data presunta di discussione della nomina da parte del Consiglio regionale. Tali candidature devono pervenire nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. È eletto il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

4. Il difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale.

Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

Art. 8

1. Può essere candidato alla carica di difensore civico un elettore di un comune della Regione in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ambito di attività prestata presso strutture pubbliche o private ovvero di attività di lavoro autonomo o svolta in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Tali requisiti devono essere documentati con appositi "curricula", da presentarsi unitamente alla candidatura nei termini previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La carica di difensore civico è incompatibile con quella di:

- a) parlamentare o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;
- b) componente del comitato regionale di controllo o di una sua sezione decentrata;
- c) componente della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale;
- d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

3. Non può essere comunque nominato difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 15, primo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Oltre a quanto previsto al comma 2, la carica di difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Si applicano al difensore civico le norme previste per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro all'1° scadere del periodo di sospensione del servizio durante l'espletamento dell'incarico. *Comma così modificato dall'art. 17, comma 67, lettera a), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).*

Articolo già modificato dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40, e successivamente così sostituito dall'art. 8, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

Art. 9

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni comunque fino alla nomina del successore e può essere rieletto una sola volta.

2. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Quando sopravvenga alcuna delle cause d'incompatibilità o delle condizioni di cui al precedente articolo 8, primo secondo, terzo e quarto comma, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del difensore civico ovvero la sua sospensione, se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 15, comma quarto - bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55, comma modificato dall'articolo 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16.

Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

(1) Comma così modificato dall'art. 70, L.R. 16 febbraio 2000, n. 12 e dall'art. 99, comma 1, L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall'art. 17, comma 67, lettera b), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

1. Al difensore civico è attribuita un'indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.

1-bis. Al difensore civico che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.

(1) Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40, dall'art. 186, comma 7, L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e dall'art. 2, comma 13, lettera a), L.R. 16 novembre 2015, n. 15, a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 17, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Al difensore civico è attribuita una indennità mensile pari al 60 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.».

(1-bis) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 13, lettera b), L.R. 16 novembre 2015, n. 15, a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 17, della medesima legge).

Art. 11

La dotazione organica, i locali e le spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico saranno a carico del Consiglio regionale con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale.

A tale struttura è preposto un funzionario della seconda qualifica funzionale dirigenziale in conformità all'articolo 8 della L.R. 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale».

Alla gestione delle spese dell'Ufficio del Difensore Civico, provvede un funzionario dello stesso ufficio, all'uopo delegato dal Difensore Civico, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, riguardante l'apertura di credito a favore di funzionari delegati.

La L.R. 11 aprile 1985, n. 36, è stata poi abrogata dall'art. 27, L.R. 1° luglio 1996, n. 25.

Il presente articolo è stato così sostituito (fino al secondo comma) dall'articolo unico, L.R. 11 aprile 1985, n. 40; il terzo comma è stato poi aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 dicembre 1996, n. 55.

Art. 12

Al capitolo n. 25621 (Spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980, sarà attribuito lo stanziamento di L. 5 milioni, in termini di competenza e di cassa.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di L. 5 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 28001 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio predetto. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio previste dai commi precedenti.

NORMATIVA DELLA REGIONE LIGURIA

Legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 “Istituzione del Difensore Civico”

TITOLO I ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1.

(Istituzione e nomina).

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'articolo 72 dello Statuto, è eletto dal Consiglio regionale **(2)**.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.

3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2.

(Requisiti e ineleggibilità)

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;

2) *(Omissis)* **(15)**

3) *i dipendenti della Regione, della Città metropolitana, delle province, dei comuni e delle aziende sociosanitarie liguri (ASL);* **(16)**

4) *gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;*

5) *gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;*

6) *i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con la Città metropolitana, con le Province, i Comuni e le ASL, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.* **(17)**

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla l. 154/1981. **(20)**

2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4.

(Durata in carica, decadenza e revoca).

1. *Il Difensore civico dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successore, ed è rieleggibile una sola volta.* **(12)**

2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.

3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II FUNZIONI E POTERI

Art. 5. (Funzioni) (3)

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.

2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".

4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.

5. *Spetta al Difensore Civico, oltre alle funzioni assegnategli dalle leggi speciali, la funzione di Garante per il diritto alla salute prevista dall'articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) al fine di favorire l'accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e l'efficacia nell'erogazione dei servizi. (13)*

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, della Città metropolitana o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti. (18)

7. E' di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli enti strumentali della Regione;
- c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
- d) delle ASL e delle Aziende ospedaliere; (19)
- e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:

- a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;
- b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
- c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale (4).

8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre

notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 6.

(Modalità di intervento. (5))

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:

- a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
- b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
- c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.

c bis) procedere, quale Garante del diritto alla salute, ad accertamenti nel caso in cui vengano segnalate gravi disfunzioni o carenze. (14)

3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Art. 7.

(Poteri). (6)

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo all'lo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.

3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 7 bis

(Attribuzione di ulteriori funzioni) (7)

(Omissis)

Art. 8.

(Rapporto con gli organi statutari della Regione)

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento **(8)**.

2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

**TITOLO III
NORME ORGANIZZATIVE**

Art. 9.

(Dotazione organica, assegnazione del personale)

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto provvedere, nel Quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10.

(Indennità di funzione)

1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) **(9)**.

1 bis. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 il Difensore Civico, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, è assicurato contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate **(10)**.

Art. 11.

(Norma finanziaria)

(Omissis).

**TITOLO IV
NORME FINALI**

Art. 12.

(Servizi del Consiglio regionale)

(Omissis). **(11)**

Art. 13.

(Norme incompatibili)

È abrogata la L.R. 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

Note

(1) Titolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

- (2) Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.
- (3) Articolo già modificato dall' art. 39 della L.R. 21 giugno 1999, n. 17, e successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14.
- (4) Comma aggiunto dall' art. 20 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
- (5) Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14.
- (6) Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14.
- (7) Articolo inserito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44, modificato dall' art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 e abrogato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.
- (8) Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.
- (9) Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44. Il testo previgente recava: " Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 24".
- (10) Comma aggiunto dall' art. 27 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.
- (11) Modifica le tabelle allegate alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44 oggi superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.
- (12) Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.
- (13) Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
- (14) Lettera aggiunta dall'art. 37 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
- (15) Punto abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.
- (16) Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.
- (17) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.
- (18) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.
- (19) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.
- (20) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 “Disciplina del Difensore regionale”

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge regola e disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni del Difensore regionale, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto d'autonomia ed in conformità ai principi in materia di difesa civica delle organizzazioni comunitarie ed internazionali.
2. Il Difensore regionale, di seguito denominato Difensore, esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali.

TITOLO I NOMINA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2 (Elezione)

1. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
2. Sono candidabili i cittadini esperti nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, che diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa.
3. I candidati devono essere in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private, ovvero di lavoro autonomo assimilabile, e svolta nei settori di cui al comma 2, preferibilmente nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno dieci anni, sono equiparate all'esperienza richiesta.

Art. 3 (Ineleggibilità, incompatibilità, obblighi)

1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore:
 - a) i membri del Governo, del Parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, di città metropolitana o di comunità montana;
 - b) coloro che ricoprono altre cariche politiche pubbliche ed i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
 - c) i dipendenti della Regione, gli amministratori e i dipendenti degli enti del sistema regionale.
2. Le cariche pubbliche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere cessate da almeno un anno.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), con particolare riguardo alle procedure per le candidature e alla valutazione dei requisiti, alle disposizioni in materia di incandidabilità, incompatibilità e di conflitto di interessi.
4. L'incarico di Difensore è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
5. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

6. Il titolare dell'incarico di Difensore ha obbligo di residenza nella Regione Lombardia.

Art. 4
(Durata in carica)

1. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore, il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza prevista, il Consiglio regionale procede alla nuova elezione entro due mesi dalla cessazione stessa, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3.
3. I poteri del Difensore sono prorogati sino all'entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente e morte del Difensore in carica, nonché in ogni altro caso di cessazione dall'incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l'elezione del nuovo Difensore regionale, le funzioni del Difensore regionale sono esercitate dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza); in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dall'articolo 6.(1)
- 3 bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato. (2)

Art. 5
(Revoca)

1. Il Difensore può essere revocato, con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o in caso di impedimento permanente.

Art. 6
(Trattamento economico) (3)

1. Al Difensore spetta il trattamento economico stabilito dalla legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali della Lombardia nella seguente misura:
 - a) il 100 per cento dell'indennità di carica;
 - b) il 40 per cento di quanto previsto a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.
2. Il rimborso spese di cui al comma 1, lettera b) è onnicomprensivo.
3. Al Difensore che si reca in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, spetta altresì il rimborso delle spese di missione sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 7
(Sede ed organizzazione)

1. Il Difensore ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse finanziarie, umane e strumentali proporzionate ad assicurare adeguata e tempestiva risposta ai cittadini.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di intesa con il Difensore, istituisce, nell'ambito dell'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Difensore. Al Difensore si applica la legge regionale 3 maggio 2004, n. 9 (Disposizioni in ordine alla disponibilità di personale a favore del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e del difensore civico regionale).
3. La struttura assicura idonei orari di apertura e di ricevimento al pubblico degli interessati, avvalendosi anche degli uffici territoriali della Regione.

TITOLO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 8 (Funzioni)

1. Il Difensore assicura a tutti la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini singoli ed associati ed esercita le altre funzioni definite dall'articolo 61 dello Statuto d'autonomia e dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e legalità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

2. Il Difensore svolge la funzione di Garante e tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti, delle persone con disabilità, nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge e dalle altre specifiche disposizioni regionali. In particolare, il Difensore: **(4)**

a) svolge le attività previste dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia);

b) esercita le funzioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali);

b-bis) esercita le funzioni previste dalla legge regionale recante "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018"; **(5)**

c) **(6)**

c bis) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie). **(7)** **3.** Nella propria attività, il Difensore si ispira a principi di efficacia, efficienza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate. Particolare attenzione è rivolta nel facilitare i rapporti fra la pubblica amministrazione ed i soggetti disagiati titolari di diritti.

3 bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Difensore ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata. **(8)**

3 ter. Negli ultimi tre mesi di mandato, il Difensore, anche nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. **(8)**

4. In quanto Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Difensore contribuisce a garantire che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad ogni altra forma di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e della Regione e dai relativi regolamenti. A tal fine visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti di pena per adulti e minori, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza, nonché ogni altro luogo di privazione della libertà personale, come da definizione di cui all'articolo 4, comma 2, del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT). Nello svolgimento delle funzioni di garanzia, il Garante interviene

nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, dei gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con le articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento lavorativo. Qualora, verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui sopra, esse perdurino, può proporre l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione di poteri sostitutivi. **(9)**

4 bis. In qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi. **(10)**

Art. 9

(Aree di intervento)

1. Il Difensore interviene nei confronti della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione regionale vigente e delle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Difensore può intervenire anche nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge.
3. Il Difensore può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato e dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali.
4. Le amministrazioni e gli altri soggetti nei cui confronti il Difensore interviene sono tenuti a prestare leale collaborazione e ad agevolare il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 10

(Richiesta di intervento)

1. A richiesta di chiunque, singolo o associato, vi abbia diretto interesse, il Difensore interviene presso i soggetti di cui all'articolo 9 per assicurare che:
 - a) il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente adottati;
 - b) gli atti dovuti non siano omessi o immotivatamente ritardati;
 - c) le attività siano esercitate in modo regolare e legittimo;
 - d) non si verifichino mancanza di risposte o rifiuto di informazioni;
 - e) siano osservati i principi di buona amministrazione;
 - f) siano rispettati i principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
 - g) non vi siano discriminazioni e disparità di trattamento.
2. La presentazione della richiesta al Difensore non è soggetta a formalità.
3. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore.
4. Il Difensore valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione. Qualora invece vi siano i presupposti per la propria azione interviene ai sensi dell'articolo 11.

Art. 11

(Modalità d'intervento)

1. Il Difensore interviene nel corso del procedimento o ad atto adottato.
2. Il Difensore invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari; le amministrazioni o i soggetti interessati sono tenuti a fornire le informazioni richieste nel termine massimo di trenta giorni e non possono opporre il segreto d'ufficio.
3. Il Difensore può:
 - a) avere accesso a tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
 - b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo fra le parti;
 - c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto o messo illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.
4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore nel termine da quest'ultimo stabilito.
5. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore può rilevare eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle regole di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
6. L'azione del Difensore può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni. Il Difensore può intervenire altresì di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
7. Il Difensore, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni o di altri soggetti si verificano disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o conferita, ne riferisce al Consiglio regionale ed alla Giunta ai sensi dell'articolo 15.

Art. 12 **(Effetti dell'intervento)**

1. Il Difensore, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.
2. Il Difensore ricerca, per quanto possibile, una soluzione condivisa fra le parti; a tal fine può anche promuovere un accordo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
3. I soggetti di cui all'articolo 9 comunicano al Difensore ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore.
4. Il Difensore informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
5. Il Difensore se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ovvero nel caso sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, o il funzionario competente impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore, informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari od ai fini della valutazione dei dirigenti. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Difensore.
- 5 bis. I doveri di collaborazione con il Difensore regionale devono essere previsti nei codici di comportamento adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) dagli enti pubblici destinatari dell'azione del Difensore. (11)

Art. 13 **(Tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi)** **(12)**

1. Il Difensore svolge le funzioni di tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990.
2. Le pronunce assunte dal Difensore regionale sui ricorsi sono pubblicate in forma sintetica sul proprio sito web nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
3. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9, i provvedimenti di diniego o differimento dei diritti di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi devono contenere l'indicazione circa la possibilità di presentare ricorso al Difensore.

Art. 14

(Obblighi) (13)

1. Il Difensore e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui siano venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali.
2. La comunicazione dei dati personali del richiedente a soggetti pubblici diversi da quelli direttamente destinatari dell'intervento è effettuata solo se indispensabile per conseguire la piena tutela degli interessi del richiedente stesso.
3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all'esterno dell'amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all'individuazione del soggetto interessato.
4. Qualora il Difensore, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 15

(Relazioni al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale)

1. Il Difensore invia al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sui portali istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale. **(14)**
2. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Difensore può anche inviare al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.
4. La Giunta regionale riferisce ogni due anni al Consiglio regionale sui provvedimenti adottati in merito alle relazioni ricevute dal Difensore.

Art. 16

(Informazione sull'attività)

1. Il Difensore, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, informa i mezzi di comunicazione sull'attività svolta e sui risultati, anche avvalendosi delle strutture di comunicazione del Consiglio regionale.

TITOLO III LA RETE DI DIFESA CIVICA

Art. 17 (Promozione della rete)

1. Il Difensore promuove relazioni ed intese con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali e adotta le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale.

Art. 18 (Rapporti con altri organismi di difesa)

Il Difensore intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con gli organismi internazionali di difesa civica.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 (Prima elezione)

1. L'elezione del Difensore deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino ad all'ora le funzioni sono esercitate dal Difensore Civico regionale in carica di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo).

Art. 20 (Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7, (Istituzione del difensore civico regionale lombardo);

(15)

b) l'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010). **(16)**

2. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) **(17)** sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 6, comma 2, lett. b), è abrogata la parola 'civico';

b) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

' 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.'

3. L'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia) **(18)** è così sostituito:

'Art. 10

(Il Garante dei detenuti)

1. Il Difensore regionale assolve alle funzioni di Garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento.'

4. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) **(19)** sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

'Art. 22

(Istituzione del Garante del contribuente regionale)

1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.

2. Il Difensore regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d'autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.

3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del Difensore regionale.;

b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

'2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della legge regionale che disciplina l'attività del Difensore regionale.'

Art. 21

(Norma finanziaria e programma di attività) (20)

1. Il Difensore elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.

3. Con la relazione di cui all'articolo 15 il Difensore rende conto al Consiglio, in modo analitico, della gestione della dotazione finanziaria.

4. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziare alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e successivi.

NOTE:

1. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.

2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.

3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Il trattamento economico previsto da detto articolo, trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell'art. 13, comma 2 della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.

4. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.

5. La lettera è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.

6. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.

7. La lettera è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.

8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.

9. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.

10. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.

11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.

12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.

13. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.

14. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. h) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.

15. Si rinvia alla l.r. 18 gennaio 1980, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

16. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

17. Si rinvia alla l.r. 30 marzo 2009, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

18. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2005, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

19. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

20. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.

NORMATIVA DELLA REGIONE MARCHE

Legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona"

CAPO I Principi generali

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.
3. Il Garante svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti nonché del Garante delle vittime di reato.
4. Il Garante svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni del Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti nonché del Garante delle vittime di reato sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III, IV e IV bis della presente legge.

Nota relativa all'articolo 1

Così modificato dagli artt. 2 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, e dall'art. 3, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 2

(Autonomia e struttura organizzativa)

1. Il Garante svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).
3. Il Garante può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.

Nota relativa all'articolo 2

Così modificato dagli artt. 3 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 3

(Elezion e del Garante e requisiti)

1. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa regionale, all'inizio di ogni legislatura, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) laurea magistrale in giurisprudenza o in materie socio-psicopedagogiche o scienze politiche;
 - 2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente equiparato o equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale vigente;
 - b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere.
2. Il Garante è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale.
3. Dopo la quarta votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane.
4. Il Garante è rieleggibile per una sola volta.

5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Nota relativa all'articolo 3

Prima modificato dall'art. 22, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 1, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, e dagli artt. 4 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, poi così sostituito dall'art. 4, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 4

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Sono ineleggibili a Garante:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali, di Unioni dei Comuni, di Unioni montane e di Città metropolitane;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo degli enti del Servizio sanitario regionale; il segretario generale o il direttore generale della Regione, i titolari di incarichi amministrativi di vertice di aziende ed enti dipendenti o di società a partecipazione maggioritaria regionale;

c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.

3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.

4. L'incarico di Garante è incompatibile con:

a) l'iscrizione a partiti, movimenti politici o associazioni sindacali o di categoria;

b) l'esercizio di funzioni di amministratori di enti e imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

c) la candidatura alla carica di membro del Parlamento nazionale od europeo, Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere di uno dei comuni delle Marche.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste al comma 1.

6. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Nota relativa all'articolo 4

Prima modificato dall'art. 19, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dagli artt. 5 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, poi così sostituito dall'art. 5, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 4 bis

(Revoca e rinuncia dell'incarico)

1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o

ripetute violazioni di legge.

1 bis. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.

2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

Nota relativa all'articolo 4 bis

Aggiunto dall'art. 6, l.r. 9 marzo 2020, n. 11. Poi così modificato dall'art. 1, l.r. 10 giugno 2020, n. 21.

Art. 5

(Relazioni, audizioni del Garante e diritto di accesso)

1. Il Garante presenta all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale il programma di attività e la relazione sull'attività svolta nei termini previsti dall'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

2. La relazione sull'attività svolta, che può contenere osservazioni e proposte, è trasmessa dall'Ufficio di presidenza ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale. Il Garante può inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

3. Le relazioni indicate al comma 2 sono pubblicate integralmente sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.

4. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Il Garante inoltre può essere ascoltato, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, dall'Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.

5. Fermo restando quanto previsto nei Capi II, III, IV e IV bis, il Garante può rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti. La Regione e gli enti dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza all'Assemblea legislativa regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.

6. Il Garante ha diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati nonché alla documentazione necessaria in loro possesso, fermo restando quanto previsto ai Capi II, III e IV.

Nota relativa all'articolo 5

Così sostituito dall'art. 6, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, e dall'art. 7, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 6

(Indennità)

1. Al Garante spetta il compenso annuo omnicomprendivo, pari all'1°o stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

Nota relativa all'articolo 6

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11, il compenso annuo percepito dal Garante è ridotto del 10 per cento.

CAPO II
Ufficio di Difensore civico

Art. 7
(Funzioni della difesa civica)

1. L'ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.
2. Per le finalità indicate al comma 1, il Garante:
 - a) interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 8 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;
 - b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l'applicazione delle riforme stesse.
3. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

Nota relativa all'articolo 7

Prima sostituito dall'art. 2, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 7 bis
(Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati)

1. Il Garante svolge, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:
 - a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;
 - b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
 - c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
 - d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;
 - e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

Nota relativa all'articolo 7 bis

Aggiunto dall'art. 21, l.r. 26 maggio 2009, n. 13. Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 8
(Ambito di intervento e modalità)

1. Il Garante interviene:
 - a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali all'orché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
 - b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti.
2. La presentazione della richiesta di intervento del Garante non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.
3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.
4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell'ufficio di Difensore civico.

Nota relativa all'articolo 8

Prima sostituito dall'art. 3, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 8 bis
(Procedimento)

1. Il Garante effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell'istanza presentata.
2. Il Garante, valutata la fondatezza dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.
3. Il Garante può:
 - a) avere accesso agli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
 - b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti;
 - c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.
4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Garante. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante.
5. Il Garante, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.
6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, comunicano al Garante ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Garante.
7. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
8. Il Garante se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4 informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Garante.

Nota relativa all'articolo 8 bis

Aggiunto dall'art. 4, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34. Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 8 ter

(Interventi a tutela del diritto di accesso)

1. Il Garante può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa.

Nota relativa all'articolo 8 ter

Aggiunto dall'art. 5, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34. Così modificato dall'art. 7, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 9

(Coordinamento della difesa civica)

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Garante e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

2. Il Garante può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

Nota relativa all'articolo 9

Prima sostituito dall'art. 6, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dagli artt. 8 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

CAPO III

Ufficio di Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Art. 10

(Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

2. Il Garante, in particolare:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
- b) collabora all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
- c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
- d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;

- e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;
- f) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
- g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;
- i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;
- l) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
- m) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
- n) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l'educazione ai media;
- o) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;
- p) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
- q) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
- r) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;
- s) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
- t) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
- u) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
- v) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- z) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

Nota relativa all'articolo 10

Prima sostituito dall'art. 7, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 11

(Ambito di intervento e modalità)

- 1.** Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, il Garante:
- a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
 - c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
 - d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990;

e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

Nota relativa all'articolo 11

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 12

(Tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

Nota relativa all'articolo 12

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

CAPO IV

Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti

Art. 13

(Funzioni)

1. L'ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. L'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche.

3. L'azione del Garante si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

Nota relativa all'articolo 13

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 14

(Ambito di intervento e modalità)

1. Il Garante interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. Il Garante, in particolare:

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;

d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);

h) interviene nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

Nota relativa all'articolo 14

Prima sostituito dall'art. 8, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

CAPO IV BIS

Ufficio del Garante delle vittime di reato

Nota relativa al CAPO IV BIS Ufficio del Garante delle vittime di reato

Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 14 bis (Funzioni)

1. Il Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Ufficio del Garante, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti o temporaneamente dimoranti o domiciliate nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.

3. Ai fini dell'individuazione delle funzioni del Garante previste in questo Capo, per vittima di reato si intende qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdotta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del Codice di procedura penale.

Nota relativa all'articolo 14 bis

Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11. Poi così modificato dall'art. 2, l.r. 10 giugno 2020, n. 21.

Art. 14 ter (Ambito di intervento e modalità)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

c) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere

effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 14 bis;

d) può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;

e) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;

f) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 14 bis la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

g) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 14 bis che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.

3. Per le attività previste da questo articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.

Nota relativa all'articolo 14 ter

Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 14 quater (Incompatibilità)

1. Al Garante è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.

Nota relativa all'articolo 14 quater

Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

CAPO V Norme finali e transitorie

Art. 15 (Modifiche alla l.r. 3/2008)

1.
2.
3.

Nota relativa all'articolo 15

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 1, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 2 sostituisce la lett. a) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 3 abroga la lett. b) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Art. 16
(Abrogazioni)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nota relativa all'articolo 16

Il comma 1 abroga la l.r. 14 ottobre 1981, n. 29.

Il comma 2 abroga la l.r. 15 ottobre 2002, n. 18.

Il comma 3 abroga il comma 6 dell'art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25.

Il comma 4 abroga l'art. 26, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.

Il comma 5 abroga le lett. a) e d) del comma 2 dell'art. 5, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 6 abroga l'art. 6, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 7 abroga l'art. 9, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Art. 17
(Norma transitoria)

1. Le funzioni del Garante sono svolte dal Difensore civico regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della VIII legislatura.

Nota relativa all'articolo 17

Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 78.000,00 così ripartita:
 - a) euro 38.000,00 per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6;
 - b) euro 40.000,00 per le altre spese previste dalla presente legge.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla spesa autorizzata al comma 1 si provvede nel modo seguente:
 - a) quanto ad euro 30.800,00 mediante impiego delle somme iscritte nell'UPB 1.05.01 del bilancio di previsione per l'anno 2008, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 29/1981;
 - b) quanto ad euro 47.200,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2008.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2008 per euro 38.000,00 nell'UPB 1.05.01 e per euro 40.000,00 nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per il detto anno a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 19
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NORMATIVA DELLA REGIONE MOLISE

Legge regionale n. del 14 aprile 2000, n. 26 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"

In Molise il Difensore civico, istituito con L.R. Molise 14 aprile 2000 n.26 è stato abolito con L.R. Molise 20 dicembre 2013 n. 25.

NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE

Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1981 "Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico"

Art. 1. (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico)

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2. (Compiti del Difensore Civico)

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali.

Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

4 bis. In applicazione di quanto stabilito all' articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell'esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Il Difensore civico può altresì intervenire, con le modalità e i poteri disciplinati dalla legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria.^[1]

Art. 3.
(Diritto di iniziativa)

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione Regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.

Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

3 bis. In materia sanitaria, il Difensore civico ha facoltà di visita nelle strutture sanitarie afferenti al Sistema sanitario nazionale e in quelle private in regime di convenzione inserite nel territorio regionale con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento a soggetti ivi ricoverati.^[2]

Art. 4.
(Modalità e procedura d'intervento)

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.

Art. 4 bis.^[3]
(Attività decentrata sul territorio)

Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

Art. 5.
(Sospensione del procedimento)

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.

Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sè, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6.

(Obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità Giudiziaria)

Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 bis.^[4]

(Rappresentanza processuale)

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 6 ter.^[5]

(Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio)

1. La costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all' articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico regionale.

2. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.

Art. 7.

(Diritto di informazione del Difensore Civico)

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6 , all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Art. 8.

(Relazioni del Difensore Civico)

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 9.

(Informazione sull'attività del Difensore Civico)

L'Amministrazione Regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.

Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10.

(Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico)

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11.

(Diritto di informazione dei Consiglieri Regionali)

I Consiglieri Regionali hanno, nei confronti dell'ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 12.

(Requisiti e disposizioni per la nomina)

Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13.

(Cause di impedimento alla nomina)

Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico:

- a)** i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;
- b)** i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c)** gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d)** i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14.

(Cause di incompatibilità)

L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15.

(Durata)

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte dal dirigente competente, su delega del Difensore civico.^[6]

Art. 16.
(Revoca)

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico. Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17.
(Tempi della designazione)

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
(Rinuncia)

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 19.^[7]
(Sede e organizzazione dell'ufficio del Difensore civico)

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, la struttura a supporto dell'ufficio del Difensore civico è individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)^[8]

3. Nei casi di grave impedimento e nelle ipotesi di cui agli articoli 17, secondo comma, e 18, le funzioni relative agli affari urgenti ed indifferibili sono svolte dal dirigente competente.^[9]

Art. 20.^[10]
(Indennità e missioni)

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità mensile pari a 4.315,855 euro.

2. Al difensore civico è corrisposto il trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali.

Art. 21.
(Norma finanziaria)

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.

Al relativo onere che per l'esercizio finanziario 1982 è previsto in L. 50 milioni, si provvede con l'incremento di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del cap. 10 dello stato di previsione della spesa la cui denominazione viene così modificata: 'Spese per indennità di carica e di missione ai componenti il Consiglio Regionale ed al Difensore Civico.

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

Allegato A

Allegato: Attribuzioni del servizio ufficio del Difensore Civico

- 1) Ricevimento e istruttoria tecnica delle pratiche di ricorso all'esame dell'ufficio.
- 2) Reperimento del materiale legislativo e giurisprudenziale utile per la trattazione delle questioni in esame.
- 3) Predisposizione di documenti, relazioni, memorie ed altre forme di supporto, studio e documentazione per i casi sottoposti al Difensore Civico.
- 4) Tenuta dell'archivio e del protocollo dell'ufficio, classificazione e tenuta delle pratiche e della relativa documentazione.
- 5) Rapporti del Difensore Civico con i privati cittadini, con gli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che attuino leggi o esercitino deleghe regionali, interessati alle questioni sollevate.

Note:

^[1] Il comma 4 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 153 della legge regionale 19 del 2018.

^[2] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 154 della legge regionale 19 del 2018.

^[3] L'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 2000.

^[4] L'articolo 6 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 del 2000.

^[5] L'articolo 6 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 2016.

^[6] Nel comma 2 dell'articolo 15 le parole "da un dirigente designato dal Difensore civico" sono state sostituite dalle parole "dal dirigente competente, su delega del Difensore civico" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 2021.

^[7] La rubrica dell'articolo 19 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 2021.

^[8] Il comma 2 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 2021.

^[9] Il comma 3 dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 2021.

^[10] L'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 8 del 2013.

NORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA

Legge regionale 9 luglio 1981, n. 38 “Istituzione del Difensore civico”

Art. 1

La Regione istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

Il Difensore Civico provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o aziende dipendenti nonché presso gli Uffici degli Enti Locali, non territoriali, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

Art. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico anche oralmente, nel qual caso essa verrà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nel termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni 5, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli Uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Ultimato l'esame di cui al 3 comma, il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò da immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo e soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'Ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3 comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

Il Difensore civico invia, ogni 6 mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata dai suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'Autorità Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio. Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinati in Cassazione da più di 10 anni.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio regionale.

In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del difensore civico, il Consiglio regionale - a maggioranza di 2/3 - può revocare il mandato.

Art. 8

Al Difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

Art. 9

Il Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

Art. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1981 ammonta a lire 30 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

Cap. 00132 (cni) Spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico

Stanziamento di competenza L. 30.000.000

Stanziamento di cassa L. 30.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente

Stanziamento di competenza L. 30.000.000

Stanziamento di cassa L. 30.000.000

NORMATIVA DELLA REGIONE SARDEGNA

Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizione varie”

Art.1

Istituzione

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'Ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Art.2

Funzioni

1. Il difensore civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico rileva le irregolarità, le negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità ed il merito degli amministratori e suggerendo i conseguenti rimedi.
3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.
4. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.

Art.3

Legittimazione attiva

1. Il difensore civico interviene:
 - a) d'ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
 - b) ad iniziativa di associazione o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa.
2. Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.

Art.4

Divieto di ricorrere al difensore civico

1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente articolo 2, nonché i dipendenti del servizio sanitario e delle Unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.
2. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art.5

Rapporto fra il ricorso al difensore civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali

1. Il ricorso al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi suddetti.

Art.6

Modalità d'intervento

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all'articolo 2, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico, dopo aver informato l'Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l'intervento del difensore civico.

3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.

4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.

Art.7

Attività del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell'articolo precedente alla Commissione consiliare competente per materia, che può farne oggetto di discussione e risoluzione.

2. L'esame in Commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal difensore civico. La Commissione sente il difensore civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.

3. Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo articolo 10, terzo comma.

Art.8

Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie

1. Il difensore civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il difensore civico ha la facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti.

3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto di procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipende.

4. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.

5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.

Art.9

Convocazione del difensore civico

1. Il difensore civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, ove lo ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, dandone avviso al responsabile dell'ufficio o servizio da cui dipendono.
2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.

Art.10

Relazioni al Consiglio regionale

1. Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.
2. Il difensore civico può inviare al Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente articolo 7.
3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:
 - a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
 - c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
 - d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.
4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio, dalla Commissione competente per materia.
5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa dell'attività da lui svolta.

Art.11

Relazioni al Presidente della Giunta regionale

1. Il difensore civico può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

Art.12

Designazione e nomina del difensore civico

1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri designati alla Regione.
3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal Consiglio entro i successivi trenta giorni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

6. Il difensore civico deve essere elettore in uno dei Comuni della Sardegna ed è scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione a riposo delle giurisdizioni ordinarie o avvocati patrocinati in cassazione che abbiano svolto per quindici anni la professione.

Art.13

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

- a) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- b) i membri delle Commissioni di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazione, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni;
- d) coloro che ricoprano ogni carica elettiva pubblica e che esercitino qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.

2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dell'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.

3. Le cause di cui al primo comma dal presente articolo, se sopravvenute alla nomina, comportano parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

4. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella regione Sardegna.

Art.14

Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con **le stesse modalità previste per la nomina.**

2. La durata del mandato del difensore civico non può superare, comunque, quella del Consiglio regionale.

3. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.

4. I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo articolo.

Art.15

Decadenza e revoca

1. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente articolo 12.

2. Verificatasi una delle cause di decadenza previste nel precedente articolo 13 il Consiglio regionale la dichiara e provvede, entro sessanta giorni alla sostituzione del difensore civico.

3. Il difensore civico è obbligato a rassegnare le dimissioni qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni regionali o nazionali almeno tre mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Art.16

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a quello goduto dal consigliere regionale. Allo stesso spettano le indennità di trasferta e le agevolazioni di viaggio dei consiglieri regionali.

Art.17

Sede, segreteria e personale

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il difensore civico si avvale di uffici di segreteria con sedi periferiche presso le città sedi di Comuni circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'Ufficio.
3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

Art.18

Compiti della segreteria

1. Gli uffici di segreteria del difensore civico provvedono a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:
 - a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento;
 - b) svolgono l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo e dell'ufficio dell'Amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatori di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
 - c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
 - d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;
 - e) procedono, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;
 - f) intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;
 - g) curano la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art.19

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per il 1989 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 01001 del bilancio per il 1988 è incrementato di lire 150.000.000.
2. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
3. Le spese per l'attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli anni successivi.

Art.20

Norma transitoria

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del difensore civico.

Art.21

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NORMATIVA DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Legge della provincia autonoma di Bolzano 4 febbraio 2010, n. 3 “Difesa civica della provincia autonoma di Bolzano”

Art. 1 (Istituzione)

- (1) L'ufficio del Difensore civico/della Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
- (2) I servizi della Difesa civica sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.
- (3) La presente legge disciplina i compiti e le competenze dell'ufficio del Difensore civico/della Difensora civica nonché la procedura per la nomina del Difensore civico/della Difensora civica.

Art. 2 (Compiti)

- (1) Il Difensore civico/La Difensora civica interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d'ufficio riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei seguenti enti o persone giuridiche:
- (2) Il Difensore civico/La Difensora civica svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti o persone giuridiche di cui al comma 1.
- (3) Il Difensore civico/La Difensora civica interviene inoltre per garantire, ai sensi delle disposizioni in materia, l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti degli enti e persone giuridiche di cui al comma 1. Questo compito è svolto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, in quanto applicabili.
- (4) Il Difensore civico/La Difensora civica richiama all'attenzione del Presidente della Provincia e dei rappresentanti legali degli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell'articolo 12, eventuali ritardi, irregolarità e carenze nonché le loro cause, e formula proposte per rimuoverli.

Art. 3 (Modalità e procedure)

- (1) I cittadini e le cittadine che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui all'articolo 2 hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, essi/esse possono chiedere l'intervento del Difensore civico/della Difensora civica.
- (2) Il Difensore civico/La Difensora civica, previa comunicazione all'ufficio competente, chiede all'impiegato/all'impiegata responsabile del servizio il riesame della pratica e una valutazione della stessa, orale o scritta, entro cinque giorni. Il Difensore civico/La Difensora civica e l'impiegato/l'impiegata responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev'esserne data espressa motivazione che deve essere comunicata all'interessato/all'interessata.
- (3) Nel provvedimento disposto in seguito all'intervento del Difensore civico/della Difensora civica deve essere comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è pervenuto/pervenuta il Difensore civico/la Difensora civica.
- (4) Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o un'opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l'amministrazione
 - a) provinciale;
 - b) enti dipendenti dall'amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
 - c) concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

l'intervento del Difensore civico/della Difensora civica e non autorizza l'ufficio competente a negare informazioni o collaborazione.

(5) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l'attività del Difensore civico/della Difensora civica,

quest'ultimo/quest'ultima può denunciare il fatto all'organo disciplinare competente, il quale è tenuto a comunicare al Difensore

civico/alla Difensora civica i provvedimenti adottati.

(6) Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella, conformemente alle finalità dell'articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell'UE.

(7) L'amministrazione provinciale e gli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell'articolo 12 mettono a disposizione del Difensore civico/della Difensora civica i locali necessari per gli incontri con il pubblico e per le iniziative di informazione e di consulenza.

Art. 4

(Posizione giuridica)

(1) Il Difensore civico/La Difensora civica svolge la propria attività in assoluta libertà e autonomia.

(2) Il Difensore civico/La Difensora civica può richiedere verbalmente e per iscritto, al responsabile del servizio della Provincia o degli enti o persone giuridiche di cui all'articolo 2 interessati dal reclamo, copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti al segreto d'ufficio.

(3) Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta al segreto d'ufficio.

(4) Il Difensore civico/la Difensora civica può incaricare gli uffici dell'amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale di elaborare pareri. In casi particolari egli/ella può conferire tale incarico anche a esperti esterni/esperte esterne.

Art. 5

(Relazione sull'attività)

(1) Il Difensore civico/La Difensora civica invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta, da cui risultino i casi di mancata o insufficiente collaborazione da parte degli enti e persone giuridiche di cui all'articolo 2, e corredata da suggerimenti per un più efficace svolgimento della loro attività e per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione e del servizio. Egli/Ella presenta detta relazione ai consiglieri/alle consigliere provinciali alla data fissata dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.

(2) Il Difensore civico/La Difensora civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della Provincia, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, agli enti o persone giuridiche di cui all'articolo 2, se interessati dall'azione della Difesa civica nell'anno di riferimento, nonché a tutti coloro che ne facciano richiesta.

(3) Detta relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.

Art. 6

(Requisiti e nomina)

(1) I candidati/Le candidate alla carica di Difensore civico/Difensora civica devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) diploma di laurea e

b) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea (attestato di bilinguismo A), nonché

c) in relazione all'esercizio delle funzioni e degli obblighi di Difensore civico/Difensora civica, un'esperienza in campo giuridico o amministrativo basata su un'attività almeno quinquennale svolta in uno di questi due campi nei dieci anni precedenti.

(2) La procedura per l'elezione del Difensore civico/della Difensora civica inizia con l'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, disposto dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:

a) l'intenzione del Consiglio provinciale di coprire il posto di Difensore civico/Difensora civica;

b) i requisiti per l'accesso a detto posto;

c) l'indennità;

d) il termine, di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso ufficiale, per la presentazione delle candidature presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

(3) Prima dell'elezione del Difensore civico/della Difensora civica i candidati/le candidate che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il requisito della durata e del periodo dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera c), e che lo comprovano con attestati o autocertificazioni sono invitati/invitate a un'audizione presso il Consiglio provinciale. Nell'ambito di quest'audizione, a cui possono partecipare tutti i consiglieri e le consigliere provinciali, i candidati/le candidate illustrano la propria esperienza in campo giuridico o amministrativo, dimostrando così di soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettera c). In tale occasione essi/esse possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione della Difesa civica.

(4) Il Difensore civico/La Difensora civica è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale, fra i candidati/le candidate che hanno partecipato all'audizione di cui al comma 3. La sua nomina avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio stesso, dopo la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8. È eletto il candidato/È eletta la candidata che ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri.

Art. 7

(Cause di incompatibilità con la carica di Difensore civico/Difensora civica)

(1) La carica di Difensore civico/Difensora civica è incompatibile con quella di componente del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale o del Governo, del Consiglio regionale o provinciale, della Giunta regionale o provinciale, di sindaco/sindaca, di assessore/assessora comunale o consigliere/consigliera comunale.

(2) La carica di Difensore civico/Difensora civica è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio o professione. Nel periodo in cui è in carica, il Difensore civico/la Difensora civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all'interno di partiti, associazioni, enti o imprese.

(3) Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, nazionali o europee il Difensore civico/la Difensora civica è tenuto/tenuta a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della scadenza elettorale.

Art. 8

(Procedura per l'accertamento di cause di incompatibilità)

(1) Prima della sua nomina, il Difensore civico/la Difensora civica è tenuto/tenuta a dichiarare al/alla Presidente del Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali egli/ella eserciti, e che non sussistono o sono cessate le cause di incompatibilità di cui all'articolo 7.

(2) Se ciononostante il/la Presidente del Consiglio provinciale ha ragione di supporre che sussista una causa d'incompatibilità, ne dà comunicazione scritta al Difensore civico/alla Difensora civica. Quest'ultimo/Quest'ultima può, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare le proprie obiezioni per iscritto o eliminare la causa di incompatibilità. Nella successiva seduta consiliare, il/la Presidente del Consiglio comunica al Consiglio stesso l'avvenuta eliminazione della causa di incompatibilità. Se il/la Presidente del Consiglio, ricevute le obiezioni e in seguito a un esame congiunto della fattispecie, resta però dell'opinione che sussista una causa di incompatibilità, il/la

Presidente presenta al Consiglio una relazione motivata e propone la decadenza dalla carica del Difensore civico/della Difensora civica. Alla procedura in Consiglio si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio stesso riguardo alla convalida degli eletti, in quanto compatibili con la presente legge. Se il Consiglio constata l'esistenza di una causa di incompatibilità, il/la Presidente del Consiglio stesso dichiara la decadenza dalla carica.

(3) Se nel periodo di carica del Difensore civico/della Difensora civica si verificano modifiche riguardo alla dichiarazione resa ai sensi del comma 1, egli/ella deve darne comunicazione al/alla Presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dal verificarsi di tali circostanze. Se il/la Presidente del Consiglio ha motivo di supporre che sussista una causa di incompatibilità sopravvenuta, si procede come previsto dal comma 2.

Art. 9

(Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova elezione)

(1) La durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Il Difensore civico/la Difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore/della successora, salvo quanto disposto dal comma 2 e dall'articolo 8.

(2) Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, il/la Presidente del Consiglio stesso può destituire il Difensore civico/la Difensora civica per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso/della stessa.

(3) Qualora il Difensore civico/la Difensora civica decada o cessi dalla carica per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il/la Presidente del Consiglio provinciale avvia entro 30 giorni la procedura ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 settembre 2011, n. 10.

Art. 10

(Indennità e rimborso spese)

(1) Per la durata della carica, al Difensore civico/alla Difensora civica spetta l'indennità di carica prevista per i componenti del Consiglio provinciale, esclusa la diaria. Per l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio valgono le disposizioni vigenti per i dipendenti del Consiglio provinciale. Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio stesso.

Art. 11

(Personale)

(1) Per l'espletamento dei propri compiti il Difensore civico/la Difensora civica si avvale del personale assegnatogli/assegnatole dal Consiglio provinciale di concerto fra il Consiglio stesso e il Difensore civico/la Difensora civica. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico/della Difensora civica. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.

(2) Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla Difesa civica in base alle convenzioni di cui all'articolo 12, gli enti di cui all'articolo 12 e le loro organizzazioni rappresentative possono mettere proprio personale a disposizione della Difesa civica. Tale messa a disposizione è regolamentata da un apposito accordo, e di essa si tiene conto anche nello stabilire l'eventuale importo forfettario di cui all'articolo 12, comma 2. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico/della Difensora civica, mantiene la propria posizione giuridica, retributiva e previdenziale ed è a carico degli enti di cui all'articolo 12.

(3) Anche gli enti o le persone giuridiche di cui all'articolo 2 possono mettere proprio personale a disposizione della Difesa civica. In tal caso si applica quanto previsto al comma 2, ultimo periodo.

(4) Il Difensore civico/La Difensora civica può incaricare singoli dipendenti ad esso/essa assegnati o messi a disposizione di trattare questioni specifiche concernenti il settore sanitario nonché la tutela dell'ambiente e della natura.

Art. 12

(Convenzioni con altri enti per l'esercizio della carica di Difensore civico/Difensora civica)

(1) Come previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, il Difensore civico/la Difensora civica può, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni a livello comunale, concludere convenzioni con comunità comprensoriali, comuni, unioni di comuni o consorzi di comuni.

(2) L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare, di concerto con gli enti interessati con cui sia stata stipulata una convenzione ai sensi del presente articolo, un importo forfettario che gli enti stessi devono corrispondere al Consiglio per le maggiori spese derivanti dall'espletamento, da parte della Difesa civica, del servizio a favore di detti enti.

Art. 13

(Programmazione e svolgimento dell'attività)

(1) Il Difensore civico/La Difensora civica presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, entro il 15 settembre di ogni anno, un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento della Difesa civica avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(3) Per l'erogazione delle spese relative alle attività della Difesa civica il/la Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato/una funzionaria delegata, scelto tra i/le dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario/Detta funzionaria provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati/funzionarie delegate e sulla base delle istruzioni del Difensore civico/della Difensora civica e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo contabile.

Art. 14

(Norma finanziaria)

(1) Le spese per la Difesa civica sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale, e al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 15

(Abrogazione)

(1) È abrogata la legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, e successive modifiche.

Art. 16

(Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Legge della provincia autonoma di Trento 20 dicembre 1982, n. 28 “Istituzione dell'ufficio del difensore civico”

NOTE AL TESTO

- In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

- Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.

Art. 1

Istituzione

È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico. Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 2

Compiti del difensore civico

Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse. A tali fini svolge, anche mediante la formulazione di proposte, compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni nell'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32, dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15 e

dall'art. 1 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12. Vedi anche l'art. 4, comma 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4.

Art. 2 bis

Compiti del difensore civico in materia ambientale

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;

b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 2 ter

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 2 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi l'art. 6, comma 2 di quest'ultima legge).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 (per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione) e dall'art. 2 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 4

Informazione del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere senza il limite del segreto d'ufficio per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.

1 bis. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15 e modificato dall'art. 3 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 5

Relazione del difensore civico

Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3.

Art. 6

Requisiti e nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

Il difensore civico non può essere rinominato nella sua carica; inoltre non può essere immediatamente rinominato nella carica di garante dei diritti dei detenuti o di garante dei diritti dei minori.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest'articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione), dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1, dall'art. 3 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 e dall'art. 4 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 7

Cause di incompatibilità

L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

- 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;
- 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

NOTE AL TESTO

- *Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.*

- *Con riguardo al numero 1) del primo comma vedi, però, l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.*

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

Il difensore civico dura in carica cinque anni a decorrere dalla nomina da parte del Consiglio provinciale e continua a esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11 e dall'art. 5 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 9 della stessa l.p. n. 12 del 2020).

Art. 9

Adempimenti del difensore civico

Il difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.
- 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9 bis

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.
2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.
3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.
4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle persone interessate, delle famiglie, associazioni ed enti, raccoglie segnalazioni e promuove interventi e azioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di pieno sviluppo della loro personalità. Il garante fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti. È inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.
5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
 - b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.
6. *omissis*
- 6 bis. I garanti durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio provinciale e continuano a esercitare provvisoriamente le rispettive funzioni fino alla nomina dei successori. Non possono essere immediatamente rinominati in una delle cariche di garante previste da questa legge, né nella carica di difensore civico.
7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.
8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6, primo e secondo comma, e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.
9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza.

NOTE AL TESTO

- *Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5, così modificato dall'art. 6 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 9 della stessa l.p. n. 12 del 2020) e dall'art. 1 della l.p. 14 giugno 2021, n. 12.*

- *Nel comma 8, anziché " con l'esclusione del comma 2" si legga, più correttamente, " con l'esclusione del secondo comma".*

Art. 10

Indennità e rimborsi

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali. Se sono lavoratori in quiescenza che svolgono l'incarico a titolo gratuito, inoltre, spetta loro anche il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6, così sostituito dall'art. 4 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 e modificato dall'art. 7, comma 1 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 7, comma 2).

Art. 11

Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 5 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11 bis

1. La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.

Art. 12

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 13 - Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie

NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 “Disciplina del Difensore civico regionale”

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I - Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni del Difensore civico

Art. 3 - Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti

Art. 4 - Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici

CAPO II - Funzioni e compiti di tutela

Art. 5 - Cattiva amministrazione – definizione

Art. 6 - Intervento su richiesta

Art. 7 - Intervento d'ufficio

Art. 8 - Istruttoria

Art. 9 - Tutela della riservatezza e dei dati

Art. 10 - Intervento conciliativo

Art. 11 - Risultato degli interventi

Art. 12 - Intervento a tutela del diritto di accesso

Art. 13 - Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio

Art. 14 - Collaborazione con il Difensore civico

CAPO III - La difesa civica in ambito sanitario

Art. 15 - Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie

Art. 16 - Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale

Art. 17 - Competenze del Difensore civico

Art. 18 - Gestione dei reclami tecnico-professionali

CAPO IV - La rete di difesa civica locale

Art. 19 - Promozione della rete

Art. 20 - Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana

Art. 21 - Rapporti con altri organismi di difesa civica

CAPO V - Requisiti e modalità per la nomina

Art. 22 - Requisiti per la nomina e cause di esclusione

Art. 23 - Cause di incompatibilità

Art. 24 - Durata del mandato e proroga delle funzioni

Art. 25 - Cause di scadenza anticipata

Art. 26 - Nomina del Difensore civico

Art. 27 - Indennità e rimborsi spese

Art. 28 - Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale

CAPO VI - Sede, organizzazione, personale, finanziamento

Art. 29 - Sede

Art. 30 - Organizzazione e personale

Art. 31 - Risorse finanziarie

CAPO VII - Norme transitorie e finali

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 - Disciplina transitoria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 56 dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2006; considerato quanto segue:

1. la necessità di adeguare la disciplina vigente del difensore civico regionale alle disposizioni del nuovo Statuto, sviluppando gli elementi evolutivi di questa figura che ha maturato nella nostra Regione una pluriennale e vasta esperienza, confrontandosi con una molteplicità di casi concreti e di interlocutori sul piano nazionale ed internazionale;
 2. a necessità di definire e qualificare in tale disciplina una nuova figura di difensore civico, valorizzando, a fianco delle tradizionali funzioni relative ai casi di cattiva amministrazione, anche le funzioni di proposta esercitate per il perseguimento degli obiettivi di buon andamento, trasparenza ed equità della pubblica amministrazione, le funzioni di raccordo e di mediazione tra i singoli e l'amministrazione, le funzioni di assistenza nei confronti degli immigrati e dei soggetti che hanno maggiori difficoltà nel rapporto con la pubblica amministrazione
 3. la necessità di una più esatta delimitazione giuridica del campo di intervento proprio del difensore civico mediante la definizione, oggi assente nell'ordinamento regionale così come anche in quello nazionale, del concetto di cattiva amministrazione, che costituisce presupposto oggettivo dell'intervento dello stesso difensore civico;
 4. l'opportunità di valorizzare il rilievo sociale della difesa civica, prevedendo la possibilità che l'intervento del difensore civico sia richiesto non solo da singoli soggetti in riferimento ad un caso concreto ma anche da soggetti portatori di interessi collettivi che, a partire da alcuni casi concreti, evidenzino la rilevanza diffusa degli interessi in questione e rispetto ai quali l'intervento del difensore civico costituisca una risposta la cui portata travalica il caso concreto esaminato;
 5. l'opportunità di dettare specifiche disposizioni volte a definire con maggiore esattezza l'ambito di intervento del difensore civico in settori di particolare rilievo sociale, nei quali già da tempo la difesa civica è, del resto, particolarmente attiva, quali l'ambito sanitario, ove non siano state utilmente esperite le procedure interne di tutela già previste dall'ordinamento regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici e a tutela del diritto d'accesso;
 6. l'opportunità di valorizzare la rete di difesa civica locale e di dettarne la disciplina;
- si approva la presente legge

CAPO I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge detta la disciplina del Difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalle altre organizzazioni internazionali.

2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 2

Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione,

come definiti dall'articolo 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

2. Il Difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.

3. Nella propria attività, il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

Art. 3

Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti

1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione.

2. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti indicati dall'articolo 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale.

3. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato.

Art. 4

Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici (5)

1. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ai sensi della presente legge, della disciplina in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.

2. Il Difensore civico promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all'attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.

3. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

CAPO II

Funzioni e compiti di tutela

Art. 5

Cattiva amministrazione – definizione

1. Si ha cattiva amministrazione quando:

- a) un atto dovuto sia stato omissso o immotivatamente ritardato;
- b) un atto sia stato formato o emanato oppure un'attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
- c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
- d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
- e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione.

Art. 6

Intervento su richiesta

1. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di singoli ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Difensore civico può altresì intervenire su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4. Il Difensore civico favorisce, anche mediante attività d'informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in questione.
3. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità.
4. Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.
5. Il Difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione.
6. Il Difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.
7. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore civico. La richiesta al Difensore civico a tutela del diritto d'accesso sospende il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi e secondo la disciplina dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7

Intervento d'ufficio

1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8

Istruttoria

1. Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
2. Il Difensore civico può:
 - a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
 - b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l'intervento conciliativo ai sensi dell'articolo 10;
 - c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari;
 - d) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente.
3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
5. Con riferimento all'attività dei comuni, province, comunità montane, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale o provinciale, il Difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l'articolo 14, commi 2 e 3.

Art. 9

Tutela della riservatezza e dei dati

1. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.
2. La comunicazione dei dati personali comuni ad amministrazione diversa da quella direttamente interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell'interesse del titolare del dato, al fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.
3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all'esterno dell'amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all'individuazione del soggetto interessato.

Art. 10

Intervento conciliativo

1. Il Difensore civico ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta.
2. Al fine di cui al comma 1 può anche promuovere un accordo ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche.

Art. 11

Risultato degli interventi

1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.
2. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico.
3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Difensore civico comunica l'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede inoltre al Presidente della Giunta regionale l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d).
4. Il Difensore civico informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
5. Nel caso di intervento su richiesta collettiva di cui all'articolo 6, comma 2, l'attività informativa di cui al comma 4 è effettuata anche nei confronti della collettività dei possibili interessati.

Art. 12

Intervento a tutela del diritto di accesso

1. Il Difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l'accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.
2. L'accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.
3. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l. 241/1990, anche sugli atti delle province nei casi in cui non sia stato istituito il difensore civico provinciale e sugli atti dei comuni, nei casi in cui non siano stati istituiti né il difensore civico comunale né il difensore civico della rispettiva provincia.

Art. 13

Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio

1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li

assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all'articolo 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale.

3. La costituzione di parte civile nell'ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all'istituzione o alla nomina del proprio difensore civico.

4. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.

Art. 14

Collaborazione con il Difensore civico

1. Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove l'intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, il Difensore civico segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

3. L'esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al Difensore civico.

CAPO III

La difesa civica in ambito sanitario

Art. 15

Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie

1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal Difensore civico. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati.

2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore.

3. Il Difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.

Art. 16

Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale

1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca.

2. Per favorire l'integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi, semplificare l'accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il Difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell'esito delle relative istruttorie.

3. Il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria e sollecitare l'azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi.

Art. 17
Competenze del Difensore civico

1. Il Difensore civico interviene:
 - a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le conseguenti procedure interne;
 - b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l'utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall'azienda.
2. Le aziende trasmettono al Difensore civico, dandone adeguata informativa agli utenti tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite.
3. Il Difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali collaborano per la messa a punto e l'attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell'attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del personale.
4. Il Difensore civico collabora con la Regione, le aziende sanitarie, l'università, gli ordini e i collegi professionali e le associazioni di tutela per promuovere la definizione, in sede di conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti.

Art. 18
Gestione dei reclami tecnicoprofessionali

1. Il Difensore civico, nell'istruttoria delle pratiche, oltre all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8:
 - a) chiede all'azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo;
 - b) può approfondire la questione avvalendosi della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;
 - c) può trasmettere, su delega dell'interessato, il reclamo agli ordini e ai collegi professionali competenti nei confronti degli operatori coinvolti, qualora ravvisi aspetti che possano avere un rilievo sul piano deontologico.
2. Il Difensore civico può approfondire gli aspetti generali emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b).

CAPO IV
La rete di difesa civica locale

Art. 19
Promozione della rete

1. Il Difensore civico promuove, d'intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale nonché l'adozione di discipline omogenee in materia di autonomia, indipendenza, dotazione di mezzi e personale, trattamento economico dei difensori civici locali.
2. Il Difensore civico promuove l'istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il Difensore civico nonché a favorire la conoscenza dell'attività e delle funzioni svolte dalla difesa civica.
3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l'esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica.

Art. 20
Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana

1. Il Difensore civico convoca, almeno due volte all'anno, la conferenza permanente dei difensori civici locali per l'esame congiunto delle problematiche di interesse comune e la promozione di iniziative volte all'lo sviluppo e al miglioramento della difesa civica.

Art. 21

Rapporti con altri organismi di difesa civica

1. Il Difensore civico intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori civici delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali di difesa civica.

CAPO V

Requisiti e modalità per la nomina

Art. 22

Requisiti per la nomina e cause di esclusione

1. Può essere nominato Difensore civico chi sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente e di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, di lavoro autonomo o in posizione dirigenziale di strutture pubbliche o private o in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali, svolta nel campo della difesa dei diritti dei cittadini o comunque nel campo giuridico-amministrativo.

2. Non possono essere nominati:

a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;

c) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie;

d) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale.

Art. 23

Cause di incompatibilità

1. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa nonché con cause di esclusione sopravvenuta. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

2. Il Presidente del Consiglio regionale ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Difensore civico nominato a rimuoverla. Qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il Difensore civico è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente.

Art. 24

Durata del mandato e proroga delle funzioni

1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non può essere rinominato.

2. Il Difensore civico prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato oppure per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 25

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all'articolo 24, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può deliberare la revoca per gravi motivi del Difensore civico.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del Difensore civico è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina ai sensi dell'articolo 26, l'incarico è transitoriamente ricoperto dal Segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 27.

Art. 26

Nomina del Difensore civico

1. Al procedimento per la nomina del Difensore civico si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. E' nominato il candidato che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Dopo la terza votazione infruttuosa, è nominato il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.

Art. 27

Indennità e rimborsi spese (1)

1. Spetta al Difensore civico un'indennità pari all'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento (3) di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). (2)

2. Al Difensore civico spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, all'oggi e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento della attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del Difensore civico.

Art. 28

Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale

1. Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta, completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione.

2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno.

3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza.

4. Il Difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale.

7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale.

CAPO VI

Sede, organizzazione, personale, finanziamento

Art. 29

Sede

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana.

Art. 30

Organizzazione e personale

1. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Difensore civico.
2. Il Difensore civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana, oppure di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di *attività (4)* da svolgere.

Art. 31

Risorse finanziarie

1. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.
3. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale.

CAPO VII

Norme transitorie e finali

Art. 32

Abrogazioni

1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico), è abrogata.

Art. 33

Disciplina transitoria

1. Il Difensore civico in carica all'entrata in vigore della presente legge assume le funzioni di cui alla legge stessa fino alla scadenza del suo mandato, come regolato ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 15, comma 1, continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive regionali per l'esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della Toscana) e successive modifiche.

Note

1. Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 40.
2. Si veda anche l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.
3. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 14.
4. Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 17.
5. Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

NORMATIVA DELLA REGIONE UMBRIA

**Legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 “Nuova disciplina del Difensore civico regionale.
Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45”**

Art. 1

Oggetto della legge.

1. La Regione, in attuazione dell' art. 83 dello Statuto , definisce le funzioni del Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, determina le modalità della sua nomina e ne disciplina il funzionamento.

Art. 2

Funzioni del Difensore civico.

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti.
2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della legalità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3

Ambito dell'intervento.

1. Il Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi:
 - a) dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali;
 - c) delle Aziende Sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità;
 - d) dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali;
 - e) degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.
2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.
3. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all' art. 97 della Costituzione .
4. Nei casi di cui al comma 1 il Difensore civico interviene:
 - a) a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
 - b) d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento.
5. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.
6. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui all' art. 3, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

7. Il Difensore civico non può intervenire su richiesta dei Consiglieri regionali.

Art. 4

Intervento del Difensore civico.

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza dell'istanza presentata, verificando in particolare sia i casi di mancata risposta, sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 4, lettera a) .
2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o degli altri soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, intervenendo, ove ci sia un procedimento amministrativo, con le seguenti modalità:
 - a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell' art. 2 , commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;
 - b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati e il motivo del ritardo.
3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il Difensore civico può:
 - a) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;
 - b) chiedere all'amministrazione di procedere con il responsabile del procedimento all'esame congiunto della pratica;
 - c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omissivo illegittimamente;
 - d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.
4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì fornire al Difensore civico, entro trenta giorni, le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti oppure motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.
6. Esaurita l'istruttoria il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario inadempiente.
7. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato al Difensore civico entro 15 giorni. L'Amministrazione è comunque tenuta a rendere noti i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.
8. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.
9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Art. 5

Segnalazioni.

1. Il Difensore civico che nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa, ne riferisce all'amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

2. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Corte dei Conti.

Art. 6
Rete civica.

1. Il Difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e di coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle Province dell'Umbria.
2. Il Difensore civico intrattiene altresì rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organismi di difesa civica di altre regioni, nonché con organismi attivi a livello nazionale ed internazionale e con il Mediatore europeo.

[Art. 7] ^[5]
ARTICOLO 7

Relazioni e pubblicità dell'attività

1. Il Difensore civico invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.
2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette la relazione ai consiglieri regionali e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale istituzionale dell'Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.
3. Il Difensore civico può anche inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti. Anche in questo caso, le relazioni sono trasmesse ai consiglieri regionali.

[6]

Art. 8
Programmazione delle attività del Difensore civico.

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Il Consiglio esamina ed approva il programma e in conformità ad esso determina i mezzi e le risorse da ascrivere nella previsione di spesa del bilancio, da porre a disposizione del Difensore civico.

Art. 9
Requisiti e cause ostative.

1. Può essere candidato alla carica di Difensore civico un cittadino italiano in possesso del diploma di laurea magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento e che abbia una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nel campo giuridico-amministrativo.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere documentati al momento della dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dal candidato.
3. Non sono eleggibili a Difensore civico:
 - a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli Assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere, i direttori generali regionali e degli enti locali e delle agenzie ad essi collegate;
 - b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Comunità montana e di Unione di comuni;

- c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
 - d) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - e) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all' articolo 3, comma 1 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
 - f) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
4. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 3 possono essere eletti solo se siano decorsi due anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.
5. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico di Difensore civico.

Art. 10

Nomina.

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, disposta dal Presidente del Consiglio regionale, di un avviso pubblico indicante:
- a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all' art. 9 ;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia l'elenco delle candidature presentate ai sensi del comma 1 . La Commissione consiliare competente procede all'accertamento dei requisiti di cui all' art. 9, comma 1 e predispose una relazione per iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
- 2 bis. La Commissione consiliare, nella relazione di cui al comma 2, può segnalare all'Assemblea legislativa le candidature dalle quali emergano qualificazioni particolarmente attinenti alle funzioni del Difensore civico, anche per effetto dell'esercizio di simili funzioni presso amministrazioni locali. ^[7]
3. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 11

Durata dell'incarico e revoca.

1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. Il Difensore civico è revocato per gravi violazioni di legge. Può essere altresì revocato per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni a seguito di mozione di censura che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

[Art. 12] ^[8]

[Art. 12] ^[9]

Art. 13

Sede, personale, strutture.

1. Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.

2. Il Difensore civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e con la Giunta regionale.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore civico, istituita dall'Ufficio di Presidenza con personale di ruolo del Consiglio regionale.
4. Il personale assegnato alla Segreteria del Difensore civico dipende funzionalmente dal Difensore civico.
5. I locali e le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.

Art. 13 bis
(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico, per dodici mensilità all'anno, pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spetta altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.

[10]

Art. 14
Abrogazione.

1. Sono abrogate la legge regionale 30 novembre 1995, n. 45 (Riordino del Difensore civico regionale) nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 15
Norma transitoria.

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 bis
(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2018, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 bis, stimata in euro 11.000,00, è imputata nel bilancio regionale di previsione pluriennale a valere sugli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa iscritti alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo I "Spese correnti".
2. A decorrere dal 2019 la spesa annua, stimata in euro 26.000,00, è imputata per ciascuno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione pluriennale. Alla compensazione degli eventuali effetti eccedenti le previsioni di spesa di cui al comma 1 si provvede con legge di bilancio.

[11]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Note sulla vigenza

- [5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 8 marzo 2021, n. 3.
- [6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 8 marzo 2021, n. 3.
- [7] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 12 ottobre 2018, n. 7.
- [8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24. - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 12 ottobre 2018, n. 7.

[10] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 12 ottobre 2018, n. 7.

[11] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 12 ottobre 2018, n. 7.

Note della redazione

(1) - Il presente articolo deve considerarsi implicitamente abrogato, in quanto la L.R. 10 dicembre 2010, n. 24 che, con l'art. 9 lo sostituisce, è stata abrogata dall'art. 410, comma 1, lett. iiii) della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

NORMATIVA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 “Disciplina del funzionamento dell’ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1 - Difensore civico

Art. 2 - Principi dell'azione del Difensore civico

Art. 2bis - Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali

Art. 2ter - Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 2quater - Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 3 - Requisiti

Art. 4 - Procedimento per l'elezione

Art. 5 - Accertamento della conoscenza della lingua francese

Art. 6 - Elezione

Art. 7 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Art. 8 - Cause di ineleggibilità ad altre cariche

Art. 9 - Durata del mandato. Revoca

Art. 10 - Trattamento economico

Art. 10bis - Aspettativa e regime contributivo

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11 - Soggetti ed ambito di intervento

Art. 12 - Modalità di intervento

Art. 13 - Disposizioni relative al responsabile del procedimento

Art. 14 - Rapporti con le Commissioni consiliari

Art. 15 - Relazione sull'attività svolta

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16 - Organizzazione

Art. 17 - Dotazione organica e uffici

Art. 18 - Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Disposizioni finanziarie

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Norme transitorie

Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali) ⁽¹⁾

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) ⁽²⁾

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza) ^(2a)

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;

d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;

b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;

c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;

f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;

g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;

i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;

k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;

l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;

- n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
 - o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
 - p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;
 - q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
 - r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
 - s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.
4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:
- a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 3 (Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza ⁽³⁾;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis ⁽⁴⁾;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 ⁽⁵⁾.

Art. 4 (Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;

d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.

4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale ⁽⁶⁾.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:

a) la carica di:

1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;

c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione ⁽⁷⁾.

1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi ⁽⁸⁾.

2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale ⁽⁹⁾.

3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione ⁽¹⁰⁾.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieleto una sola volta ⁽¹¹⁾.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale ⁽¹²⁾.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato ⁽¹³⁾.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.

2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali ⁽¹⁴⁾.

Art. 10bis

(Aspettativa e regime contributivo) ⁽¹⁵⁾ (*)

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi ⁽¹⁶⁾;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato ⁽¹⁷⁾.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;

- c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
- e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
- f) ⁽¹⁸⁾.

2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.

3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

- 1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
- 2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
- 3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

- 1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
- 2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

- 1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica ⁽¹⁹⁾.
- 2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
- 3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può ⁽²⁰⁾:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
- b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
- c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
- d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE

() L'art. 12 della L.R. 1° agosto 2011, n. 19, dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della L.R. 17/2001, inserito dall'articolo 8, si applicano a decorrere dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge".*

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(2) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(2a) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27 marzo 2019, n. 3.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

*Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:
"b) laurea in giurisprudenza o equipollente;"*

(4) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

*Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:
"e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;"*

(5) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

*Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:
"f) conoscenza della lingua francese."*

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 6 così recitava:

"1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere

l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale."

(7) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 7, così recitava:

"c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione."

(8) Coma inserito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 7 così recitava:

"2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale."

(10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 7 così recitava:

"4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione."

(11) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 9 così recitava:

"1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta."

(12) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 9 così recitava:

"3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale."

(13) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 9 così recitava.

"4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato."

(14) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(15) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(16) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 11, così recitava:

"b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;"

(17) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(18) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 1, dell'articolo 12, così recitava:

"f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti."

(19) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 15 così recitava:

"1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica."

(20) Alinea così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, l'alinnea del comma 3 dell'articolo 17 così recitava:

"3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può:"

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE

Consiglio di Stato, sez. V, 16 luglio 2021 (ud. 19 novembre 2020), n. 5365

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania- sezione staccata di Salerno il Comune di Sassano (di seguito “Il Comune”) impugnava, domandandone l’annullamento: a) l’atto di invito del Difensore Civico della Regione Campania del 18 ottobre 2018 all’adozione del “Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento delle Istituzioni e degli Organismi di Partecipazione”; b) il decreto del Difensore Civico della Regione Campania n. 19 del 30 luglio 2019, di nomina del Commissario ad acta (nella persona della dott.ssa Maria Luigia Vitagliano), per l’adozione, in sostituzione del Comune inadempiente, del “Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento delle Istituzioni e degli Organismi di Partecipazione”; c) il verbale del 2 agosto 2019 di insediamento del Commissario ad acta e di richiesta della documentazione in possesso del Comune per l’adozione del regolamento comunale; d) la deliberazione del Commissario ad acta del 30 settembre 2019 con cui quest’ultimo annullava il “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione”, adottato dal Comune giusta delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 31 luglio 2019, ed approvava il proprio atto normativo; e) gli allegati al verbale di deliberazione del Commissario ad acta del 30 settembre 2019, ossia la nota interna del Difensore Civico, datata 27 settembre 2019, e l’allegato regolamento comunale; f) ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso.

1.1. Esponeva il Comune che gli atti impugnati erano stati adottati dal Commissario ad acta nominato con decreto dal Difensore civico della Regione Campania ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) nonostante il Comune non avesse mai previamente ricevuto l’invito all’adozione dell’atto regolamentare previsto dalla detta norma e malgrado avesse anche nelle more approvato, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 31 luglio 2019, prima dell’insediamento dell’organo commissariale, il proprio Regolamento per il funzionamento degli Istituti e degli Organismi di partecipazione popolare.

Nondimeno, in riscontro alla richiesta, formulata dal Comune, di revoca del detto decreto di nomina, il Difensore civico aveva sostenuto, con nota del 9 agosto 2019, che il Comune, all’atto della nomina del Commissario ad acta, avesse ormai perso la legittimazione all’adozione del Regolamento.

1.2. A sostegno del gravame il Comune lamentava: “Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dello Statuto della Regione Campania; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L.R.C. n. 23/78; Violazione del principio di autonomia degli enti locali affermato dall’art. 114 della Costituzione; Violazione dell’art. 120 Cost.; violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dell’art.136 del d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere: contraddittorietà in atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza, compatibilità, imparzialità e buona amministrazione. Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.”

1.3. In particolare con i motivi di ricorso articolati il Comune censurava: a) l’incompetenza del Difensore civico regionale a porre in essere, mediante la nomina del Commissario ad acta, l’intervento sostitutivo, in luogo degli organi di governo della Regione (nella specie il Presidente della Giunta Regionale), come previsto dagli artt. 2 e 3 della l.r. Campania n. 23 del 1978, specie in considerazione della natura discrezionale del potere esercitato; b) la violazione dell’art. 136 del d.lgs. n. 267 del 2000, per l’assenza di un previo invito a provvedere pervenuto all’amministrazione comunale asseritamente inadempiente; c) l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento

ed anche delle condizioni stabilite dall'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 per l'annullamento dell'atto regolamentare.

1.4. Si costituiva in resistenza il Commissario ad acta nominato dal Difensore civico regionale, mentre non si costituiva quest'ultimo, pur ritualmente intimato.

1.5. Si costituiva altresì la Regione Campania, formulando deduzioni difensive in senso adesivo alle tesi del Comune ricorrente.

2. Il giudizio di primo grado era definito dalla sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. all'esito dell'udienza camerale per la trattazione cautelare, con cui il Tribunale amministrativo adito ha accolto il ricorso, "stante la ravvisata fondatezza degli ordini di doglianze ...scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori", ed annullato gli atti impugnati, ritenendo illegittimo l'esercizio del potere sostitutivo per contrasto sia con la normativa regionale sia con l'art. 136 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello, previa istanza di sospensione dell'esecutività, il nominato Commissario ad acta, deducendone l'erroneità e invocandone la riforma alla stregua di due motivi di censura con cui ha lamentato "1. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 136 del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000. Eccesso di potere; 2. Error in iudicando. Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 136 del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 nonché 7 della L. 241/1990. Eccesso di potere."

3.1. Si sono costituiti in resistenza il Comune e la Regione Campania, che hanno chiesto il rigetto dell'appello. In subordine, le Amministrazioni appellate hanno prospettato anche la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del TUEL per violazione degli artt. 114 e 120 della Costituzione, ove la norma citata sia interpretata nel senso indicato dall'appellante.

3.2. Rinviata al merito la trattazione della domanda cautelare su istanza congiunta dei difensori dell'appellante e del Comune, all'udienza del 19 novembre 2020, tenuta con collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. È oggetto di appello la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale amministrativo adito ha accolto entrambi i motivi di censura sollevati col ricorso di primo grado avverso la delibera del Commissario ad acta specificata in narrativa e gli atti presupposti e conseguenti, ritenendo illegittimo l'esercizio del potere sostitutivo perché contrastante sia con la normativa regionale sia con l'art. 136 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (di seguito "TUEL").

5. Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza laddove ha ritenuto che, in base alla vigente normativa, il Difensore Civico non poteva nominare direttamente il Commissario ad acta, ma doveva richiederne la nomina al Presidente della Giunta Regionale, spettando agli organi regionali di vertice (cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità) le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi.

5.1. Al riguardo l'appellante ha richiamato un precedente del Tribunale amministrativo della Campania (T.A.R. Campania, sez. I, 21 maggio 2019, n. 2701) e i principi della giurisprudenza della Corte Costituzionale ivi riportati.

5.2. L'appellante ha quindi rammentato che i poteri surrogatori del Difensore Civico, di cui all'art. 136 del citato TUEL, non si configurano nei casi di atti e provvedimenti di competenza degli enti locali inadempienti in esercizio di un potere amministrativo connotato da un contenuto di ponderazione o di comparazione di interessi confliggenti, ma solo laddove questi siano chiamati ad assumere una decisione in adempimento di un obbligo di legge che consenta valutazioni di tipo meramente tecnico, di modo che sarebbero legittimi il decreto di nomina del Commissario ad acta adottato dal Difensore civico e gli altri atti impugnati, poiché nella fattispecie il Comune doveva

soltanto adempiere ad un obbligo di legge (l'adozione di un atto regolamentare) previsto dall'lo Statuto comunale.

6. Con il secondo motivo l'appellante contesta le statuizioni della sentenza che hanno accolto anche la censura di violazione dell'art. 136 TUEL, per non essere mai pervenuto al Comune il previo invito a provvedere all'adozione dell'atto regolamentare da parte del Difensore Civico; dal che l'impossibilità di esercitare qualsiasi tipo di potere sostitutivo "in ossequio all'apicale principio partecipativo di cui all'articolo 7 della Legge 241/90, informante i procedimenti amministrativi, di cui va garantita l'attuazione".

6.1. Al riguardo, l'appellante assume di aver fornito la prova dell'avvenuta comunicazione - a mezzo P.E.C. all'indirizzo dell'Ufficio protocollo del Comune di Sassano in data 22 ottobre 2018 (come facilmente evincibile dalla ricevuta di invio della P.E.C. allegata agli atti di primo grado)- della nota, datata 18 ottobre 2018, con cui si invitava il Comune, entro sessanta giorni dalla ricezione, all'adozione del regolamento con espresso avviso che, in mancanza, si sarebbe provveduto alla nomina in via sostitutiva di un Commissario ad acta ex art. 136 del D.lgs. n. 267/2000 - e che di tanto la sentenza non ha tenuto conto.

6.2. Nella memoria conclusiva in vista dell'udienza di merito l'appellante ha inoltre evidenziato che l'annullamento del Regolamento da parte del Commissario ad acta è avvenuto anche in considerazione del fatto che la discussione e la contestuale approvazione dell'atto normativo non sarebbero state inserite, nemmeno in via integrativa, nei punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 31 luglio 2019, come invece stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Sassano.

7. L'appello è infondato.

7.1. La sentenza impugnata ha correttamente accolto il primo profilo di censura, incentrato sull'illegittimità per incompetenza dell'intervento sostitutivo del Difensore Civico mediante la nomina del Commissario ad acta.

7.2. Al riguardo giova anzitutto richiamare la normativa applicabile, ed in particolare la Legge regionale Campania 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico presso la Regione Campania) che ha appunto istituito, nella Regione Campania, il Difensore civico ed alla quale il vigente Statuto della Regione Campania demanda la disciplina delle relative funzioni (cfr. art. 17 dello Statuto).

In particolare, per quanto qui rileva, l'art. 2, comma 4, della citata legge regionale stabilisce che il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si verifichino disfunzioni o anomalie comunque incombenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al consiglio regionale; il successivo art. 3, comma 3, dispone altresì che "se il Difensore Civico accerta che l'atto per il quale è stato sollecitato il suo intervento sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omesso".

Viene altresì in rilievo nella presente fattispecie l'art. 136 del più volte richiamato TUEL (recante la disciplina dei "Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori") a mente del quale "Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito", il quale provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

7.3. Così sinteticamente delineata la disciplina normativa applicabile alla presente fattispecie, giova poi evidenziare che la figura del Difensore Civico - generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già di competenza, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, dei previsti comitati di controllo (Corte cost. n. 112 del 2004) - ha il potere, ai sensi della citata legge regionale, di seguire e assicurare la tempestività e la regolarità dell'azione amministrativa.

Si tratta dunque di un organo preposto- a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta- a seguire l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione regionale, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità sanitarie locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente.

7.4. Tanto premesso, procedendo all'esame del primo motivo di appello, ritiene il Collegio che, ai sensi della normativa richiamata, il Difensore Civico doveva richiedere la nomina del Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omissivo al Presidente della Giunta regionale, e cioè all'organo politico che è il solo titolato ad esercitare poteri sostitutivi che determinino lo spostamento eccezionale di competenze incidenti su enti politicamente rappresentativi (cfr. ex multis, Corte Cost., 21 ottobre 2003, n. 313), poiché, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, le scelte relative ai criteri e ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quello delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità.

Pertanto, il Difensore Civico regionale, generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità della regolarità e tempestività dell'azione amministrativa, non era nella fattispecie titolare dei poteri sostitutivi, il cui esercizio doveva invece sollecitare presso gli organi politici di livello superiore.

7.5. Invero la Corte costituzionale in una pronuncia avente ad oggetto proprio i poteri del Difensore civico regionale rispetto alle omissioni degli enti comunali ha affermato che "La natura del Difensore Civico e le funzioni da esso esercitate impediscono dunque la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. Questi ultimi, infatti, per il loro tradursi in spostamenti eccezionali di competenze, e per la loro incidenza diretta sull'autonomia costituzionalmente garantita di enti politicamente rappresentativi, non possono non provenire dagli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale delle quali essi stessi assumono la responsabilità" (cfr. Corte Cost., 15 giugno 2004, n. 173).

7.6. In altre decisioni, con riferimento più in generale ai poteri sostitutivi della Regione rispetto agli enti locali insistenti sul proprio territorio, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittime le previsioni in tal senso, stabilendo che la sostituzione concerna solo il compimento di attività "prive di discrezionalità nell'an", la cui obbligatorietà derivi da interessi di livello superiore, tutelabili appunto attraverso l'intervento sostitutivo (sentenza Corte Cost. 18 febbraio 1988, n. 177), disponendo altresì che il potere surrogatorio sia esercitato da un organo di governo della Regione o almeno sulla base di una sua decisione (Corte Cost., 27 luglio 1989, n. 460; n. 342 del 1994; n. 313 del 2003) e prevedendo al contempo congrue garanzie procedurali ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così da consentire all'ente sostituito di interloquire e, se del caso, intervenire nel procedimento di sostituzione (Corte cost., sent. n. 416 del 1995 e ord. n. 53 del 2003).

7.7. In forza di tali orientamenti della giurisprudenza costituzionale, il Collegio ritiene che la previsione di cui all'art. 136 TUEL, che prevede il potere diretto del Difensore civico di surrogarsi agli enti inadempienti rispetto all'esercizio di poteri loro attribuiti dalla legge, deve riferirsi esclusivamente ai casi in cui l'amministrazione locale sia chiamata ad assumere una decisione che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, in adempimento di un obbligo di legge che non le riconosce ambiti di valutazione se non di tipo tecnico, mediante l'applicazione di criteri di tipo oggettivo, ed in cui la scelta non avviene sulla base di opzioni di tipo valoriale, sì che tali poteri sono esercitabili anche in via surrogatoria senza ledere la garanzia di autonomia costituzionale degli enti locali negli spazi di propria competenza.

In definitiva, il combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della citata legge regionale trova applicazione nell'ipotesi di esercizio di quei poteri che comparino interessi, rispetto ai quali possono intervenire solo gli organi regionali di vertice, in quanto espressione della comunità territoriale e dotati di investitura

democratica (anche su segnalazione del Difensore Civico), laddove l'art. 136 del TUEL resta invece applicabile per i casi, come detto, di sostituzione degli enti locali nell'esercizio di compiti e poteri che non presentino contenuti di ponderazione di interessi.

Sotto altro concorrente profilo, deve anche evidenziarsi che la nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del TUEL, costituendo rimedio di carattere eccezionale, sostanzialmente ablativo di poteri costituiti, deve essere assistita da cautele volte ad evitare in radice la possibilità che sia lesa o compromessa l'autonomia dell'ente surrogato, dovendo la sua efficacia, come per ogni provvedimento dettato da esigenze eccezionali e volto a comprimere poteri ordinariamente riconosciuti a soggetti dotati di autonomia, essere delimitata con estrema precisione. Il provvedimento di nomina del Commissario ad acta, pertanto, deve sempre indicare specificamente sia i limiti finalistici del mandato che i limiti temporali entro cui l'azione straordinaria dev'essere conclusa, con tassativa indicazione dei poteri conferiti che, per quanto possibile, devono essere diretti al compimento di atti determinati e vanno limitati a quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.

7.7. Orbene, alla luce dei rammentati principi ermeneutici, come bene rilevato dall'appellata sentenza, l'elaborazione e l'approvazione del "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione" investiva "contenuti di ponderazione o di comparazione di interessi", e cioè implicava "opzioni di tipo valoriale", concernendo l'individuazione delle forme e degli strumenti di democrazia partecipata esercitabili dalla comunità territoriale, ossia la disciplina di istituti nevralgici per la vita politica dell'ente locale, riservata alle scelte discrezionali del suo organo consiliare di governo e, in quanto tale, non era emanabile in via sostitutiva senza il coinvolgimento degli organi di governo dell'ente regionale (in particolare il Presidente della Giunta Regionale) cui andava richiesta la nomina del Commissario ad Acta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della l.r. cit. n. 23/1978.

Nella fattispecie oggetto di giudizio le richiamate norme della legge regionale sono infatti certamente applicabili per la valenza altamente programmatica, normativa e discrezionale dell'atto di adozione e approvazione del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, che costituiva oggetto del mandato conferito al Commissario.

Pertanto, la nomina del Commissario ad acta effettuata direttamente dal Difensore civico regionale, nell'esercizio del potere sostitutivo ai fini dell'adozione di un atto regolamentare, si sostanzia, in uno alla conseguenziale attività posta in essere dal Commissario ad acta, in un'attività illegittima, in quanto solo al Presidente della Giunta regionale, organo politico di vertice, compete, alla luce del vigente quadro ordinamentale, il potere di controllo sostitutivo anzidetto: e ciò tanto più ove si consideri, sotto diverso concorrente profilo, che la successiva approvazione del regolamento comunale giusta deliberazione commissariale del 30 settembre 2019 è avvenuta all'orquando il Comune aveva già adottato il proprio regolamento comunale, nell'esercizio della propria potestà normativa, e che l'organo commissariale nominato ex art. 136 del TUEL ha proceduto finanche ad annullare l'atto regolamentare adottato nelle more dal Comune, sebbene il citato art. 136 non preveda un potere di controllo mediante annullamento tra quelli tipici attribuiti al Difensore Civico né tale potere era stato attribuito al Commissario ad Acta con l'impugnato decreto di nomina.

Ad ulteriore conferma delle precedenti argomentazioni, non è superfluo evidenziare che l'art. 47 dello Statuto regionale, rubricato "Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale", al co. 1, lett. m), testualmente dispone che "Il Presidente della Giunta regionale ... adotta ... i provvedimenti nell'esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione".

7.8. Inoltre, la normativa regionale in esame è conforme ai principi sanciti dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, a seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed al conseguenziale nuovo testo degli artt. 114 e 120 della Costituzione, in materia di autonomia degli Enti locali in una prospettiva equiordinata rispetto al livello regionale.

In tale rinnovato contesto, la Corte Costituzionale ha chiaramente affermato che "... qualora siano in ipotesi da ammettere poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali, ulteriori rispetto a quelli

facenti capo al Governo, quali previsti dall'art. 120 della Costituzione ..., tali poteri sarebbero in ogni caso da ascrivere a organi di governo dell'ente che, nell'ambito di responsabilità più generali riconosciutegli, agisce in sostituzione ..." (cfr. Corte Cost. n. 313/2003 cit.).

Né ancora a diverse conclusioni appare possibile pervenire in base al citato art. 136 del D.lgs. n. 267/2000, non costituendo esso un valido fondamento all'esercizio diretto del potere di nomina del Commissario ad acta da parte del Difensore civico regionale: ed invero si impone un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in modo da renderne l'applicazione compatibile col mutato quadro ed assetto istituzionale assetto, come delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, nel solco dei principi più volte affermati dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia, secondo cui "... i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l'incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi ..., dal momento che le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità. In questa categoria non rientra certo la figura del difensore civico regionale, che indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già di competenza, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, dei previsti comitati regionali di controllo, ai quali, del resto, tale figura era già stata equiparata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (ora 136 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nonché da alcune leggi regionali successive. Si tratta quindi essenzialmente di un organo ... preposto alla vigilanza sull'operato dell'amministrazione regionale con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, al quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni" (cfr. Corte Cost., 6 aprile 2004, n. 112/2004).

7.9. Alla luce delle considerazioni che precedono, correttamente l'appellata sentenza ha ritenuto illegittimi il decreto di nomina del Commissario ad acta adottato dal Difensore civico e, in via derivata, tutti gli atti posti in essere dal Commissario ad acta, dovendo la funzione di controllo sostitutivo da parte del primo sugli atti comunali essere esercitata non in via diretta ed autonoma, ma mediante richiesta al Presidente della Giunta regionale di nomina del Commissario ad acta, secondo quanto previsto dall'art. 3 della l.r. n. 23/78.

È poi anche da escludere che l'esercizio diretto del potere sostitutivo da parte del Difensore civico fosse legittimo ai sensi dell'art. 136 cit. in quanto nella fattispecie in esame, come evidenziato, la nomina diretta del Commissario ad acta da parte del Difensore civico è stata disposta per l'adozione di un regolamento comunale e, quindi, di un atto normativo, ampiamente discrezionale, che importa innegabilmente profili di ponderazione e comparazione degli interessi da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo comunale nell'esercizio della sua sfera di autonomia, costituzionalmente garantita.

8. È infondato anche il secondo motivo di appello.

8.1. La sentenza di primo grado merita infatti conferma anche nella parte in cui ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo integrata la violazione del citato art. 136 del TUEL (che testualmente subordina l'esercizio del potere sostitutivo al previo invito a provvedere entro un congruo termine), oltre che del fondamentale principio partecipativo, di cui all'art. 7 della L. 241/90 che informa, in generale, i procedimenti amministrativi e di cui va garantita l'attuazione.

8.2. Il Comune di Sassano non ha infatti mai ricevuto il previo invito ad adottare l'atto regolamentare da parte del Difensore Civico, come si evince dall'esibito elenco dei protocolli in entrata del Comune e dalla correlativa attestazione del Segretario Comunale in data 4 ottobre 2019: e tali circostanze non

risultano smentite, non avendo l'appellante fornito prova della ricezione dell'invito da parte del Comune, ma solo dell'invio della nota datata 18 ottobre 2018 a mezzo PEC

9. In conclusione, l'appello va respinto.

10. La particolarità delle questioni trattate consente la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

ALTRA DOCUMENTAZIONE

La “reviviscenza dell’istituto della difesa civica alla luce della legge Gelli-Bianco: il Difensore civico regionale quale garante del diritto alla salute* di Nicola Posteraro, Dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università degli Studi di Roma Tre

1.Premessa

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco, dai nomi dei relatori), in linea con il processo già avviatosi mediante la legge Balduzzi (legge 8 novembre 2012, n. 189), si è proposta di raggiungere un equilibrio tra tutela del paziente e limite al contenzioso, riformando completamente la responsabilità professionale medica (anche penale). Il suo scopo principale è stato quello di risolvere il problema della medicina difensiva, quel sistema, cioè, in cui i medici, al fine di mettersi al riparo da possibili contenziosi con i pazienti, “propongono” cure numerose (e spesso inappropriate, perché inutili), col solo fine di proteggersi da qualsiasi addebito inerente alla mancata prescrizione di qualcosa che avrebbe potuto essere anche solo di qualche utilità per il paziente.

Il legislatore, così, ha voluto garantire la sicurezza delle cure e recuperare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, con lo scopo non solo di deflazionare il contenzioso legale, ma anche di evitare le ripercussioni economiche che il suddetto comportamento cautelativo implica.¹

Già con la delimitazione del penalmente sanzionabile -derivante all’entrata in vigore della legge Balduzzi il legislatore aveva tentato di ridimensionare le conseguenze e i costi che il fenomeno della medicina difensiva adduce al sistema sanitario nazionale (anche se, sul fronte civilistico, la formulazione non chiara della norma -che richiamava il solo art. 2043 c.c.- aveva fatto obiettivamente sorgere il dubbio, tra gli operatori del diritto, che il decisore avesse voluto modificare i criteri di accertamento della responsabilità del medico, fino ad all’ora consolidati in giurisprudenza)². La legge Gelli si inserisce proprio in questo complicato contesto, introducendo elementi innovativi che presentano aspetti positivi e criticità³. La riforma, infatti, incide su tutti gli aspetti del sistema sanitario e non riguarda solo i medici e gli operatori sanitari: si occupa della struttura, delle linee guida, del risk management, delle scelte del consulente tecnico specialistico, della copertura assicurativa, del fondo di garanzia. Essa aiuta a comprendere che il tema della responsabilità medica non deve essere più considerato come riferito al rapporto esclusivo e individuale tra medico e paziente, ma va inserito e studiato in un contesto innovativo, moderno, che tenga in considerazione tutte le condizioni in cui l’operatore sanitario operi o sia costretto a operare. Si tratta di una legge che mette in chiaro molti di quegli aspetti che, finora, in mancanza di norme positive, erano stati via via parametrati dalla giurisprudenza, la quale, sostituendosi al ruolo dell’inerte legislatore, aveva più volte creato essa stessa figure e istituti nuovi, nell’ambito di questa delicata tematica^{4 - 5}. Tra le altre cose, all’articolo 2, comma 1, la legge afferma che ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, può adire gratuitamente il Difensore civico regionale, laddove le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano ad esso affidato la funzione di garante per il diritto alla salute, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria⁶. La legge, al contrario di quanto è avvenuto negli ultimi anni (in cui si è assistito a una crisi dell’istituto della difesa civica e il Difensore civico è entrato in una fase di vera e propria recessione⁷), conferma la volontà del legislatore di farlo “rivivere”⁸ (volontà, questa, già resa evidente nel 2015 dalla riforma dell’amministrazione pubblica promossa dal Governo e intrapresa con la legge n. 124 del 2015 -cd. legge Madia-, la quale, sulla scia di quanto disciplinato dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso documentale, ha individuato una posizione centrale per il Difensore civico all’interno del sistema di tutela non giurisdizionale del diritto di accesso civico)⁹. Prima di provare a dar conto in maniera più specifica, sebbene non esaustiva, della novità apprestata dalla legge Gelli-Bianco, chi scrive ritiene sia opportuno soffermarsi brevemente sulla figura del Difensore civico in Italia, al fine di provare a tracciarne connotati salienti e caratteristiche generali.

2. Sui caratteri del Difensore civico in Italia (in particolare, del difensore civico regionale).

Nato in Svezia nel 1809, l'ombudsman (etimologicamente, nella sua primitiva accezione di strumento di controllo sull'attività governativa da parte dell'organo parlamentare, "colui che fa da tramite, da portavoce" 10) si è poi diffuso capillarmente, grazie alla sua flessibilità¹¹, nel corso del XX secolo, in Europa e nei paesi extraeuropei, dapprima con funzioni di controllo sul governo, successivamente quale strumento di tutela dei diritti¹².

In Italia, la prima concreta sperimentazione del Difensore civico si è avuta a livello regionale, negli anni '70, con l'introduzione della sua disciplina istitutiva negli statuti di Lazio, Liguria e Toscana¹³. La difesa civica (che in quel periodo storico è stata pensata, nel nostro Paese, come strumento di implementazione della democrazia, attraverso la partecipazione¹⁴), facilmente accessibile per i cittadini -perché gratuita e non assoggettata a particolari formalità procedurali-, nasce come forma di garanzia pre-contenziosa, il cui obiettivo principale è quello di correggere le disfunzioni, le inefficienze e le iniquità dell'agire delle pubbliche amministrazioni. Nel nostro Paese non esiste la figura del Difensore civico nazionale: non v'è, quindi, una legislazione a livello statale che disciplini l'istituto, posto che il progetto di legge elaborato nel 2006 dalla Conferenza nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle province autonome è rimasto lettera morta¹⁵. Manca, all'ora, un ombudsman a chiusura del sistema di tutela delle situazioni giuridiche dei privati nei confronti dell'amministrazione e il nostro paese dispone solo di un coordinamento tra difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano¹⁶. Da questo punto di vista, l'Italia è l'unico Stato fondatore dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa ad essere privo di Difensore civico nazionale, nonostante tale figura venga considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e, come tale, sia una condizione imprescindibile per ammettere nuovi Stati a far parte dell'Unione Europea o del Consiglio d'Europa 17. Il legislatore nazionale ha esclusivamente disciplinato la figura del Difensore civico per gli enti locali, con la legge n. 142 del 1990, istituendolo, all'articolo 8, a livello comunale e provinciale (sebbene facoltativamente) come garante del buon andamento e dell'imparzialità della p.A.¹⁸. A questo proposito, occorre ricordare che, al fine della razionalizzazione della spesa pubblica, lo stesso legislatore, nel 2009, ha soppresso la figura del Difensore civico comunale¹⁹: così, l'opportunità della sua istituzione negli enti locali viene riconosciuta ora solo a livello provinciale, con l'istituzione di un Difensore civico territoriale cui possono convenzionarsi, facoltativamente, gli enti comunali nell'ambito di riferimento. Per quanto attiene ai Difensori civici provinciali, però, occorre evidenziare che la trasformazione delle Province in enti a rappresentanza indiretta da parte della legge n. 56 del 2014 -assieme alla stretta sul finanziamento dell'ente- ha paralizzato l'attività politico-istituzionale degli enti di area vasta: proprio alla luce di ciò, sono scomparsi molti Difensori civici dal panorama provinciale (alcune volte, essi sono stati espunti dall'lo statuto al momento della revisione statutaria successiva alla legge n. 56/2014; in altri casi, la carica non è stata rinnovata al momento della scadenza del mandato): in sostanza, quelli che rilevano, quindi, oggi, perché ancora esistenti, sono i difensori civici regionali (e delle province autonome) 20. Tuttavia, come evidenziato dalla relazione dell'anno 2013 del Coordinamento nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle province autonome, la realtà regionale italiana, in tema di Difensore civico, oggi, è assai eterogenea²¹. Ad esempio, in Sicilia, un Difensore civico non è mai stato istituito; in Puglia, manca la legge attuativa di quella di esso istitutiva; in Calabria, invece, il Difensore è stato istituito, ma non è mai stato nominato; in Umbria, non viene nominato dal 1994; in Friuli Venezia Giulia, infine, è stato abrogato nel 2008²² - 23. Com'è noto, non sussiste una univoca posizione della dottrina e nella giurisprudenza sulla corretta collocazione sistematica dell'istituto: di recente, pare che, abbandonate le tesi che lo configuravano come organo di governo della Regione²⁴, ovvero, quale organo di natura para-giurisdizionale in quanto affine, nei compiti, alle funzioni di legittimità proprie del giudice amministrativo²⁵, ovvero, ancora, quale autorità amministrativa indipendente²⁶, alla luce di alcune esperienze legislative regionali (più in particolare, si allude a quelle della Toscana e della Lombardia), si sostenga che il Difensore civico abbia assunto le vesti di mediatore nell'ambito procedimentale, il quale, svolgendo funzioni di natura propulsiva, riesce ad assicurare, nell'ambito del procedimento amministrativo, un

concreto dialogo tra la sfera pubblica e la sfera privata²⁷. In verità, alla luce di quanto disposto dalle leggi regionali sul punto, l'intervento del Difensore civico può anche prescindere da un rapporto procedimentale e/o dall'esercizio di poteri autoritativi: in altre parole, il difensore, al di là del procedimento, si configura più in generale quale figura di raccordo tra privato amministrato e pubblica amministrazione con cui questi entri in contatto, quale "traduttore" degli interessi del primo in una lingua che sia pienamente comprensibile dalla seconda, quale tramite che, oltre a garantire la diffusione e la promozione delle "best practices" amministrative, fa aumentare l'affidabilità e la qualità dell'azione amministrativa nella percezione dei destinatari (con evidenti ricadute in termini di diffusione della legalità e di consenso verso i poteri pubblici)²⁸: è chiaro che il Difensore, agendo a tutela del singolo richiedente, tutela, contestualmente, l'interesse pubblico della P.A. globalmente intesa, favorendo la tendenza ad un miglioramento dell'azione amministrativa in termini di tempestività ed efficacia. Esso, tramite la sua azione, attua una forma (anche se 'impropria', "a- tecnica") di controllo, dal momento che (pur non disponendo di alcun potere di sostituzione) può comunque invitare l'organo competente a eliminare le storture riscontrate nel sistema amministrativo lesivo degli interessi degli amministrati. In quest'ottica, Difensore civico garantisce, senza dubbio, una deflazione del contenzioso giurisdizionale²⁹. Certo è che, sebbene sul piano etimologico possa ricordare la figura del *defensor civitatis* (magistratura istituita nel tardo impero romano con la funzione di difendere le classi subalterne dalle sopraffazioni dei potenti), esso non ha alcuna relazione con siffatto istituto della storia del diritto romano (e, nonostante la denominazione, non può quindi in alcun modo considerarsi una figura magistratuale sui generis)³⁰. Evidentemente, non esistono disposizioni che diano garanzie univoche al Difensore: ogni regione ha legiferato in modo difforme; e anche se specifiche competenze gli sono state nel tempo attribuite da parte di norme speciali, queste non hanno comunque mai consentito di definire, in via generalizzata e assoluta, i tratti caratteristici dell'istituto³¹. Una legge nazionale sarebbe quindi forse utile per stabilire almeno quali siano i livelli minimi essenziali di garanzia che consentano al Difensore di esercitare la sua azione in modo efficace. Tuttavia, alla luce delle esperienze regionali³², si possono provare a fornire delle indicazioni generali circa funzioni e regole che presidono alla sua azione³³: (i) anzitutto, appare evidente che sussiste sempre una stretta connessione tra il Difensore civico e l'attività della pubblica amministrazione³⁴; (ii) in secondo luogo, si può affermare che il Difensore deve essere persona che abbia una particolare esperienza e competenza in campo giuridico e che la sua elezione spetta alla assemblea legislativa regionale con maggioranza qualificata; (iii) esso interviene su istanza di parte o d'ufficio, per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente tenuti da parte di pubbliche amministrazioni; (iv) ancora, i suoi poteri non risultano mai di tipo coercitivo, ma sono rivolti essenzialmente a valorizzare una funzione nella quale "riconoscere un punto di riferimento permanente nella comunicazione pubblica e istituzionale"³⁵: opera, cioè, un'azione di moral suasion, indicando alla P.A., dopo attenta ed approfondita istruttoria, la condotta amministrativa che sarebbe opportuno seguire³⁶; (v) infine, occorre sottolineare che, oltre a migliorare i rapporti tra PP.AA. e amministrati in genere, il Difensore interviene, spesso, a favore delle categorie più deboli³⁷, offrendo sostegno e patrocinio ad iniziative a tutela dei diritti delle persone con particolari necessità. In alcuni casi, le leggi regionali di esso istitutive ammettono il suo intervento nei confronti degli enti locali solo nel caso in cui siano state stipulate apposite convenzioni atte a legittimare l'azione del primo nei confronti dei secondi. In particolare, il problema che spesso si pone, nella pratica, è il seguente: se il difensore civico regionale possa ugualmente intervenire a tutela dell'amministrato istante, laddove la richiesta inoltrata dal singolo lamenti l'illegittimità dell'azione amministrativa posta in essere da (ovvero l'illiceità comportamentale tenuta da) Comuni non convenzionati. In verità, si ritiene che, per i motivi di cui si dirà, il difensore civico regionale possa intervenire al di là del sussistente convenzionamento. Anzitutto, occorre rilevare che le disposizioni delle leggi regionali sul convenzionamento sono state per lo più elaborate quando, nel nostro ordinamento, esisteva la possibilità, per i Comuni, di istituire i difensori civici locali. In altre parole, essa possono essere interpretate nel senso che valevano a tutelare l'autonomia dell'ente locale Comune: la norma serviva

a evitare che il difensore civico regionale andasse a ingerirsi nella sua attività, quand'anche esso, sebbene potesse scegliere di istituire il garante sul piano territoriale, avesse deciso di non dotarsene. Lo stesso legislatore, come rilevato supra, nel 2009, ha soppresso la figura del Difensore civico comunale³⁸. Dunque, il Comune, quand'anche volesse dotarsi di un difensore civico locale, non potrebbe farlo. Viene meno, quindi, la ratio della disposizione così intesa, posto che la mancanza di un difensore civico locale non presuppone, necessariamente, una volontà negativa dell'ente locale di dotarsene. A prescindere dalla ratio della norma appena esposta, poi, si ritiene che, in un'ottica di leale collaborazione, il difensore civico debba oggi intervenire nei confronti dell'ente locale anche nel caso in cui manchi una stipulata convenzione. La collaborazione agisce, infatti, come fattore di unità³⁹, oltre che di efficienza; si pone come “espressione dinamica relazionale del buon andamento dell'azione amministrativa”⁴⁰: l'azione amministrativa, quando è ripartita tra varie competenze, specie in ragione dell'autonomia locale, necessita di applicazione effettiva dell'immanente principio fondamentale della leale cooperazione, che esige – a compensazione della ripartizione di competenze – che le amministrazioni implicate collaborino realmente nella salvaguardia dell'esercizio reciproco delle funzioni, acquisendo così una congrua e completa conoscenza dei fatti e la possibilità di una considerazione adeguata e proporzionata degli interessi coinvolti nelle rispettive competenze, vagliando se gli assunti presi a base sono corretti o possono essere corretti e modificati pur senza venire meno alla cura dell'interesse pubblico di loro attribuzione (ferma restando poi per ciascuna la autonoma e definitiva valutazione, specie se tecnica: la comparazione non trasforma infatti la valutazione tecnica in un giudizio di discrezionalità amministrativa)⁴¹. Dopotutto, occorre rilevare che l'intervento del difensore nei confronti degli enti locali non convenzionati e sprovvisti di garante locale non incide negativamente sul principio autonomistico: i poteri che il difensore civico regionale esercita, nel momento in cui interviene a tutela degli amministrati, non sono di ingerenza nell'attività del Comune. Svolgendo una funzione di moral suasion, dunque di stimolo, esso si limita a consigliare alla P.A. la più soluzione da adottare sul piano concreto per superare i problemi che hanno minato il rapporto tra essa e l'amministrato. Quelli che esercita, cioè, ai sensi delle leggi regionali, non sono poteri sostitutivi (che sarebbero altrimenti in contrasto con la Costituzione, come rilevato dalla Corte costituzionale⁴²). Si consideri, ancora, che quella del difensore civico, pur non essendo riconosciuta dal nostro testo costituzionale, è una figura che si rivela strategica per garantire il primato della persona. Esso rappresenta un utile sostegno per tutti quei soggetti che subiscono il cattivo funzionamento delle PP.AA. A conferma di ciò, rilevano le norme nazionali di cui s'è detto supra, che, di recente, lo hanno ri-considerato quale figura di garanzia imprescindibile nell'ambito del rapporto privato-amministrazione. Se la difesa civica regionale, in questi casi, non intervenisse, l'istante perderebbe una occasione di tutela. Si verrebbe a creare una disparità di trattamento, quindi, tra amministrati richiedenti l'intervento nei confronti di enti convenzionati e amministrati richiedenti l'intervento nei confronti di comuni non convenzionati. Poiché già non è accettabile che in Italia vi siano quelle suddette differenze regionali tra amministrati che abbiano la “fortuna” di poter adire il Difensore civico regionale e amministrati che ad esso non possano rifarsi, occorre evitare che, quantomeno in ambito locale, nei casi in cui la figura del difensore civico regionale esista, si alimentino inutili disparità. Pare a chi scrive che deponga a favore di questa lettura l'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: ivi, il legislatore ha espressamente rilevato che la richiesta di riesame in costanza di diniego -espresso o tacito alla richiesta di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della citata legge sul procedimento amministrativo, sia indirizzata al difensore civico competente per l'ambito territoriale immeditate superiore, laddove il difensore civico competente per ambito territoriale non sia stato istituito. Allo stesso modo, rileva l'art. 5, comma 8, del decreto n. 33 del 2013, a mente del quale, nei casi di mancata risposta nei termini, ovvero di diniego totale o parziale dell'accesso civico, qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. L'intento è quello di evitare che i privati sprovvisti del difensore civico locale vengano privati d'una parte del dialogo che altri

potrebbero invece instaurare. Si può al massimo ritenere diverso il caso in cui sia presente un difensore civico provinciale: in questa eventualità, il difensore civico regionale potrebbe inoltrare la pervenuta richiesta al difensore civico provinciale, per far sì che, ai sensi del suddetto principio di sussidiarietà, sia l'istituzione comunque più vicina all'amministrato a (cercare di) risolvere i problemi denunciati dal richiedente. Si ritiene, dunque, che il difensore civico regionale, ricevuta una istanza diretta a richiedere il suo intervento nei confronti di un Comune con esso non convenzionato, debba: a) verificare se sia presente un difensore civico provinciale; b) in caso positivo, inoltrare ad esso l'istanza pervenuta, comunicando, all'istante, siffatto avvenuto inoltramento al difensore all'ente "più prossimo"; c) nel caso negativo, scrutinare la questione nel merito, inoltrando la elaborata risposta all'istante e all'ente locale coinvolto nella vicenda, sebbene non convenzionato; d) contestualmente, comunicare al singolo che trattasi di intervento a tutela di situazioni incise da attività posta in essere da un Comune non convenzionato, nei confronti del quale, dunque, esso non potrà agire ulteriormente⁴³.

3. Il Difensore civico regionale quale garante della salute: le novità della legge Gelli-Bianco.

Come si evidenziava in apertura, con la legge Gelli-Bianco il legislatore ha sancito, a livello nazionale, la volontà di riconoscere al Difensore civico regionale (e delle province autonome) uno specifico ruolo di garante per il diritto alla salute ⁴⁴.

La norma, in verità, lascia alle Regioni e alle province autonome la facoltà di attribuire tale funzione ⁴⁵ (oltre che la possibilità di disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico) ⁴⁶. La originaria proposta prevedeva una obbligatoria istituzione dell'ufficio del garante presso tutte le Regioni. Tuttavia, il legislatore ha poi seguito le indicazioni provenienti dalla I Commissione affari costituzionali e dalla XIV Commissione politiche dell'Unione Europea (entrambe della Camera dei Deputati), le quali avevano invece indicato l'opportunità di rendere facoltativo siffatto affidamento della funzione di garante al Difensore; come è stato rilevato in dottrina, simile facoltà deriva comunque dall'inquadramento costituzionale della materia trattata nella legge ⁴⁷. In ogni caso, la natura facoltativa della istituzione del garante della salute costituisce sicuramente un limite assai evidente⁴⁸: in questo modo, si rischierà di alimentare quelle differenze regionali che, in tema di diritto alla salute, sono già esistenti. Inoltre, come si rilevava retro, nel nostro Paese non tutte le Regioni hanno provveduto a istituire (ovvero, a nominare o a mantenerlo) il Difensore civico regionale. Dunque, seppure per assurdo tutte le Regioni decidessero di legiferare in questo senso, comunque qualcuna di loro rimarrebbe sprovvista di tale figura, in quanto sarebbe in ogni caso impossibilitata ad attribuire la suddetta funzione (senza considerare che, in alcuni casi, la figura è stata sostituita da altro istituto -come ad esempio nella regione Veneto e nella regione Marche, nelle quali è presente dal 2013 un garante regionale dei diritti della persona-). Finora, solo la regione Lombardia ha legiferato al fine di adeguarsi alla previsione dell'art. 2 in commento (e lo ha fatto con la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 37, che ha modificato la legge istitutiva del difensore civico regionale -l. r. 6 dicembre 2010, n. 18-). In altre (poche) regioni, invece (si allude alla Campania, all'Emilia Romagna, al Piemonte), sono stati presentati dei progetti di legge.

La legge non delinea in modo più specifico le attribuzioni del Difensore civico regionale quale garante del diritto alla salute. Per provare a fornire qualche indicazione, occorre soffermarsi anzitutto sul concetto di salute. Ora: com'è noto, il diritto alla salute assume, nel nostro ordinamento, i più vari significati; esso è un concetto polisemico, che, da un lato, si presenta come diritto sociale (condizionato⁴⁹), dall'altro si presenta come diritto di libertà⁵⁰. Occorre quindi cercare di chiarire se il difensore sia garante del diritto alla salute in tutte le sue forme, oppure no. Come rilevato, la legge stabilisce che ciascun destinatario di prestazioni sanitarie può segnalare una disfunzione del sistema di assistenza sanitaria e socio-assistenziale: proprio alla luce della disposizione suddetta, si ritiene che la disfunzione da segnalare sia quella che incide negativamente sul diritto alla salute inteso nella sua accezione di diritto sociale -quale diritto, cioè, a ottenere cure adeguate, a pretendere l'erogazione di prestazioni sanitarie-; il segnalante potrà lamentare, quindi, la sussistenza di inefficienze che inibiscano la completa fruizione delle prestazioni, ovvero limitino, rendendolo difficoltoso, l'accesso

ai servizi -liste d'attesa, applicazione del ticket, problematiche legate ai percorsi assistenziali per determinate patologie 51.

Ciò vuol dire che, se quanto affermato è vero, restano pertanto non segnalabili i (e dunque non può chiedersi l'intervento del difensore civico regionale nel caso di) fatti lesivi del diritto alla salute del singolo inteso quale diritto di libertà^{52 - 53}. Il Difensore civico, in quest'ottica, più che garante del diritto alla salute in senso stretto e ampio, è meglio qualificabile quale garante del diritto alle prestazioni sanitarie⁵⁴. Si ritiene, di conseguenza, che la segnalazione possa riguardare solo le prestazioni sanitarie erogate da soggetti pubblici, o comunque convenzionati (i cui costi siano cioè imputati alla finanza pubblica)⁵⁵. La legge espressamente precisa che l'accesso al Difensore civico può avvenire gratuitamente: in questo modo, la disposizione, sebbene pleonastica, è conforme all'identità generale dell'ombudsman, che, come rilevato supra, si caratterizza per la gratuità della tutela stragiudiziale che può offrire. Sul piano pratico, è stato accertato che oggi molti difensori civici regionali intervengono già a tutela del diritto sociale alla salute, svolgendo la suddetta funzione di mediatori tra la posizione vantata dalla P.A. e quella vantata dall'amministrato che da essa reputi di essere stato leso (ad esempio, vari sono i casi in cui l'amministrato si rivolge al difensore civico regionale lamentando di avere ingiustamente pagato il ticket per ottenere una prestazione sanitaria che, invece, avrebbe dovuto ottenere gratuitamente). Per questo, molti uffici di difesa civica regionale reputano che l'attribuzione di siffatta funzione di garante del diritto alla salute al difensore civico si traduca in una attribuzione di tipo meramente formale (reputano che si tratti, cioè, di positivizzare ciò che nella realtà già succede e/o di specificare meglio ciò che legge regionale generalmente già prevede -e consente-) 56.

Sotto il profilo soggettivo, la segnalazione può essere presentata da ciascun destinatario di prestazioni sanitarie. Per come la norma è strutturata, sembra dunque che a) i soggetti possano inoltrare la segnalazione al difensore a prescindere dal fatto che la disfunzione del sistema abbia già leso il loro diritto a ricevere le prestazioni (in altri termini, sembra che l'amministrato possa adire il difensore in via cautelativa, quand'anche la lesione del suo interesse sia solo potenziale ed esso immagini semplicemente di poterla subire); b) chiunque sia consequenzialmente legittimato a segnalare le disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria: tutti, infatti, potenzialmente, sono destinatari di prestazioni sanitarie. Addirittura, anche coloro i quali siano residenti in una regione diversa da quella in cui la disfunzione si sostanzia, in quest'ottica, potrebbero apparire legittimati a segnalare il malfunzionamento, posto che, potendo essi decidere di "migrare" per farsi curare da strutture afferenti a quel sistema, potrebbero avere un concreto interesse a che esso funzioni in modo corretto e adeguato. Tuttavia, al comma 3, il legislatore precisa che il difensore civico verifica la fondatezza della segnalazione e, qualora la ravvisi, interviene a tutela del diritto leso. Sembra, dunque, che, contrariamente a quanto rilevato supra -sub a)-, la segnalazione possa essere presentata dall'amministrato esclusivamente nel caso in cui, a causa della disfunzione segnalata, si sia già sostanzialmente la lesione del suo diritto alla salute -recte, a ottenere cure- (sembra cioè che la lesione lamentata debba essere attuale e non solo potenziale e che la lesione del diritto sia condicio sine qua non per la legittima presentazione di una segnalazione d'una disfunzione). In verità, si potrebbe obiettare che la disfunzione del sistema, quando effettivamente esistente, sia ex se capace di ledere il generale (di tutti) diritto alla salute nella sua accezione di diritto a ottenere prestazioni. Dunque, se è vero che destinatari delle prestazioni sanitarie sono potenzialmente tutti e che il diritto sociale alla salute spetta a tutti, all'ora potrebbe continuare a valere quanto rilevato all'inizio (e, cioè, dovrebbe potersi affermare che chiunque sia legittimato a segnalare una disfunzione che, sol perché sostanziatasi, ha per ciò solo leso un suo diritto a ottenere prestazioni adeguate, anche se quelle prestazioni esso non le ha ancora concretamente richieste). Tuttavia, anche laddove la disfunzione si voglia considerare capace di ledere concretamente il diritto sociale alla salute di tutti, mi sembra che non possa comunque valere l'asserzione sub b): credo, infatti, che possa segnalare il malfunzionamento del sistema il solo soggetto che sia effettivamente stato destinatario d'una prestazione sanitaria (che, cioè, in costanza della erogazione di quella, abbia subito la disfunzione e abbia sopportato la lesione del suo diritto a ottenere le cure). Si giunge a questa conclusione studiando

la parte della norma in cui si legge che il Difensore civico “(...) può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato (...)”: se tutti potessero segnalare la disfunzione, questa specificazione circa la necessità della delega non avrebbe alcun senso, visto che basterebbe allegare un caso concreto (recte, circostanziare la segnalazione) per rappresentare la lesione d’un proprio diritto a ottenere le cure. Essa rileva, invece, proprio perché sono soltanto certi soggetti determinati -coloro i quali siano stati effettivi destinatari di prestazioni e si siano scontrati con la disfunzione- a potere lamentare il malfunzionamento del sistema, avendone concretamente subito le conseguenze in qualità di destinatari attuali -e non meramente potenziali- delle prestazioni sanitarie necessitate. Le segnalazioni inoltrate da altri, dunque, quand’anche si voglia ammettere che siano dirette a richiedere l’intervento a tutela di un diritto che è stato comunque concretamente leso dalla disfunzione sostanziata, potranno non essere considerate dal difensore (nel senso che questi potrà comunque scrutinarle al fine di valutare una eventuale necessità di attivarsi d’ufficio, ma non dovrà rispondere al singolo dandogli conto del perché abbia deciso di intervenire/non intervenire a tutela del generale diritto sociale alla salute). Conseguenzialmente, la segnalazione pervenuta deve necessariamente essere riferibile, sul piano formale, ad uno specifico amministrato (in specie, a colui il quale sia stato destinatario della prestazione sanitaria), non potendo essa essere presentata in forma anonima (nei lavori parlamentari si era invece discusso a proposito della opportunità o meno di consentire che la segnalazione potesse avvenire anche in forma anonima: ciò dimostra, mi sembra, che lo scopo iniziale dell’intervento era quello di rendere segnalabile la disfunzione da parte di tutti, posto che l’intervento del difensore si configurava a tutela del generale diritto sociale alla salute -e, quindi, a tutela di tutti i potenziali destinatari di prestazioni sanitarie-). Evidentemente, l’amministrato dovrà dunque necessariamente indicare e circostanziare la sua segnalazione, evidenziando quale sia il caso concreto che l’abbia indotto a segnalare (e, dunque, quale sia la disfunzione che, in costanza di prestazioni sanitarie ricevute, abbia determinato la lesione del suo diritto a ottenere cure adeguate). Occorre poi precisare che la legittimazione ad adire il difensore non si riconosce solo in capo al cittadino, ma si sostanzia pure in capo all’l’o straniero (anche irregolare⁵⁷) che si trovi temporaneamente sul territorio italiano e che sia stato destinatario di prestazioni sanitarie: com’è noto, il comma 1 dell’articolo 32 della nostra Costituzione, significativamente riferendosi al generale “individuo”, non limita il diritto fondamentale alla salute ai soli cittadini italiani⁵⁸.

Il difensore, acquisitane la relativa documentazione -anche in via digitale⁵⁹, dovrà, ai sensi della norma in commento, scrutinare la fondatezza nel merito della segnalazione ricevuta (dovrà, cioè, verificare che la disfunzione denunciata si sia effettivamente sostanziata); per farlo, esso dovrà condurre una approfondita attività istruttoria e, pertanto, avrà bisogno verosimilmente di instaurare, quantomeno in certi casi, una collaborazione tecnico-professionale con operatori sanitari (con particolare riferimento ai medici legali - dipendenti da aziende diverse da quella coinvolta-). A questo proposito, la legge stabilisce espressamente che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute, ne disciplinano, oltre che la struttura organizzativa, anche il supporto tecnico. Gli uffici della difesa civica regionale potranno così attivare, ad esempio, delle apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali, affinché queste possano fornire al Difensore il proprio supporto, tramite i propri medici-legali⁶⁰.

Rilevata la fondatezza della segnalazione, ai sensi dell’art. 2, il difensore dovrà intervenire a tutela del - leso- diritto sociale alla salute di colui il quale sia stato destinatario della prestazione sanitaria; dunque, dovrà, prima ancora, verificare se la disfunzione denunciata, accertata come esistente, sia stata capace di ledere il diritto (a ottenere le prestazioni sanitarie adeguate) vantato dal destinatario-segnalante. Qualora la disfunzione non abbia leso il diritto di colui il quale sia stato destinatario della prestazione, il Difensore non dovrà intervenire a tutela del diritto del segnalante (che non è stato leso), né dovrà rispondere alla segnalazione, se è vero che la lesione del diritto del segnalante, alla luce di quanto la legge espressamente dispone (vd. supra), è condicio sine qua non per far sì che questa possa esser presentata legittimamente da colui il quale sia stato destinatario delle prestazioni sanitarie.

Tuttavia, si ritiene che in questi casi il difensore debba comunque tenere in debito conto quanto sia stato rappresentato dal destinatario di prestazione sanitaria non lesa e debba pertanto intervenire d'ufficio, ai sensi della legge regionale, al fine di segnalare all'amministrazione -in cui la disfunzione si sostanzia- quale sia il miglior modo per porvi rimedio: in altre parole, il difensore dovrà comunque agire a tutela dell'interesse generale, del diritto sociale alla salute quale diritto di tutti i potenziali destinatari delle prestazioni sanitarie da erogare sul territorio regionale (la segnalazione funzionerà, in questi casi, come sollecito all'esercizio di un potere officioso, e non come richiesta di intervento a tutela di un proprio, personale, diritto). È bene precisare che il difensore, accertata la legittimazione soggettiva del segnalante (accertato cioè che trattasi di soggetto che sia stato destinatario d'una prestazione sanitaria), prima di scrutinare la fondatezza della segnalazione -dunque di attivare i propri poteri istruttori- e di verificare se la disfunzione segnalata abbia leso il diritto alle cure del segnalante, deve comunque indagare sulla ammissibilità della medesima segnalazione sotto il profilo oggettivo (deve verificare, cioè, che si tratti di segnalata disfunzione capace di ledere il diritto sociale alla salute). A questo proposito, occorre rilevare che, come si nota, a differenza di quanto disposto dal TUEL (art. 11)⁶¹, il legislatore non fa qui riferimento alla maladministration estrinsecata in abusi, disfunzioni, carenze o ritardi: il rinvio è solo alle disfunzioni. Tuttavia, il termine disfunzioni può essere letto in senso ampio, come se fosse un genus capace di includere anche le altre forme di maladministration non espressamente menzionate dalla disposizione. La legge, in tal senso, conferma che è possibile attivare la tutela del Difensore civico per proteggersi dai casi di cattiva amministrazione⁶² (che, cioè, al di là dei casi in cui vi siano provvedimenti, atti o meri comportamenti dell'amministrazione ritenuti illegittimi/illeciti, si possa richiedere il suo intervento anche quando l'amministrazione sia responsabile di generici abusi o irregolarità che ledono situazioni giuridiche soggettive qualificate e differenziate). Evidentemente, nel caso in cui il difensore possa agire a tutela del leso diritto del segnalante, l'ampiezza del suo intervento (e, dunque, qualità e quantità della tutela che esso potrà apprestare) dipenderà(nno) da quale sarà il potere di cui esso disporrà in base alla singola legge regionale di riferimento, attributiva della funzione⁶³. Tuttavia, se i poteri che i legislatori riconosceranno al garante della salute saranno quelli che attualmente le leggi regionali istitutive del difensore civico regionale concretamente riconoscono, il garante del diritto alla salute, agendo comunque nel perimetro di ciò che la legge regionale gli consente di fare, si dovrà limitare a indicare (consigliare) alla P.A. quale sia il miglior modo per porre rimedio alla lesione scaturita dalla disfunzione, posto che anche la fonte nazionale, in linea col quadro generale riferito ai poteri del Difensore civico, non riconosce in capo al Difensore il potere di adottare misure coercitive avverso le strutture sanitarie refrattarie, né tantomeno la possibilità di adozione di sanzioni o poteri sostitutivi. Il difensore, dunque, nel caso in cui l'amministrazione non recepisca il sollecito che le sia stato inoltrato, potrà solo sollecitare nuovamente l'adozione delle misure atte a tutelare il diritto leso (e di quelle ritenute idonee ad attualizzare il superamento della disfunzione). Si ritiene che il difensore debba poi sollecitare la P.A. a intervenire al di là del caso concreto, al fine di promuovere l'adozione di misure correttive al generale sistema assistenziale: si ritiene, cioè, che il difensore debba in ogni caso, e contestualmente, segnalare alla P.A. i pericoli che la disfunzione rilevata, lesiva del diritto di cui si chiede tutela, comporta, in potenza, su tutti coloro i quali, titolari del suddetto leso diritto sociale alla salute, vogliano eventualmente richiedere l'erogazione di certe prestazioni (e che debba pertanto sollecitare un pronto intervento della stessa, pro futuro, a tutela della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti di tutti)⁶⁴. In conclusione, non resta che verificare come le singole Regioni legifereranno sul punto e che tipo di novità andranno delineandosi, sul piano pratico, con l'eventuale attribuzione della funzione in commento al difensore civico regionale.

* *Articolo sottoposto a referaggio.*

1 Secondo le stime riportate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari con la relazione finale sulla spesa sanitaria in Italia nel 2012, "l'eccesso di prescrizioni mediche, atte a evitare eventuali contenziosi con i pazienti, pesa sulla spesa sanitaria pubblica per 10 miliardi di euro".

2 Sia consentito rinviare a G. CASSANO, N. POSTERARO, La responsabilità civile del medico, in A. CAGNAZZO (a

cura di), *Trattato di diritto e bioetica*, Napoli, 2017, 671 e ss. e alla bibliografia ivi richiamata.

3 Per un primo commento alla legge, cfr. G. ALPA (a cura di), *La responsabilità sanitaria*, Roma, 2017; F. GELLI, M. HAZAN, D. ZORZIT (a cura di), *La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione*, Milano, 2017.

4 *Sull'opera spesso creatrice della giurisprudenza, a fronte d'una legislazione assente, e sui suoi pericoli, si veda, tra i tanti scritti della stessa autrice, M.A. SANDULLI, 'Principi e regole dell'azione amministrativa': riflessioni sul rapporto tra diritto scritto e realtà giurisprudenziale, in federalismi.it, 2017.*

5 Sia consentito rimandare a N. POSTERARO, *La responsabilità del medico e della struttura sanitaria alla luce della legge Gelli*, in G. CASSANO (a cura di), *Manuale sul risarcimento del danno*, Bologna, 2017, 343 e ss.

6 L'articolo 2 della legge Gelli-Bianco stabilisce, inoltre, l'istituzione, in ogni regione e nelle province autonome, di Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza delle cure: la scelta è derivata dai risultati della ricerca scientifica che, dopo la pubblicazione nel 1999 del rapporto *To err is human* dell'Institute of Medicine hanno portato alla ribalta dell'opinione pubblica il problema degli errori in medicina, fornendo dati significativi sulla frequenza di eventi avversi e sulla loro prevenibilità mediante l'applicazione di pratiche per la sicurezza (LT. KOHN-JM. CORRIGAN-MS. DONALDSON, *To err is human: building a safer health system, committee on quality, Institute of Medicine*, Washington D.C., National Academic Press, 1999). Su questi aspetti, cfr. G. GAROFALO, *La riforma del Clinical Risk Management*, in G. ALPA, *La responsabilità sanitaria*, cit., 124 e ss.

7 "L'evoluzione a ritroso della difesa civica, per evidente constatazione, si riassume, dunque, in una progressiva regressione di ambiti di partecipazione e influenza, di garanzia e controllo, di verifica dell'operato del sistema amministrativo e partitocratico": così, G. GUIDI, *Serve una rinnovata cultura della partecipazione ripensando alla difesa civica*, in *federalismi.it*, 2014, 12. Nello stesso scritto, l'a. (11) afferma che la mortificazione del ruolo del Difensore civico in Italia è dipesa dall'assenza di una cultura politica consapevole del ruolo di supplenza che la difesa civica potrebbe assolvere nell'attuale contesto di crisi economica e istituzionale.

8 F. CARDARELLI, *Il garante per il diritto alla salute nella nuova legge sulla sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*, in *Lo Stato*, 2017, 241, parla di "riscoperta" della figura con riferimento ad ambiti peculiari.

9 Cfr. M. CALABRÒ, A. SIMONATI, *Le modalità di esercizio del diritto di accesso e la relativa tutela*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dell'azione amministrativa*, Milano, 2017. In caso di diniego o differimento dell'istanza di accesso opposto da un'amministrazione regionale o locale, il privato può presentare un ricorso al Difensore civico territorialmente competente -che, perciò, data l'evoluzione del sistema corrisponde pressoché sempre col Difensore regionale-. La riforma attribuisce un ruolo specifico ai difensori civici in materia di accesso civico, probabilmente avendo a mente la tradizionale funzione di riesame che la difesa civica svolge sull'accesso documentale ex art. 24, l. n. 241/90. Tuttavia, come rilevato da G. GARDINI, *Il paradosso della trasparenza in Italia: dell'arte di rendere oscure le cose semplici*, in *federalismi.it*, 2017, "le modalità con cui viene realizzato il coinvolgimento dei difensori civici non corrispondono alle intenzioni. Si pensi, ad esempio, che la norma non specifica se, nel caso di conferma del diniego di accesso a seguito di intervento del Difensore civico, la Pubblica Amministrazione debba motivare tale ulteriore diniego (art. 5 co. 8).

10 È nato in Svezia quando ancora non si era affermato il principio della responsabilità politica dei governi nei confronti dei parlamenti: cfr. G. DE VERGOTTINI, *Ombudsman*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Milano, 1979, 879-884; G. GUIDI, *Serve una rinnovata cultura della partecipazione ripensando alla difesa civica*, cit., 7.

11 L. VOLPE, *In search of administrative morality: l'ondivago successo dell'Ombudsman dalla patria baltica alla Cordigliera delle Ande*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2006, 1594 e ss.

12 Esso, sebbene abbia assunto diverse denominazioni (*Volksanwalt* in Austria, *Defensor del pueblo* in Spagna, *Médiateur* in Francia) ha però mantenuto una certa omogeneità sul piano dei suoi caratteri distintivi. A voler essere rigorosi, l'istituto nasce e si sviluppa a partire dagli anni 1970, 1980. Soltanto nei paesi scandinavi, infatti, la sua nascita è collocabile nel periodo storico suddetto (Svezia: 1809; Finlandia: 1919; Danimarca: 1953; Norvegia: 1955). Gli Ombudsman nazionali sono stati istituiti in più di novanta paesi. In molti Paesi europei, esso trova fondamento nel testo costituzionale (Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Portogall l'ò, Romania, Spagna, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svezia). Fuori dell'Europa, esiste nei Paesi dell'America Latina (quasi tutti: Argentina, Brasile, Belize, Bolivia, Colombia, Cile, Costa Rica, Perù, Paraguay, Venezuela, Santa Lucia, Trinidad e Tobago, Jamaica, Haiti, Guyana, Barbados, Honduras, Panama). In generale, gli Ombudsman sono espressione del Parlamento, con l'eccezione del *Défenseur des droit* francese, che è nominato dal Presidente della Repubblica, del *Parliamentary Commissioner for Administration* (PCA) britannico, che è nominato con decreto della Regina, e dell'Ombudsman greco. L'istituto presenta nei vari ordinamenti differenti caratteri che lo contraddistinguono per una grande eterogeneità. Ad esempio, in Austria, Belgio, Lituana, Svezia e Ungheria, assume le vesti di organo collegiale composto da tre o quattro persone. In Gran Bretagna non può essere adito direttamente dai cittadini perché può essere interpellato soltanto dai membri del Parlamento. In Europa, dove si è avuta una vera e propria estensione del riconoscimento dell'istituto e delle sue funzioni, esso si colloca al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato; è indipendente dal potere esecutivo; non può essere accumulato a figure non indipendenti, di nomina governativa; esercita forme di controllo direttamente sull'amministrazione, tramite indagini e accesso ai documenti; non può emanare sentenze o atti amministrativi vincolanti, ma solo raccomandazioni ed atti de denuncia. Sul piano del diritto eurounitario, occorre precisare che nel Trattato sull'Unione Europea di Maastricht del 1992, è stato istituito il Mediatore europeo, abilitato a ricevere le denunce dei

cittadini europei per i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea (per *maladministration* si intendono azioni od omissioni riguardanti irregolarità amministrative, ingiustizie, discriminazioni, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto di accesso all'informazione e ritardo ingiustificato; sul punto, F. TOMASELLO, *Il difensore civico nazionale e il mediatore europeo di fronte alla tutela dei diritti umani*, in *Quaderni regionali*, 1997, 773 e ss.). Sul piano del diritto internazionale, il Consiglio di Europa e le Nazioni Unite hanno classificato l'*ombudsman* tra gli strumenti di tutela e di promozione non giurisdizionale dei diritti umani, ammettendone così la peculiare azione non solo per gli aspetti di legalità dell'azione amministrativa, ma anche per quei profili di equità, ragionevolezza, opportunità ed etica che, a volte, sono impossibili da garantire con gli strumenti ordinari di tutela giurisdizionale. A titolo esemplificativo, si veda la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993. Per i profili comparati, si veda M. COMBA, *Ombudsman (diritto comparato)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 2008, 535 e ss.

13 *Ex pluribus*, sulla figura del difensore civico, si veda: L. VANDELL'I, *Difensori civici e autonomie locali*, in *Reg. e gov. loc.*, 1992, 541; S. PIGNATARO, *La difesa civica nell'ordinamento italiano*, Padova, 2000; A. CELOTTO (a cura di), *Il ruolo del difensore civico. Aspetti evolutivi e comparativi*, Napoli, 2008; D. BORGONOVO RE, *Il difensore civico nell'ordinamento italiano. Origine ed evoluzione dell'istituto*, Trento, 2010; G. GARDINI, *La difesa civica in Italia: luci ed ombre*, dattiloscritto, Universidad de Jaén, 13-14 marzo 2014, in www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/la-difesa-civica-in-italia-luci-e-ombre/il-testo-integrale-dell'intervento; M. CALABRÒ, *La funzione giustiziale nella pubblica amministrazione*, Torino, 2012 (in particolare, 165 e ss.).

14 Tant'è che G. GUIDI, *Serve una rinnovata cultura della partecipazione ripensando alla difesa civica*, cit., lo definisce (7) "vettore di democrazia". In alcuni Paesi (Grecia, Portogallo, Spagna), nasce come diretta conseguenza della conquista della democrazia, in altri, nella lenta transizione dei Paesi dell'Est europeo, è concepito invece come fattore attivo di democratizzazione. Cfr. M. OOSTING, *The Ombudsman Environment: A Global View*, in *International Ombudsman Journal*, n. 13, 1995, 10 e ss.

15 Esso, tra le altre cose, nel preambolo, affermava che il diritto di rivolgersi al Difensore civico "attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. M) Cost.". Si riferiva al Difensore civico nazionale, presupponendone la futura istituzione, il legislatore del 1997; l'art. 16 della l. n. 127 del 1997 prevede infatti che "A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali".

16 Sul riconoscimento al Difensore civico del ruolo di chiusura del sistema di tutela giurisdizionale, vd. G. CALDERONI, *Il difensore civico nell'esperienza italiana*, Rimini, 1987, passim. È istituito in ambito nazionale, invece, in Andorra, Austria, Cipro, Grecia, Groenlandia, Irlanda del Nord, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito. Anche in Svizzera, come in Italia, non esiste a livello nazionale, ma solo a livello regionale. Circa la questione dell'inserimento in Costituzione, in Italia, vi sono state, nel tempo, proposte di legge costituzionali: la più importante è del 1987; essa prevedeva l'inserimento in Costituzione dell'art. 98-bis: "La legge disciplina l'istituto del Difensore civico, al servizio dei cittadini, per denunciare disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione e per promuovere la tutela degli interessi diffusi".

17 Diversi documenti internazionali raccomandano l'istituzione del Difensore civico nazionale, con mandato generale su tutte le problematiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e invitano altresì a garantire al Difensore civico autonomia e indipendenza formale e funzionale, dotandolo di strutture, mezzi, personale adeguati all'lo svolgimento del proprio compito. Cfr. G. GARDINI, N.E. FRAGALE, *Il difensore civico regionale*, cit.

18 Per questo, l'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che "a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano in settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali".

19 Cfr. art. 2, comma 186, lettera a), legge 23 dicembre 2009, n. 191. F. TRIMARCHI, *Il difensore civico a livello locale*, in *Le Regioni*, 1998, 324.

20 Il Difensore civico regionale può istituire sedi decentrate del suo ufficio nel territorio regionale e stipulare convenzioni con gli enti locali (assumendo, in tal caso, anche le funzioni di Difensore civico locale; sul problema dell'intervento nel caso in cui la convenzione manchi e sia per legge richiesta, quantomeno in astratto, al fine di legittimare l'intervento del difensore civico regionale nei confronti degli enti locali, vd. *infra*).

21 L. LIA, A. LUCCHINI, M. GARGATAGLI, *Il difensore civico: funzione, istruttorie, interventi: problemi e casi pratici*,

Milano, 2007.

22 La legge 241 del 1990 sembrava presupporre l'esistenza in un Difensore civico regionale in tutte le Regioni, visto che, all'articolo 25, riconosceva la facoltà di ricorrere, contro il diniego di accesso agli atti, al Difensore civico territoriale immediatamente superiore, per i Comuni e le Province in cui tale organo non fosse stato istituito. Sui rapporti tra legge sul procedimento amministrativo, diritto di accesso e figura del Difensore civico, si vedano, ex multis, F. TRIMARCHI BANFI, *Legge 241/90: nuove prospettive per il difensore civico?*, in *Regioni e Governo Locale*, 1992; SOFFIATTI, *Diritto d'accesso: arriva il Difensore civico*, in *L'amministrazione italiana*, Noccioli, 2001, 166. Oggi, la legge n. 241 del 1990 attribuisce al difensore civico funzioni giustiziali per l'accesso agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, fatta salva la competenza della Commissione Centrale per l'accesso che esercita invece la sua funzione nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

23 Nella regione del Trentino Alto-Adige, rilevano i difensori civici provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano. Occorre precisare, poi, che in alcuni casi, come in Veneto, le funzioni del difensore civico sono state "assorbite" da un Garante regionale dei diritti della persona.

24 Cfr. Corte cost., 6 aprile 2004, n. 112, secondo cui non rientra nella categoria degli organi di governo regionale la figura del Difensore civico regionale, che, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, "è generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già di competenza, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, dei previsti comitati regionali di controllo, ai quali, del resto, tale figura era già stata equiparata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (ora art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), nonché da alcune leggi regionali successive".

25 Sulle categorie ricostruttive, F. DE LEONARDIS, *Il difensore civico nella giurisprudenza del giudice costituzionale e del giudice amministrativo*, in *Foro amm. Cds*, 2009, 2971 e ss.; E. FREDIANI, *La funzione di tutela procedimentale del difensore civico e degli istituti ad esso affini nella più recente legislazione regionale*, in *Giur. it*, 2011, 6.

26 TAR Lazio, Roma, II, 14 gennaio 2009, n. 139: "il difensore civico non è figura riconducibile né a quella di organo di governo, né a quella di organo piattamente amministrativo, ma è riconducibile alla definizione fatta propria dall'articolo 11 TUEL di supremo garante dell'indipendenza e della imparzialità dell'agire dell'ente nel quale viene nominato, cogliendosi eloquenti sintomi che lo conducono a identificarsi come Authority". S. PRISCO, M. MAZZINA, *Il difensore civico come autorità amministrativa semi indipendente di ambito locale: profili problematici*, in *AA.VV., Autorità indipendenti profili costituzionali*, Padova, 1999.

27 Cfr. E. FREDIANI, *La funzione*, cit., 9, secondo cui il Difensore civico, "pur privo di poteri di natura coercitiva, conserva un insieme di importanti funzioni di natura propulsiva, in forza delle quali si creano le condizioni per lo sviluppo nel procedimento amministrativo di un effettivo "dialogo" fra sfera pubblica e sfera privata orientato verso la ricerca di soluzioni comuni condivise".

28 Parla del difensore come di un "tutore del cittadino" all'interno dell'amministrazione, M. CALABRÒ, *L'evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle appropriate dispute resolution*, in *federalismi.it*, 2017, 11. In giurisprudenza, rilevano TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2007, n. 133, TAR Lombardia, Brescia, 4 luglio 1992, n. 796. Si vedano anche F. TRIMARCHI, *Riflessioni sul difensore civico*, in *Amministrare*, 1992, 237; C. VIDETTA, *Difensore civico e giudice amministrativo*, in *Dir. Proc. Amm.*, 1997, 264.

29 Gli organi giurisdizionali, si dice, vengono così "sgravati da una massa di controversie minori e da liti risolvibili in via amichevole" (G. GARDINI, E.N. FRAGALE, *Il difensore civico regionale e di garanti specializzati*, in M. BELLETTI, F. MASTRAGOSTINO, L. MEZZETTI, *Lineamenti di diritto costituzionale della regione Emilia-Romagna*, Torino, 2016, 280 e ss.). M. CALABRÒ, *L'evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle appropriate dispute resolution*, cit., parla del difensore civico come una delle figure più idonee a vedersi attribuite funzioni di tipo giustiziale.

30 Cfr. G. LOMBARDI, *Il difensore civico comunale*, in *Pace, Diritti dell'uomo e dei popoli*, anno IV, 2, 1990.

31 Ad esempio, il Difensore civico può costituirsi parte civile a fianco dei portatori di handicap, ai sensi della legge 104 del 1992, articolo 36, comma 2, per i reati ivi previsti. Stando a quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentt. nn. 112 del 6 aprile 2004; 173 del 2004 e 167 del 2005), il Difensore civico regionale è un organo preposto alla vigilanza sull'operato dell'amministrazione regionale con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, al quale non può dunque essere legittimamente attribuita la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita ai Comuni. Tuttavia, lo statuto di certe Regioni (Campania e Toscana, ad esempio) continua ad attribuire al Difensore civico regionale un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali.

32 Sul punto, M. SICA, *Il difensore civico nell'ordinamento regionale*, Milano, 1993. In genere, il legislatore regionale o provinciale non ha identificato precise aree o settori di competenza del Difensore civico e si è riferito a globali competenze di azione verso specifici enti, quindi implicitamente riconoscendo nei loro confronti una generale possibilità di azione per le materie a questi attribuite.

33 M. IMMORDINO, *Il difensore civico regionale*, in G. CLEMENTI DI SAN LUCA (a cura di), *La tutela delle situazioni soggettive nel diritto italiano, europeo e comparato. La tutela delle situazioni soggettive nell'amministrazione giustiziale*, Napoli, 2012, 125 e ss.

34 Sottolinea l'"inscindibile" legame tra Difensore e p.A., F. CARDARELLI, *L'attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale*, in G. ALPA (a cura di), *La responsabilità sanitaria*, Pisa, 2017, 120, il quale afferma che ciò si può rilevare "sia per la collocazione strutturale ed organizzativa dell'organo, sia

per la connessione funzionale delle proprie attività (afferenti sostanzialmente all'alveo dei procedimenti amministrativi), sia per la dimensione teleologica della funzione (e cioè destinata, in definitiva, a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, o in genere a contrastare i fenomeni di cattiva amministrazione)". La funzione del Difensore civico, cioè, sottolinea l'a. "non riguarda l'attivazione di poteri diretti a fornire garanzie estensibili a qualsivoglia posizione giuridica soggettiva vantata erga omnes, ma trova il suo limite strutturale nell'attività svolta dall'amministrazione pubblica in senso lato (comprendendosi gli esercenti pubblici servizi o gli enti partecipati o controllati dalla regione) e quell'operativo nell'attivazione/partecipazione di/a procedimenti nell'ottica dell'esercizio di poteri di moral suasion o di segnalazione, ovvero, nei casi previsti, di mediazione, nella prospettiva di composizione dei conflitti sempre originati da relazioni procedurali o, come nel caso di specie, da relazioni originate dalle prestazioni obbligatorie erogate sul territorio regionale".

35 S. PIAZZA, *Lineamenti di teoria generale della difesa civica*, Firenze, 2006, 121.

36 Lo definisce per questo un "giustiziere senza armi", M. CALABRÒ, *La funzione giustiziale nella pubblica amministrazione*, cit., 174. Leggermente diverso, mi sembra, il caso in cui il potere sia esercitato in costanza d'un diniego (espresso o tacito) rilasciato dalla p.A. a fronte d'una richiesta di accesso agli atti (documentale, ovvero civico): qui, la decisione assunta dal difensore (di ostendere gli atti) si cristallizza e diventa vincolante per la stessa amministrazione, laddove questa non l'abbia eventualmente sovvertita. Rilevava la necessità di potenziare i suoi poteri, F. DE LEONARDIS, *Il difensore civico nella giurisprudenza del giudice costituzionale e del giudice amministrativo*, cit., 2971. Nel 2015, il Coordinamento nazionale dei difensori civici regionali ha presentato alcune proposte al Governo per garantire maggior rilevanza ed efficacia all'azione della difesa civica. Il Coordinamento proponeva di attribuire formalmente al Difensore civico nazionale e regionale il ruolo di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da parte delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, da parte degli enti territoriali; di prevedere la conciliazione obbligatoria avanti al Difensore civico nazionale e regionale delle controversie aventi ad oggetto il mancato rispetto di prestazioni ascrivibili ai predetti livelli essenziali, all'lo scopo di facilitare e semplificare l'accesso dei cittadini alle misure di risoluzione alternativa delle controversie, con conseguente probabile deflazione del contenzioso giudiziario e riduzione dei tempi di definizione. Ancora, il Coordinamento proponeva, dei procedimenti di difesa civica afferenti alle sanzioni collegate a violazioni del Codice della strada, di prevedere che la presentazione della istanza di difesa civica sospendesse i termini per il ricorso al Prefetto e al Giudice di pace.

37 TIMINIERI, *Il difensore civico: uno strumento di difesa dei diritti del cittadino*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2005, 2220-2221.

38 Cfr. art. 2, comma 186, lettera a), legge 23 dicembre 2009, n. 191.

39 P. MARZARO, *Leale collaborazione e raccordo tra Amministrazioni; su un principio del sistema a margine delle 'riforme Madia'*, in *federalismi.it*, 2017.

40 M.R. SPASIANO, *Il principio di buon andamento: dal metagiuridico alla logica del risultato in senso giuridico*, in *iuspublicum.com*, 2011.

41 Così Cons. Stato, VI, 5 marzo 2014, n. 1059.

42 Cfr. sentt. nn. 112/2004; 173/2004 e 167/2005.

43 La legge regionale della Toscana -istitutiva del difensore civico regionale- ad esempio, sebbene non alluda alla convenzione quale momento fondamentale ai fini della legittimazione dell'attività del Difensore civico regionale nei confronti degli enti locali, stabilendo che "Con riferimento all'attività dei comuni (...) qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale (...), il Difensore civico [regionale] esercita i soli poteri (...)" (articolo 8, comma 5), espressamente precisa che, in siffatte eventualità, in caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, esso non potrà segnalare il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare (come invece dovrebbe fare ex art. 14 della stessa legge).

44 F. CARDARELLI, *L'attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale*, cit., 113, afferma che la legge ha istituito il Garante per il diritto alla salute "in modo ellittico". A livello europeo, le discipline che regolamentano il ruolo del Difensore civico nell'ambito della tutela del diritto alla salute-sicurezza delle cure mostrano varie diversità. La Francia, nel 2009, ha provveduto a istituire, nell'ambito del Médiateur de la République, uno specifico Polo Sanità, con competenze relative ai diritti dei malati, alla qualità e sicurezza delle cure. Altri ordinamenti hanno voluto introdurre organi specifici (come ad esempio l'ufficio dell'Health Ombudsman dello Stato australiano del Queensland, competente per la gestione dei reclami attinenti aspetti relativi alla diagnosi e cura o in generale alla qualità del servizio sanitario-). La Gran Bretagna, optando per l'istituzione del Parliamentary and Health Service Ombudsman, ha previsto una competenza anche in ambito sanitario.

45 Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della medesima legge, questa facoltà deve essere esercitata con apposita legge regionale.

46 La facoltà deve essere esercitata tramite legge regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2.

47 F. CARDARELLI, *L'attribuzione*, cit., 114. Lo stesso autore, rileva che (114) la devoluzione obbligatoria di specifiche funzioni al difensore civico scontava quindi almeno tre diverse aporie: a) nessuna fonte primaria statale definisce una disciplina generale del difensore civico (ad eccezione del TUEL (articolo 11) e della legge 127/1997 (articolo 16). Si tratta quindi di un ufficio istituito da specifiche leggi regionali e come tale attratto, sotto il profilo costituzionale, alla materia relativa all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa delle regioni, di competenza esclusivamente

regionale; b) non si rinviene nell'articolo 2 alcuna norma che consenta di ricondurre le funzioni di garante della salute alla definizione di livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; c) la legge 24 del 2017 appare condizionata dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 18.

48 Nello stesso senso, F. CARDARELLI, *Il garante*, cit., 241, secondo cui “la natura facoltativa della istituzione del garante della salute (...) costituisce il limite funzionale più vistoso del sistema di garanzia tramite una struttura amministrativa”.

49 Cfr. Corte cost., 23 luglio 1992, n. 356. In dottrina, C. PINELLI, *Diritti costituzionali condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio dell'equilibrio finanziario*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, 1994, 548 e ss.; A. SPADARO, *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale, sostenibile)*, in *Rivista AIC*, 2011; M. LUCIANI, *Costituzione, bilancio diritti e doveri dei cittadini*, in *Astrid Rassegna*, 2013; D. MORANA, *I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al vaglio dell'effettività*, in *Rivista AIC*, 2013; L. ANTONINI, *I vincoli costituzionali al pareggio di bilancio tra (indebiti) condizionamenti delle dottrine economiche e (possibili) prospettive*, in L. ANTONINI (a cura di), *La domanda inevasa. Dialogo tra economisti e giuristi sulle dottrine economiche che condizionano il sistema giuridico europeo*, Bologna, 2016, 296 e ss. Si tratta di un diritto sociale che, come tale, “esige una compiuta programmazione gestionale sostenuta finanziariamente dalla solidarietà fiscale” (F.G. CUTTAIA, *Il condizionamento finanziario del diritto sociale alla salute: fondamento e prospettive evolutive*, in *Astrid Rassegna*, 2017, 9). L. ANTONINI, 2, definisce per questo il diritto alla salute come il più importante e il più fragile tra tutti i diritti sociali.

50 Come rilevato da F. CARDARELLI, *L'attribuzione*, cit., 119, il diritto alla salute, configurabile come diritto soggettivo azionabile erga omnes (tanto nei confronti di soggetti pubblici, quanto di privati) non si esaurisce nei soli diritti a prestazione: si tratta quindi di una nozione polisemica che inevitabilmente finisce con intersecare diverse matrici costituzionali. Sul punto, sia consentito rimandare alla bibliografia citata in N. POSTERARO, *Il diritto alla salute e l'autodeterminazione del paziente tra guarigione effettiva e pericoloso sviluppo della tecnologia*, in *Medicina e morale*, 2015. Tra i tanti, sul punto, si vedano, almeno, M. LUCIANI, voce *Salute (diritto alla)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991; D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana: profili sistematici*, Milano, 2002.

51 Anche F. CARDARELLI, *Il garante*, cit., reputa che oggetto della tutela siano i soli profili sociali del diritto alla salute.

52 Restano dunque non segnalabili, in quest'ottica, i fatti fonte di responsabilità laddove siano lesivi del diritto alla salute quale diritto di libertà.

53 Diverso, probabilmente, il caso in cui il paziente lamenti la lesione di una sua libertà di cura, se intesa come diritto sociale, cioè come diritto a scegliere fra le cure possibili e a vedere sostenuto dal servizio sanitario nazionale il costo delle medesime: quello qui rivendicato, infatti, “è un diritto a prestazioni alternative, con possibilità di scelta fra le medesime” (M. OLIVETTI, *Appunti per una mappa concettuale sul diritto alla salute nel sistema costituzionale italiano*, in *Metodol. did. e innovaz. clinica*, 2004).

54 Rileva lo stesso F. CARDARELLI, *L'attribuzione*, cit., 119, secondo cui “Se da un lato la qualificazione del difensore civico come garante della salute non sembra porre limiti ai suoi poteri di intervento tanto le limitazioni all'accesso, quanto il contenuto delle segnalazioni, ed infine i poteri esercitati, sembrano restringere in concreto la portata dell'innovazione legislativa e sminuire quindi il senso ampio dell'istituto il garante della salute”. Mi sembra che vada in questa direzione anche la legge istitutiva del difensore civico regionale della Lombardia (così come modificata dalla recente legge, che l'ha adeguata all'art. 2 della legge Gelli-Bianco in rilievo): ai sensi dell'art. 4 bis, il Difensore “[i]n qualità di Garante per il diritto alla salute, (...), qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi”.

55 Nello stesso senso, F. CARDARELLI, *Il garante*, cit., 244.

56 In Sardegna, ad esempio, la L.R. 3 febbraio 1993, n. 9 “Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale” prevede che, in caso di controversie tra utenti e operatori della sanità in ordine alla violazione dei diritti garantiti dalla legge stessa, l'utente possa richiedere (previo esperimento del tentativo di conciliazione presso l'Ufficio di pubblica tutela della ASL di riferimento) l'intervento del Difensore civico.

57 Ex pluribus, D. MORANA, *Titolari di diritti, anche se irregolari: politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute degli immigrati (note minime a Corte cost., sent. n. 269 del 2010)*, in *Giur. cost.*, 2010, 3238 ss.

58 Nello stesso senso, F. CARDARELLI, *Il garante*, cit., 242. Il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana deve essere riconosciuto anche agli stranieri (si cfr. Corte cost., 17 luglio 2001, n. 252; sulla stessa scia, Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 432). La stessa Corte costituzionale, già nel 1986 (18 luglio 1986, n. 199), aveva precisato che il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. non deve essere considerato in modo isolato, bensì, va relazionato all'art. 2 Cost., che prevede il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo non distinguendo tra cittadini e stranieri, così garantendo i diritti fondamentali anche riguardo all'lo straniero (sulla stessa scia, Corte. cost., 26 giugno 1969, n. 104; ID., 16 luglio 1970, n. 144; ID., 23 aprile 1974, n. 109; ID., 23 luglio 1974, n. 244; di recente, Corte cost., 26 maggio 2006, n. 206 e ID., ordinanza 31 ottobre 2007, n. 361).

59 Secondo F. CARDARELLI, *Il garante*, cit., 247, alla luce di quanto previsto dalle leggi regionali, si può affermare che gli strumenti per l'acquisizione di atti e documenti da parte del Difensore civico rispetto strutture amministrative regionali sono stati calibrati sul diritto di accesso (e risultano per questo oggi sicuramente rafforzati dalla previsione generale del diritto di accesso civico, alla luce delle recenti modifiche intervenute con la legge Madia, su cui si rimanda, *ex pluribus*, a D.U. GALETTA, *Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013*, in *federalismi.it*, 2016).

60 A questo proposito, è stato evidenziato in dottrina che, com'è chiaro, la legge, al contrario di quanto avviene negli altri paesi europei, non mira alla specializzazione delle competenze degli uffici, organi o autorità di garanzia (F. CARDARELLI, *Il garante*, cit.; “[i]n Europa[, invece,] si registra una recente tendenza alla frammentazione della figura, con l’istituzione di “Ombudsman” per settori specifici dell’Amministrazione: è il caso dell’Austria dove, accanto all’ufficio dell’”Avvocato dei cittadini”, operano ombudsman per le questioni fiscali, per l’assistenza ospedaliera e in tempi recenti anche per la parità di trattamento” -così, G. GARDINI, N.E. FRAGALE, *Il difensore civico regionale*, cit., 281-; in verità, l’Italia non è del tutto rimasta estranea al fenomeno di specializzazione, in altri casi: si profilano, infatti, figure di garanzia di settore come il garante nazionale dei minori e il garante del contribuente; recentemente, poi, sono stati istituiti l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza -2011- e il Garante nazionale de diritti dei detenuti -2013-). La stessa dottrina sottolinea che, proprio alla luce del tecnicismo richiesto dalle funzioni che il garante della salute deve svolgere, il legislatore avrebbe forse fatto meglio a istituire un nuovo soggetto a livello nazionale, senza affidare al Difensore regionale una competenza così specifica (F. CARDARELLI, *Il garante*, cit.); certo è che, così facendo, si sarebbe evitato il problema di cui s’è detto supra, visto che la sussistenza di un simile garante non sarebbe dipesa da una discrezionale scelta assunta dall’ente territoriale sul piano regionale. Davano conto della possibile introduzione del Garante della sanità, G. GARDINI, N.E. FRAGALE, *Il difensore civico regionale*, cit., secondo i quali questa introduzione avrebbe rischiato però di ingenerare confusione nei cittadini nonché un ingiustificato aumento delle spese. Come rilevato, nel 2015, il Coordinamento nazionale dei difensori civici regionali ha presentato alcune proposte al Governo per garantire maggior rilevanza ed efficacia all’azione della difesa civica. Nel testo finale presentato al Governo, il Coordinamento segnalava la inutilità della introduzione del Garante nazionale della sanità: da un lato, ha evidenziato che la funzione di tutela e di garanzia può essere svolta dai difensori civici regionali, come già succedeva in certe Regioni prima dell’intervento della legge Gelli-Bianco; in secondo luogo, ha sottolineato che la sanità, per preciso dettato costituzionale, è materia attribuita alla competenza delle Regioni.

61 A mente del quale, “Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini”.

62 G. VESPERINI, *Difensore civico*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 1827

63 Proprio per questo, la dottrina ha sottolineato la possibile mutevolezza dell’insieme di compiti attribuibili al Difensore civico regionale nella veste di Garante per il diritto alla salute dalle diverse legislazioni regionali (F. CARDARELLI, *Il garante*, cit., 237 e ss.).

64 In linea, mi sembra, con la sua dimensione teleologica della funzione (garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa o in genere contrastare fenomeni di cattiva amministrazione F. CARDARELLI, *Il garante*, cit., 246).